

Pereto, Oricola e Rocca di botte anno 1909

LEGGI E DECRETI DEL REGNO D'ITALIA - 1907

6641

N. 809.



N. 809.

LEGGE che distacca le frazioni di Oricola e Rocca di Botte dal comune di Pereto (Aquila) e le costituisce in comune autonomo.

26 dicembre 1907.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 7 gennaio 1908, n. 4)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Oricola e Rocca di Botte, frazioni del comune di Pereto, sono distaccate dal capoluogo e costituite in comuni autonomi.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con reale decreto a tutte le disposizioni derivanti dalla presente legge.

Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 dicembre 1907.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo V. Il Guardasegilli ORLANDO.

GIOLITTI.

416 -- Vol. VII - 1907.

a cura di Massimo Basilici

edizioni LO

Introduzione

Con legge 8 dicembre 1806, Oricola e Rocca di Botte furono aggregate al comune di Pereto.¹ Fin dall'anno dell'aggregazione, Oricola e Rocca di Botte iniziarono a chiedere la separazione dal comune di Pereto. La legge numero 809 del 26 dicembre 1907 distaccava le frazioni di Oricola e Rocca di Botte dal comune di Pereto e le costituiva in comune autonomo.²

La storia di questa indipendenza dei tre paesi è raccontata:

1. in un capitolo della pubblicazione di Achille Laurenti, *Oricola e contrada Carseolana nella storia di nostra gente*,³ anno 1933;⁴
2. in una relazione redatta nel 1909 dal commissario prefettizio, avvocato Samuele Pugliese;
3. nelle delibere comunali dei tre paesi coinvolti.

Il libro del Laurenti è un testo conosciuto nella *Piana del Cavaliere*, meno conosciuta è la relazione dell'avvocato Pugliese. Sulle delibere comunali allo stato attuale non è stata condotta alcuna ricerca in merito alla suddivisione dei tre comuni.

L'obiettivo della presente pubblicazione è la trascrizione della relazione di Samuele Pugliese.

Massimo Basilici

Roma, 1 agosto 2016.

¹ [L'esecuzione di questa legge avvenne il 10 gennaio 1810]

² [La legge fu pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* numero 4 del 7 gennaio 1908]

³ [Laurenti Achille, *Oricola e contrada Carseolana nella storia di nostra gente*, editore-tipografo Mantero di Tivoli, pagina 141 e seguenti]

⁴ [In occasione del 60° anniversario della morte dell'autore, Achille Laurenti, e del 75° della pubblicazione della sua opera (anno 1933), l'associazione culturale Lumen e l'amministrazione comunale di Oricola nell'anno 2009 hanno ristampato l'opera]

Note per questa pubblicazione

Il testo della presente pubblicazione è stato formattato in modo diverso rispetto al testo originale per facilitare la leggibilità.

Nel testo originale si trovano delle note a piè di pagina e la numerazione di queste note è relativa alla pagina a cui si riferiscono. Per un riferimento puntuale si è preferito nella trascrizione delle note di utilizzare una numerazione riferita all'intera pubblicazione e non alla singola pagina.

Nelle note della presente pubblicazione sono inserite dei commenti o delle precisazioni relativamente ad argomenti riguardanti Pereto, queste aggiunte sono poste tra parentesi quadre.

Tra parentesi quadre sono indicate anche le note del redattore utili alla comprensione del relativo testo.

In copertina alla presente pubblicazione è riportata un'immagine della legge numero 809 del 26 dicembre 1907 che distaccava le frazioni di Oricola e Rocca di Botte dal comune di Pereto e le costituiva in comune autonomo.

Genesi della relazione

La relazione oggetto di trascrizione in questa pubblicazione è composta da 122 pagine e fu redatta dall'avvocato Samuele Pugliese nell'anno 1909. Nell'ultima pagina si trova la firma dell'avvocato. È un testo redatto a macchina da scrivere, fatta eccezione per le tabelle che sono state scritte a penna. Ha per titolo: *Comuni di Pereto – Oricola – Rocca di botte: Divisione di territorio e ripartizione di patrimonio (Proposte del Commissario Prefettizio)*. Alla relazione erano allegati dei documenti; si ha questa notizia anche nella relazione (vedi pagina 84 della presente pubblicazione).

L'obiettivo di questo documento era di definire ed analizzare il patrimonio oggetto di divisione dei tre comuni, di descrivere i criteri da adottare per la suddivisione, di applicare i criteri individuati e quindi di dividere il patrimonio tra i comuni, compresi gli archivi, i mobili ed il personale.

Per descrivere la genesi di questa relazione di seguito sono presi in considerazione gli anni che vanno dal 1900 al 1909. In questo periodo si svilupparono una serie di eventi che portarono, fra le altre cose, alla redazione della relazione.

Per quasi cento anni i rappresentanti di Oricola e Rocca di botte chiedevano l'indipendenza. Le sedute comunali erano movimentate poiché, tra i tanti ordini del giorno, il tema di fondo delle due frazioni era l'autonomia dal comune di Pereto. Costantemente presenziavano le sedute comunali i carabinieri e il delegato di Pubblica sicurezza di Avezzano. Molte delle sedute finivano con querele, con conseguente processo ed anche appello. Questo testimonia il clima che regnava nelle assemblee comunali che si tenevano nel municipio di Pereto.

Con i decreti del 20 luglio e 14 novembre 1901 i tre comuni furono chiamati a tenere separate le gestioni patrimoniali.

A partire dall'anno 1900 furono eletti cinque sindaci,⁵ ognuno di questi o fu destituito o lasciò l'incarico. Il 12 maggio 1907 Fortunato Rostagno fu eletto sindaco di Pereto e delle due frazioni. Il 15 dicembre 1908 fu confermato nella carica, e vi rimase fino al 22 dicembre 1909 nella quale data avveniva la definitiva separazione dei tre comuni. Fortunato Rostagno, residente in Oricola, era presidente di sezione della Corte dei Conti in Roma.

Il 26 dicembre 1907 la legge numero 809 distaccava le frazioni di Oricola e Rocca di Botte dal comune di Pereto e le costituiva in comune autonomo. Con la proclamazione dell'indipendenza delle due frazioni, nacque la necessità di definire e dividere il patrimonio. Per la suddivisione furono nominati sei commissari ripartitori, due per paese, così distinti:

- per Pereto, Francesco Vicario e Francesco Sciò,
- per Oricola, Achille Laurenti⁶ ed Alberto Nitoglia,
- per Rocca di botte, Pio Nocella ed Elia Pietronero.

Nell'anno 1908 i sei commissari non riuscirono a mettersi d'accordo e per questo fu nominato arbitro Fortunato Rostagno, allora sindaco di Pereto. A fronte di un accordo non raggiunto tra i commissari e l'arbitro, il Prefetto di L'Aquila affidò l'incarico al commissario prefettizio, avvocato Samuele Pugliese. L'avvocato Pugliese si avvalse dell'analisi fatta dall'ingegner Ludovico Torchi dell'Ufficio del Catasto, nominato anche esso dalla Prefettura, per la delimitazione e suddivisione territoriale dei tre comuni, sia tra di loro che dai comuni adiacenti.

L'avvocato Pugliese, sentito il parere del Consiglio di Stato, in data 28 settembre 1909, con una relazione, quella trascritta nella presente pubblicazione, definì il riparto delle attività e passività dei tre comuni, le cui conclusioni furono accolte il 21 ottobre 1909.

Di seguito è trascritto il testo della relazione.

⁵ [Al governo del capoluogo e delle due frazioni si avvicendarono questi sindaci dal 1900 al 1907 (tra parentesi è riportato il paese del quale erano rappresentanti): Costantino Nitoglia (Oricola), Francesco Vicario (Pereto), Luigi Morelli (Rocca di botte), Gioacchino De Santis (Oricola), Emilio Santese (Pereto)]

⁶ [L'autore del libro *Oricola e contrada Carseolana* ...]

Comuni
di
Pereto – Oricola – Rocca di botte

Divisione di territorio e ripartizione
di patrimonio

Proposte del Commissario Prefettizio

Cenni storici

Sommario

I° GLI EQUI – Loro costumi e loro valore, a giudizio degli scrittori romani. Loro territorio, secondo Febonio, Cluvier, Colucci. Le città degli Equi e fra queste Auricola. Gli Equi e la guerra sannitica. Soggezione a Roma. Albe e Carsoli colonia romana. Butti a Carsoli e fondazione di Rocca di botte.

II° Caduta dell'Impero Romano e dominazione dei Goti, dei Greci, dei Longobardi e dei Normanni. Il feudalismo.⁷ Aginulfo assedia Carsoli, distrugge 12 monasteri benedettini: assale Oricola e Roccadibotte.⁸ Gli Equi fan parte del ducato di Spoleto e sono assegnati alla gastaldia dei Marsi. Contea dei Marsi. Berardo Francisco, primo conte dei Marsi. Rainaldo Berardi signore di Oricola. Adelgrima Pandolfo dona all'Abbazia di Cassino, Oricola, Pereto e Rocca di Botte. Catalogo dei baroni del Regno di Napoli compilato nel 1187. Auricola e Pereto posseduti da Gorino [Gaino] e Rainaldo De Ponte.

III° Dominazione Sveva, Angioina ed Aragonesa. Federico distrugge Carsoli, i cui abitanti si rifugiano in Oricola. Manfredi accampa nella pianura del Cavaliere. Disfatta di Corradino a Tagliacozzo. Sotto gli Angioini sorgono nella Marsica tre grandi feudi: Albe, Celano e Tagliacozzo. I De Ponte signori di Tagliacozzo e di Pereto, Rocca di botte e di Oricola. Gli Orsini padroni di queste terre nel 1340. Giovanna II° e i Colonna signori di Albe. Elenco dei feudi del regno nel 1445: Pereto – Oricola e Rocca di botte fanno parte del feudo dei due contadi di Albe e Tagliacozzo. Privilegi concessi da Re Ferdinando II° d'Aragona a Oricola ed a Rocca di botte. Federico II° e la investitura di Fabrizio Colonna a Signore d'Albe, di Tagliacozzo e della Baronia di Carsoli. Elenco delle terre componenti il feudo di Albe e di Tagliacozzo, secondo il Cantelori. Oricola assediata e distrutta nel 1528 da Napoleone Orsini. Guerra per la successione di Spagna ed assedio di Oricola. Antonio ed Angelo Vendetti di Pereto combattono a fianco di Marcantonio Colonna. Peste nel 1610 e 1640 a Rocca di botte.

⁷ [Nella relazione è riportato questo termine al posto di *feudalesimo*]

⁸ [In più parti della relazione è riportato questo termine, questo è stato riportato nella trascrizione così come si trova nel testo originale]

IV° Invasione Francese. Giuseppe Napoleone re di Napoli. Abolizione della feudalità. Paesi componenti il Ducato dei Marsi nel 1806. Sentenza del 27 agosto 1810 della Commissione Feudale sulle montagne demaniali Fonte Cellesse e Serrasecca. Regno di Gioacchino Murat e ripartizione della Provincia di Aquila in Comuni e Circondari. Pereto – Oricola – Rocca di botte formano un sol Comune. Istanza di separazione. R. Decreto del 1901 relativo al riparto del patrimonio tra i tre paesi. Legge 27 dicembre 1907 che costituisce Oricola e Rocca di botte in Comuni autonomi.

Fra le genti che prime ebbero a popolare l'Italia vanno annoverati gl'Equi, detti con nomi diversi anche Equicoli, Equicolani, Equani. Sulla loro origine molto disputarono gli scrittori e disputano tuttora per determinare il territorio che nella odierna regione abruzzese essi ebbero ad occupare. Riassume in modo mirabile le diverse opinioni, antiche e moderne, il Colucci, nel suo libro "*gli Equi*" e molti, valendosi delle notizie da lui dottamente esposte, hanno messo avanti opinioni e teorie che noi qui riassumiamo brevemente, per quanto può interessare il nostri studio.

Virgilio, che raccolse e vestì di splendide forme i miti, i simboli e le tradizioni più remote dei prischi popoli d'Italia, ci fa conoscere che gli Equicoli fin dai tempi della venuta di Enea nel Lazio (1184 anni prima l'era cristiana) formavano un popolo già politicamente ben costituito e tanto valoroso nelle armi da occupare un posto ben distinto tra i popoli più illustri del tempo. Cantando egli la guerra mossa da Turno contro Enea, che con i suoi Troiani aveva invaso il Lazio, nel passare in rassegna tutti i popoli italiani, che con Turno collegati, presero le armi per espellere dal patrio suolo le genti straniere, rammenta anche le schiere Equicole, condotte da Ufente, illustre per fama e per gloriosi fatti d'armi⁹ e lo pone alla pari con i due grandi guerrieri etruschi, Messapo e Mezenzio, annoverando come truppe ausiliare, subordinate a questi tre supremi capitani, tutte le altre inviate dai diversi popoli d'Italia.¹⁰

Il mite Virgilio ci ricorda gli Equi come gente rozza, gagliarda e fiera, usa a coltivare armata i campi, a guadagnare la vita con la caccia e con la rapina;¹¹ e baldi e forti ce li dipinge Silvo Italico nel canto VIII della sua Punica. Rende ad essi onore Tito Livio che li proclama molto esperti nell'arte della guerra e ci dice pure che da essi Anco Marzio prese la Legge Feciale;¹² ed il

⁹ Eneide – Lib. VII° verso 742 e seguenti: *Et te montosae misere in proelia Nersae, // Ufens, insignem fama et felicibus armis.*

¹⁰ Eneide – Lib. VIII° verso 5 e seg: *Conjurat trepido Latum, saevit juvenus // Effera, Duc-tores primi Messapus et Ufens. // Contemptorque Deum Mezentius, undique cogunt // Au-xilia, et latos vastant cultoribus agros.*

¹¹ Eneide – Lib. VII° verso 746 e seg: *Horrida praecipue cui gens, assetaque multo // Venatu nemorum, duris Aequicola glebis. // Armati terram exrcent, semperque reunt // Convec-tare invat praedos, et vivere rapto.*

¹² Due sono le leggi principali di questo popolo. Sacrata l'una, Feciale l'altra. Nella prima si ravvisa l'indole eminentemente bellicosa degli Equi, nell'altra la giustizia e l'equità che

poeta Sulmonese ci porge una ben luminosa pittura dell'amore di essi per i campi.

Nel Libro V dei suoi Fasti ci mostra egli l'Equo occupato a coltivare l'avito campicello or con l'aratro, or con il bidente ed ora con la falce: e la donna sua intenta ora a spazzare il prato con il rastrello, ora a porre in cova le garrule galline, ora a raccogliere le malve verdi e i bianchi funghi, ora a riaccendere il quasi spento fuoco ed a tessere la lana con cui ricoprirsi nella fredda stagione. Popolo guerriero ed agricoltore, cui non si sa con precisione assegnare il territorio abitato e coltivato. Plinio fa giungere gli Equi al di là di Tivoli¹³ e basta tener presente il gran numero delle città che essi possedevano per avere una idea della estensione del loro territorio.

Secondo Tito Livio, quarantuno città equicolane vennero nel 449 occupate dai Romani e nella maggior parte fatte distruggere dal fuoco nel corso di cinquanta giorni.¹⁴ Il Cluverio,¹⁵ invece, che pure fu erudito scrittore della geografia antica, assegna agli Equi un territorio molto ristretto, che ancora

in ogni loro azione li guidava. Per la legge Sacrata tutti i cittadini avevano il dovere ed il debito di difendere la terra natale e dovevano votarsi alla milizia con speciali formole e giuramenti. L'osservanza di questa legge era affidata al comandante supremo degli eserciti. Per la legge Feciale suggellavano gli Equi nei loro animi il rispetto della vita e della proprietà altrui, come pure della indissolubilità dei legami più sacri che vincolavano i popoli. L'osservanza di questa legge era affidata ai così detti feciali, che venivano scelti tra le primarie persone, e si consideravano sacri e costituenti un sacerdozio il più rispettabile. Secondo Dionisio Alicarnasso era compito loro: d'impedire che s'intraprendesse una guerra ingiusta; di decidere quando fosse necessario di prendere le armi contro i nemici o di venire a trattati di pace con essi; di fare rispettare i patti stabiliti, di giudicare sulle offese ricevute dai legati; d'indagare se i comandanti degli eserciti avevano mancato o no ai loro giuramenti e condannarli se colpevoli.

¹³ Plinio – *Historia Mundi* liber III. Cap. 17.

¹⁴ Tito Livio Lib. IX Cap. 45.

¹⁵ *Italia antiqua* – Cap. 16 De aquis – “*Sane*” egli dice “*ut montosa, sic nemorosa hodieque est ipsorum regio, cuius fines haud faciles inventu sunt. Incoluere tamen ad utramque Aniensis ripam inter Sabinos, Marsos, Volscos, Hernicos atque Latinos, Sabinis, quidem erant ab meridie Aequiculi, at is Marsi ad oriente aestico. Tam arctis igitur finibus inclusi fuere Aequiculi, sese cuneabant in agrum usque Tusculanum, prope Tusculum oppidum.*”

riduce l'Olstenio,¹⁶ la di cui opinione fu seguita da tutti i geografi del XVII e XVIII° secolo. Ma dopo le investigazioni del Niebhur,¹⁷ del Martelli,¹⁸ e specialmente del Colucci¹⁹ e degli scrittori dell'Istituto archeologico di Roma, i confini del territorio occupato dagli Equi sono stati riconosciuti anche più estesi di quelli indicati dall'Olstenio.

Fra le città degli Equi vanno ricordate Albe e Carseoli. Di esse dovremo occuparci in prosieguo, essendo ai loro destini legati quelli delle piccole terre di Pereto, di Oricola e di Rocca di botte che, al dire del Giustiniani, sorsero dalle rovine di Carsoli con i Castelli di S. Angelo, di Celle, di Poggio Sinulfo, di Colleguardia, Pietrafitta, Tufo, Villa Romana, Villa Sabinese, Verete, Tagliacozzo.

Città equicola fu Auricola. Ce lo dice il De Stefanis nel suo "*regno delle Due Sicilie illustrato*" ove espone che 10 furono le città equicole site nell'allora regno di Napoli e cioè: Cliternia - Equicoli - Corbione - Carseoli - Carentia - Auricola - Nerse - Alba Fucente - Verrugine - Cominio - Vico di Nerse - Villa di Vitellio. Parlando di Auricola egli dice: "*Sulla fede di una lapide del 1052, in cui si nomina Auricola diunita ad Arsoli e Carsoli, può ritenersi che sia stata questa città degli Equi.*"

Non è qui a me dato seguire la storia di questo popolo forte, che per avere nel 429 di Roma portato aiuti ai Sanniti in lotta coi Romani, ebbe da questi la guerra nel 449: guerra micidiale che in 50 giorni distrusse 41 città equicole e che condusse alla disfatta degli Equi. In Alba e Carseoli furono collocate colonie romane; nella I° 6000 coloni nel 451, nell'altra 4000 nell'anno 454.²⁰ Sebbene gli Equi avessero perduta la loro nazionalità, pur tuttavia dai Romani vennero considerati come una gran gente, come lo dimostra la conces-

¹⁶ Hostenius - Annotationes in Ital. Antiq. Cluverii P. 155, 156. "*Ut complectatur vallis Toranae partem superiorem, vulgo planitiem Carusque ad ferratam, et latera montium quae Anieni imminenti tum tota, illam vallem Circulorum circa flumen Saltum.*"

¹⁷ Niebhur - Hist. Rom.

¹⁸ Martelli - Le antichità dei Sicoli.

¹⁹ Colucci Giuseppe - Gli Equi o un periodo della storia antica degli Italiani. Firenze 1866.

²⁰ Tito Livio - Libro X° 1 e 13 "*Soram, atque Albam coloniae deductae Albam, in acquosa sex millia colorum scripta ... Eodem anno Cassealos [sic] colonia in Agrum aequicolanorum deducta.*"

sione ad essi fatta di ben 4 tribù: la Fabia, l'Aniene, la Terentina, e la Claudia. Gli Equi di Alba vennero ascritti alla tribù Fabia forse nel 451 quando vi fu dedotta la colonia romana.

Gli Equi che abitavano le rive dell'Aniene vennero ascritti nel 453 ad una nuova tribù per loro creata e che dal nome del fiume la dissero Aniene. In questa trovavasi iscritta anche la colonia di Carseoli, come ne fanno fede le varie epigrafi finora rinvenute. Gli Equi, sparsi nella valle del Salto, vennero ascritti alla tribù Claudia e quelli che erano nel Lazio furono aggregati alla tribù Terentina.

Tito Livio in più riscontri chiama cittadini romani quelli che venivano dedotti come coloni nei luoghi conquistati. Fra gli eruditi però vi è in proposito disparità di opinioni. Alcuni sono dell'avviso di Livio; i coloni portavano seco tutti i diritti inerenti alla cittadinanza romana; altri ritengono che portavano seco i soli diritti quiritari. Il Sigonio - *De Antiquo iure Italico* III – 3 – e lo Soammio - *Orb. Rom.* 1, II, p. 23 – sono di quest'ultima opinione, che seguiamo, ritenendo che i coloni di Albe e di Carsoli avessero i diritti quiritari, sine suffragio. È certo però che di buon'ora fu loro accordato il pieno diritto di cittadinanza romana, come lo dichiara lo stesso Cicerone quando dice che i Romani ricevettero nella città anche i Tuscolani, gli Equi, i Volsci, i Sabini e gli Ernici. (*De Officiis* – Lib. I Cap. XI).

Rileviamo dagli storici romani che Albe e Carsoli furono luoghi di esilio e di prigionieri. Diodoro Siculo ci dà delle carceri di Albe una descrizione raccapricciante, con tali particolari che non cade dubbio siano state da lui visitate. In queste carceri furono rinchiusi nel 55 Siface, re dei Messili, nel 587 Perseo, re della Macedonia, con la consorte e con i figli; nel 631 Bituito della regione degli Alverni.

Tito Livio nel Cap. 42, Libro XLV delle sue storie narra che *Buttis regis Thracum filius cum obsidibus in custodiam Carseolos est missus*. Trae da ciò argomento il Sig. Giacinto De Vecchi Pieralice per affacciare la ipotesi e per sostenere che fu questi Bitti o Butti, a fondare Rocca di botte nel VI in VII° secolo di Roma. *“Io penso pertanto”* egli scrive *“che appunto questo Butti si fabbricasse un palagio in Rocca di botte, ed attorno a lui i suoi amici e quelli dei Romani che dovevano sorvegliarlo. Scelse a tal uopo il luogo*

ove meglio prospera la vite ed ove il vino nel Carseolano è migliore, dicendoci Cornelio Nipote in vita Alcibiadis “freisse .. Thracas homines vinolentos. Il suo palagio, del quale i ruderi cangiati in fortezza appariscono nella sommità del colle o monticello cui appoggiasi ora il paese, fu detto Arx, secondo il costume romano, che chiama arces le case dei Re e quelli che coronano un’altura. Onde chiamavansi da Orazio Arces Palatinos la casa di Augusto.

A questo aggiungasi la popolazione di quel paese riportare un bel misto dell’indole fiera ed insofferente de’ Traci, ma ospitale, amorevole cordiale oltre il credibile, e tutta intiera la franca e cordiale lealtà Romana, il coraggio e l’orgoglio, l’indole insomma del popolo che fu late rex. Che le botti siano state inventate da Bytti mi è passato pel capo più volte, e che egli ne abbia portato qui l’uso dando ad esse il suo nome. Certo Roccadibotte ha per impresa o stemma una torre sovra una botte. A porre il sigillo su questa mia teoria di Bytti fondatore di Roccadibotte mi è capitato di questi giorni un Numisma da me comprato a carissimo prezzo e trovato in una cassa da morto di laterizii, e precisamente nel teschio (in bocca?), vi trovo impressa Artemisia Regina di Caria con la leggenda APTEMI benissimo conservata avente a dritta una vittoriola e nel rovescio un bue con faccia umana coronato da un genio o vittoria volante. Sotto questo una mezza erosa, o male impressa leggenda pure in Greco ... ΑΡΠΑΙΑΝ. Una lastra di metallo nero, dicevami il contadino come di latta annerita, con delle lettere, egli l’aveva gittata, perché di niun pregio. Inutilmente è stata cercata. Conteneva forse il nome e la patria dell’estinto? Certamente la presenza di siffatto numisma guardando gli anni della relegazione di Bytti nel luogo ove è stato rinvenuto m’induce a non dubitare di errare asserendo a fondatore di Roccadibotte il figlio del Tracio Re qui mandato e tenuto in ostaggio.

La quantità degli antichi mosaici esistenti in Roccadibotte sì in buona conservazione, sì intieramente cassati fino al punto di farne stipiti per finestre e lati ai chiusini delle sepolture mi porta a credere non essere appartenuti già all’epoca della erezione della chiesa, ma ad edifici sontuosi diroccati in epoca barbara, e trascinati nelle decorazioni loro ad usi, pe’ quali non erano stabiliti. Le chiese di colà S. Pietro Ap. e la Madonna della febbre rimontano al VI secolo per lo meno stante la configurazione dei leoni sottoposti al pulpito ed agli stipiti della porta, rimontano anche più oltre se si

guarda l'altare, se si guarda la chiesa della Madonna della febbre, la quale altro non è che una confessione di chiesa più vasta ed ora sparita, ma i musaici così pazzamente adoperati colà sono di secoli e secoli anteriori a tutti quegli edifici. Essi appartennero senza meno alla reggia di Butti, e nella rovina di questa vennero adoperati ed utilizzati come in que' rozzi secoli meglio si credette opportuno.

Non mi è nuovo che questo Bitti richiamato dal Senato e Popolo Romano fu insieme cogli altri ostaggi rimandato a Coti suo padre. Byttis cum caeteris obsidibus a Carseolis accersitus ad patrem cum legatis missu. Tit. Liv. ibi. Ma tal fatto non pregiudica alla opinione della attribuitagli fondazione di Rocca di botte, e molto meno a' lo essere qui restato germe di lui; poco importa al nostro caso se legittimo o no."

Nella divisione che dell'Italia fece Augusto in 11 regioni, gli Equi furono compresi nella IV°, come dice Plinio, che nell'enumerare i principali popoli che in essa erano stati ascritti, quali i Frentani, i Marruccini, i Peligni, i Marsi, i Vestini, i Sanniti, i Sabini, degli Equi ricordò i Cliternini e i Carseolani.

La forma data da Augusto all'Italia si mantenne invariata fino ai tempi di Adriano, che la divise in 17 provincie, comprendendo nella 13° provincia che si chiamò dal Sannio, gli Equi, i Frentani, i Peligni, i Marrucini, i Vestini, i Marsi, i Sanniti e i Sabini. Essa era governata da un preside.

Altra modifica apportò alla divisione Marco Aurelio; altra Costantino, che di parte del Sannio formò la provincia Valeria, cui, a dire del diacono di Aquileia Paolo Warnefrido, facevano parte gli Equi, i Marsi, i Sabini, i Peligni e i Vestini.

0 0 0

Con la caduta dell'impero segue la terra degli Equi la sorte di Roma; ed è invasa dai Goti che occupano Albe ed altri castelli, da cui sono cacciati da Belisario. Finito il dominio Gotico, per 13 anni tutta l'Italia respirò sotto il governo mite e saggio di Narsete. Ma sopravvennero presto i Longobardi, che con maggiori sciagure gittarono l'Italia nello stato di barbarie.

Con il dominio longobardico, inauguratosi con l'anno 568 e con la calata di Alboino, sparì completamente il mondo romano e sorse un sistema di cose affatto nuovo, il feudalismo che apportò beni e mali insieme. Fu un bene, perché rigenerò una società pervertita, preparò l'avvenire di generazioni più forti e coraggiose. Fu un male, perché fondò privilegi e caste, e il suo governo, prima di trasformarsi in stabilimento civile, fu barbaro, fu feroce, fu distruttore.

Dall'anno 593 al 595 Aginulfo o Agilulfo, re dei Longobardi, tenne in assedio Roma. Questa valorosamente si difese, ma le città vicine soffrirono assai della presenza dei Longobardi e fra queste Carseoli e Veia, allo sbocco della valle reatina del Torano e della valle Aniene. E tuttora esiste un paese nella valle Carseolana chiamato Poggio Cinolfo, ove Aginulfo attendossi fino all'espugnazione di Carseoli. *“Né dal furore e dal saccheggio”* scrive il Pieralice *“andarono esenti i paesi vicini, i quali eransi posti in armi con la materna città, quali Oricola e Roccadibotte. Dappoiché dal vedere Agilulfo accampato sul Poggio è manifesto non avere trovata accoglienza in Oricola, luogo assai più atto per chi doveva sorvegliare la pianura subequa, per la quale, tenendo la Valeria, potevano inopinati essergli addosso gli inimici, che non il Poggio. Dimorò qui ben a lungo Agilulfo, avendo fatto erigere uno spedale nel Poggio, donde facilmente ebbe origine il paese attuale. È forse in questo tempo che le armi longobarde aggredirono, quasi cercando un lenitivo alla rabbia devastatrice, la Sacra Valle Sublacense, sterminando quei famosi dodici Monasteri dei Benedettini, e quanto di ricchezze letterarie, artistiche e metalliche in esse si conteneva: dappoiché la data delle nefande ruine ondeggia, oscilla appunto fra l'anno 583 e l'anno 593. Egli dunque, disbrigatosi di Carseoli, assalì le due fortezze Oricola e Roccadibotte e poscia discese ai danni di Varia, dalla quale ora è Vicovaro. Ed io dalla storia di questa ho ricavato tali notizie, le quali trovano la conferma nel nome del suddetto Poggio Cinolfo.”*²¹

Fu Alboino che divise le terre conquistate in feudi, cui diede il nome di DUCATI, concedendole a congiunti ed a persone distinte per prosapia e per valore. Nei ducati si costituirono i feudi minori, le GASTALDIE, le

²¹ L'ombra di Ovidio fra le rovine di Carseoli – pag. 44.

SCULDASSIE, i CENTENARIATI, i DUCANATI, i SALTARIATI ed anche le CONTEE. Queste ultime, in sul principio, non feudo furono, ma titolo onorifico e molto ambito. Durante il dominio longobardico gli Equi con i Marsi, i Peligni, i Vestini con l'Umbria, il Piceno e la Sabina fecero parte del ducato di Spoleto, appartenendo alla GASTALDIA o GASTALDATO di Marsi.²²

Si narra nella Cronaca volturnese²³ che l'Imperatore Ludovico II° (anno 819) elevò a titolo di conti i gastaldi di tutta la Provincia Valeria: "*totius Valeriae provinciae comites instituit.*" Il guastaldato dei Marsi, una della provincia, era allora feudo minore, mentre quello, che in antico comprendeva tutta la provincia e che si diceva pure guastaldato dei Marsi, aveva cambiato nome ed era detto contea dei Marsi, la quale, divenuta feudo maggiore, si era sciolta dalla dipendenza del Duca di Spoleto. Il titolo di conti che ebbero i gastaldati della Provincia Valeria era per essi di gran vantaggio, perché dava loro la nobiltà, li innalzava al grado di valvassori maggiori e li faceva ligi al sovrano, ma sempre con l'omaggio e servitù verso i feudatari in capite.

Nella prima metà del secolo X e propriamente nell'anno 926 Ugo, conte o Duca di Provenza, detto anche re d'Arles, venne a Milano a coronarsi re d'Italia. Narra Leone Marsicano od Ostienze che era con lui Attone conte, suo congiunto e zio materno di un Berardo, denominato Franciscus, il quale fu stipite dei conti dei Marsi. Berardo infatti ebbe da re Ugo in feudo la Provincia Valeria o contea dei Marsi con possedimenti anche nel ducato di Spoleto.

Discendente di questo è Berardo IV, morto fra il 1045 e il 1048, lasciando quattro figli: Berardo, Siginulfo, Rainaldo e Pometta. Berardo, con l'aiuto di Riccardo normanno, principe di Capua, ebbe con la forza e con l'inganno, la contea de' Marsi, a detrimento dei fratelli. Di questi, Siginulfo fermò sua dimora nel castello di S. Angelo Carsolano. "*Siginulfus, comes, filius quondam Berardi comitis habitator in Castello S. Angeli Carsulano territorio*", così si intestò egli in due atti di donazione, con uno dei quali donò nell'anno

²² Fatteschi – Ducato di Spoleto – pag. 14 e 129.

²³ Apud Murator. Hist. Tom. I pag. 370.

1060 il Monastero di S. Maria de Cellis all'Abazia di Cassino²⁴ e coll'altri [?], ne disposero a loro piacimento, facendone dei piccoli e da essi dipendenti: divisero il regno di Napoli in grandi circoscrizioni, alle quali, se presiedute da contestabili, si diede il nome di COMESTABULIE o CAPITANIE, se da giustizieri, dicevansi GIUSTIZIERATI.

Per quanto riguarda le terre, di cui ci occupiamo, ne conosciamo i mutamenti soltanto nell'anno 1187, quando Re Guglielmo II° il Buono fece compilare un catalogo dei baroni del regno, a fine di conoscere il numero dei soldati che avrebbero potuto dare per la spedizione in Terra Santa. Questo prezioso documento fu pubblicato da Carlo Borelli.²⁵ Fra i feudatari che figurano nel catalogo troviamo Gaino e Rainaldo della famiglia dei De Ponte, antica e nobile.

Il primo teneva in capite a domino Rege “*Marano, la metà di Scurcola, la quinta parte di Tremonti e la quinta parte di Poggio. In Garzoli la metà di Auricola, la quinta parte di Pereto, la quinta parte di Fossaciesa.*”

Il secondo teneva in capite a Domino Rege, “*Ponte, la metà di Scurcola, la quinta parte di Poggio, e la quinta parte di Tremonti. In Carsoli la metà di Auricola, la quinta parte di Pereto e la quinta parte di Fossaciesa.*”

Merita pure menzione Bonaventura de Tallacozzo che, appartenendo a nobile stirpe, fu figlio di Berardo e consanguineo al papa Clemente III°. Teneva egli a Domino rege “*Tagliacozzo, la metà di Castellafiume, la quinta parte*

²⁴ S. Romualdo, abate Cassinese, al dire del Correggiani [Corsignani], dimorò in Pereto nell'anno 996 e “*in luogo in cui aveva fatto alcuni tuguri o monisteri, che ebbero poi il nome delle Celle, siccome nella storia monastica, tali Monisterinali si sogliono chiamare.*” Monsignore Lipomani nella sua “*Vita SS. Patrum*” To. VIII p. 274 afferma che in Pereto abitò per qualche tempo S. Romualdo, che viveva nell'anno 974 e che, come riferisce pure il Febonio, impetrò dall'Imperatore Ottone III il perdono per i Marsi e i Tiburtini che da lui erano perseguitati. In Pereto S. Romualdo fondò un Monastero, che fu poi accresciuto da Rinaldo, conte de' Marsi con molti tenimenti ed anche da tal Piero da Tivoli, sacerdote che ad esso donò terre e cose. Il Monastero dai Cistercensi passò ai Benedettini e, al dire del Cardinale Ostiense, fu poscia distrutto dai Saraceni. Noi notiamo qui che in sul finire del 900 Pereto già esisteva quale terra.

[La notizia che San Romualdo dimorò in Pereto, paese della Marsica è falsa. L'errore è nato dal fatto che Pereto è stato scambiato da diversi autori (Baronio, Febonio, Annibali da Latera, ecc.) con Pereo, isola nelle valli di Comacchio, dove soggiornò San Romualdo]

²⁵ Vindex neap. nobil. Neapoli 1653 – riportato anche dal Corsignani nel Vol. I pag. 307 della Reggia Marsicana.

di Poggio, e la quinta parte di Tremonti. In Garsoli la quinta parte di Pereto.”

0 0 0

Colla morte della regina Costanza, vedova di Enrico Hohenstaufen di Germania, figlio dell'imperatore Federico, morte avvenuta nel 1198, finì la dinastia normanna. Le successe nel regno d'Italia la Casa Sveva, che regnò soli 69 anni con Federico II°, Corrado, Manfredi, e Corradino. Provò Carseoli l'ira di Federico II°, giacché a lui si fa risalire la distruzione di questa città. I carsolani si ricoverarono in Oricola.²⁶ Durante la dominazione normanna e

²⁶ L'ultima menzione che di Carseoli si abbia, trovasi in una Bolla di Papa Onorio III (Bullarium Cassinense Tom. II. Pag. 247). *Civitas quae vocatur Carseolis cum Massis ... Auricula ... Arsole etc. in territorio marsicano*. Dal 1216 al 1224 stette Onorio III.

Ora nell'anno 1265 scrivendo Clemente IV Papa al Re di Francia S. Luigi IX gli narra che Manfredi col suo esercito di Saraceni erasi accampato vicino alle Cantine di Carseoli, o Celle di Carseoli, dette solo dallo scorso secolo Carsoli, e di qua intendeva prendere tempo opportuno per espugnare Tivoli e giungere a Roma. “*Manfredus cum suo exercitu Saracenorum infidelium venit Cellas ... Venerat Manfredus Ecclesiae persecutor ad Cellas, et aliquandiu fuit cum exercitu copioso ad civitatem Tiburtinam anhelans.*” Sarebbe dunque che in questo intervallo dal 1224 al 1265 sia stata distrutta Carseoli, dacché se Manfredi l'avesse distrutta non avrebbe mancato Clemente di fargliene aggravio: e se al tempo di Manfredi fosse stata in piedi costui avrebbe posto colà il suo esercito e non in un paesello qual'era allora le Celle di Carseoli senza la fortezza, che vi fu edificata in appresso dagli Angioini. Ed io guardando le Storie non trovo in quel tempo altre guerre tra le nostre parti tranne:

1° la invasione dell'esercito Ponteficio comandato, a danno di Federico II° assente, da Giovanni Re di Gerusalemme, che entrò in Puglia nel Marzo 1229, e potevano benissimo passando per la via Valeria nell'andare, ovvero nello allargarsi, che fece sovra Sora e Sulmona, portare l'estermio su Carseoli;

2° il passaggio di Federico II Imperatore, il quale chiamato verso Roma dal Cardinal Giovanni Colonna ribelle al Papa, prese Tivoli per armi e varie terre del Monistero di Farfa. Or poichè Federico passò per Rieti, anzi assediava inutilmente Rieti; nel volgersi a Tivoli ebbe a passare per la valle della Nera e del Torano, quindi a rasentare Carseoli. Ciò nel 1241. Lo stesso Federico però nel 1249 erasi accampato sotto Roma tentando averla per forza di guerra, e da colà nel marzo passò in Puglia. Sfogò forse allora il dispetto dell'insuccesso contro Carseoli città suddita, ed eminentemente devoto alla Chiesa Romana? Certo nessun'altra città aveva intorno, come questa, una corona di monasteri, i quali, si trovano tutti in secolari rovine. Tali sono S. Equizio a mezzodi, S. Elia a ponente, S. Silvestro a oriente e S. Maria in Cellis ad oriente e tramontana; per non parlare degli altri, cioè del Monastero di Roccadibotte, quello di S. Vito verso Camerata, di S. Maria dei

sveva, la Marsica fu sminuzzata in tante piccole terre: si costituirono però tre grandi feudi, le contee di Albe, di Celano e di Tagliacozzo che a mano a mano assorbirono i piccoli feudi ed i possedimenti monastici.

Nel 1265 papa Clemente IV^o incoronò solennemente a Roma re di Napoli Carlo d'Angiò, conte di Provenza, cui, egli, francese di nascita, ripetendo l'esempio di papa Urbano IV^o, rivolse l'invito di scendere in Italia per la conquista di quel regno. Re Carlo si trovò contro il giovane Corradino di Svevia che, movendo da Roma il 10 agosto 1268, e passando pel piano del Cavaliere venne a Carseoli. Da qui (traduco dal Febonio e ricordo l'Antinori assai pratico dei luoghi), trovata troppo angusta ed impraticabile la strada

bisognosi, di S. Giovanni I e II, di S. Erasmo ecc. ecc. Dalla Puglia di nuovo cavalcò coll'esercito verso Roma nel Maggio 1243 e fra le sue milizie aveva un corpo di Saraceni, il quale datosi sovra Albano vi commise le più orribili enormità, ruberie ed uccisioni.

3 Trovo pure che negli ultimi anni Onorio III^o Papa 1224 lo stesso Federigo assediava Tommaso Conte di Marsi, nella qual Contea era pure Carseoli, rinchiuso dentro la rocca di Celano, l'antico Cliternium. Chi conosce l'indole di Federigo sa che costui non risparmiava le terre de' suoi nemici. Ed io vado a supporre che in questa epoca precisamente scomparisse Carseoli, la quale fu data certamente alle fiamme per la quantità grande di tavole carbonizzate e travi che si trovano dappertutto fra le sue rovine a solo scavare la terra per piantare propagini.

Il Febonio invece ci dice, che Corradino vi passò da Roma onde unirsi ai Saraceni di Nocera. E qui voglio rammentare che il Febonio nel suo latino chiama la attuale Carsoli mai sempre col nome di Cellae Carseolorum, ovvero di Cellae semplicemente. Sicché non vi ha controversia che il Febonio abbia voluto indicarci il passaggio di Corradino per Carseoli città.

In quanto a me sono lontano dall'asserire che l'esercito di Corradino l'abbia distrutta, e sono egualmente lontano dall'incolpare di tal distruzione le armi Angioine. Se l'uno, o l'altro si fosse fatto reo di tanto estermio, non avrebbero mancato gli scrittori avversari, o Guelfi, o Ghibellini, dal notarlo d'infamia. E perciò mi penso che dopo sofferta l'ira di Federico risorgesse Carseoli, ma non più come città, sibbene come umile contado, e che Carlo di Angiò II edificando nel 1292 il Castello dell'attuale Carsoli abbia colà trasportato i miserabili abitatori di quelle casipole ruinate.

Che la massima parte degli abitanti di Carsoli si rifuggiasse in Oricola prima dell'estermio della città, me lo indica il territorio Carsiolano attribuito e ritenuto da Oricola, e la proprietà dell'area della città stessa, nonché la popolazione del paese cresciuta a circa 5000 abitanti. Carseoli, chiamavasi dagli Oricolani Civitas Parens, donde il corrotto di Civita Parenzia de' nostri vecchi; e parte del nostro territorio conserva ancora il nome di Paganico, Ager Paganicus, che nei tempi della città si divideva dall'agro o territorio urbano, Ager urbanus. Pereto e Roccadibotte ebbero essi pure abitatori da Carseoli, che li avvantaggiarono di multitudine, e con Oricola dividono il territorio Carseolano.

che porta a Tagliacozzo, essendo fra dirupi sì stretti che appena vi entravano due persone, prese il cammino a sinistra, avviandosi per la valle di Uppa o di Luppa nel Carsolano. Spuntò a Tecele, luogo fra colli e valli al di qua di Turano e di Sant'Anatolia ed al di là di Rosciolo e si diresse a Scurcola ove addì 23 agosto 1268 avvenne la battaglia detta di Tagliacozzo, che finì con la disfatta delle truppe Sveve.

Sotto gli Angioini si delineano i tre principali feudi: Tagliacozzo, Albe e Celano: a mano a mano venne a sparire la feudalità in pillole, create dai Normanni: gli stessi possedimenti feudali dei monasteri, favoriti in principio da li Angioini, come ad esempio nella Marsica quelli dei Monaci della Vittoria²⁷ vennero col tempo a sparire o a diminuire o a trasformarsi. La Marsica in tal modo si costituì quasi interamente sotto i detti tre feudi; onde le notizie che la riguardano si concentrano principalmente in questi.

²⁷ La celebre Badia della Vittoria ebbe origine dalla battaglia di Scurcola perché Carlo d'Angiò in rendimento di grazie a Dio per la vittoria conseguita ed in suffragio delle anime dei soldati caduti combattendo per lui, volle nel luogo del combattimento erigere un tempio che dedicò alla Vergine col titolo di S. Maria della Vittoria. Vi costruì pure un ampio convento, mettendovi monaci francesi dell'ordine dei Cistercensi. Nicolò da Pisa ebbe la direzione dei lavori della chiesa e del convento. Per dote alla chiesa concedette Re Carlo con diploma dell'anno 1277 in feudum i castelli di Scurcola e di Pereti; diede anche il diritto di pesca nel lago di Fucino e le cedette le rendite ed i proventi del passo e baliva di Civitella o Capistrello.

In processo di tempo i monaci acquistarono per compra i feudi di Gioia, di Lecce, Vico, Templo, Montagnano, Corcumello, la chiesa di S. Nicola di Capella. Per tal modo il monastero o badia della Vittoria divenne nella Marsica un feudatario di qualche importanza. Il suo stemma era uno scudo, cui sovrastava un [una] mitra; nel fondo tre ponti, sopra i quali erano due pastorali ed intorno cinque gigli in oro,

Questa regal badia dopo due secoli e più di esistenza decadde e sparì. Della sua scomparsa nessun di quel tempo ci ha lasciato scritto come avvenne. Il Febonio per primo scrisse, quando già erano trascorsi moltissimi anni, che il monastero andò rovinato o per terremoto o per le questioni sorte tra i monaci ed i Colonna.

Monsignor Corsignani – storico non fedele ed avido raccoglitore di ogni fiaba – sta per il terremoto e racconta storiella che non è serio qui ripetere.

Per noi la vera ragione dell'abbandono della badia fu il contegno dei Colonna verso i monaci. Nel 1505 commendatario del monastero era Alfonso Colonna: commendatario era l'amministratore del patrimonio monastico ed in tale qualità il Colonna faceva spesso digiunare i monaci. Questo racconta l'Aloi nella sua Dissertazione storica sulla badia della Vittoria. Napoli 1768.

Oggi della chiesa e del convento non è rimasto che un mucchio di rovine, le quali dal Governo Italiano sono state dichiarate monumento nazionale.

È risaputo che tra i feudatari marsicani i De Ponte furono bene accettati a Re Carlo. Già durante le dominazioni dei Normanni e degli Svevi i De Ponte avevano diversi possedimenti nella Marsica. Sotto gli Angioini crebbero essi in potenza, tanto che li vediamo non solo nella Marsica, ma anche in varie parti dell'Abruzzo ed in altre provincie avere possedimenti.

Odorisio De Ponte era signore di Scurcola e nel 1269 ottenne da Re Carlo e con apposito diploma il favore di esonerare gli Scurcolani dal pagamento di una certa tassa. E quando di lì a poco, Scurcola fu data in feudo all'abazia della Vittoria ebbe egli in cambio la terra di Pettorano, dove fissò la sua dimora.

Fratello di Odorisio fu Andrea, Signore di una parte di Tagliacozzo e di altre terre. Ebbe Andrea dodici figli, dei quali Sibilla andò nel 1271 sposa ad Orsillo Orsini ed Andrea detto il Novello per distinguerlo dal padre, sposò nel 1278 Cecilia Colonna, figlia del celebre Stefano.

Dal diploma con cui Re Carlo, secondo il vecchio costume, concedette il permesso per le nozze, si rileva che Andrea il Novello aveva Pereto, Oricola e la quarta parte di Tagliacozzo.

Si apprende dal Moroni²⁸ che Carlo II° con diploma dell'anno 1294 investì un Orsini, appartenente al quarto ramo, del feudo di Tagliacozzo mediante l'annuo tributo di quaranta oncie d'oro. L'investitura dapprima fu soltanto della metà del feudo, rimanendo l'altra in possesso dei De Ponti. Ma quaranta anni dopo la investitura e precisamente nel 1340 la famiglia De Ponte scompare dalla Marsica e i feudi loro di Tagliacozzo, di Pereto, Oricola, Rocca di Botte, Tremonti, Marano, Poggio, Fossacieca, Scansano passano nelle mani degli Orsini.

Primo della famiglia Orsini, che fu Signore della contea di Tagliacozzo e che si chiamò conte, è Rainaldo Orsini: in una lettera del 1378, riportata dal Cor-signani, egli si firma "*Vester Comes Taliacotii ...*". Pare che siffatto titolo ebbe dalla Regina Giovanna I° che per i servigi resile, lo tenne in gran pregio, concedendogli oltre alla contea di Tagliacozzo, anche la Signoria di Pescara, nominandolo suo senescalco e gli diede il comando della compagnia di S. Giorgio, compagnia di ventura formata da Lodrisio Visconti nel 1339.

²⁸ Dizionario storico eccles. alla parola "*Orsini fam.*"

Nel 1381 Adriano Montaneo di Oricola, più noto col nome di Capitano della Montagna, a capo dei Tiburtini sconfigge Rainaldo e lo insegue fino a Tagliacozzo, inducendolo a trovare nella fuga la sua salvezza. Di questo Montaneo parla anche il Corsignani che lo fa signore di Oricola “*Il Montaneo fu assai rinomato nella guerra dei Tiburtini nel ponteficato di Urbano VI per quello che disse il Nicodemi nella Historia Tiburtina: ed essendo egli capitano portossi coll’esercito dei primi a danno dell’Orsini e, siccome riferisce CROCCHIANTE nella sua Istoria delle Chiese di Tivoli, dopo avergli occupate molte terre, giunti finalmente a Tagliacozzo, lasciarono del loro valore segni memorabili.*”²⁹

Giovanna II, regina di Napoli, per ingraziarsi papa Martino V° di Casa Colonna, fece ai di lui parenti varie concessioni di feudi e con diploma del 17 marzo 1419 investì del contado di Albe Lorenzo Colonna.

Nel 1441 furono i Colonna spossessati del contado per opera degli Orsini e nel 1442 Giovanni Antonio Orsini ebbe la conferma dei contadi di Albe e di Tagliacozzo da Re Alfonso, che, finita la guerra di possessione, con animo veramente magnanimo, riconobbe a tutti i baroni, suoi avversari e suoi amici, indistintamente, l’uti possidetis.

Nell’anno 1445 il re fece compilare un elenco dei feudi del regno “*ad recollegendam tassam a baronibus*” riportato dal Tudini nella sua Istoria, da cui trascrivo le terre e i castelli che allora componevano il feudo dei due contadi di Albe e di Tagliacozzo: *AURICOLA, ROCCA DE BUCCHI, Collefegato, Castrum Mainardi, Teraco, Spidinum, Tagliacotium, Circum Collum, Petra de Venula, Cappadocium, Rocca de Cerro, Alto, S. Maria, Castrum vetus, Scansanum, S. Donatus, Podium Filippi, Castellum Paleaiae, Maranum, Scolcura, Collis de Luppa, Colle, Barocchia, PIRETUM, Albe, Cappella, Tarascum, Patuvium, Corvara con Magliano, S. Natolia, Lucum, Avezzanum, Canistrum, La Meta, Civitas Antoia, Civitella, Castrum Casali, Castrum de flumine, Cese, Rocca de Supra, Girguntum, Rocca, Randisium, Pachum, Podium S. Ioannis, Radicaria, Turris de taglia, Capradosso*”³⁰

²⁹ Corsignani idem. Lib. 1 p. 206 e 207.

³⁰ Tudini – Istoria dei Sette Uffici del Regno – Cap. de’ Maestri Giustizieri.

Nel 1461 Roberto e Napoleone Orsini tenevano ancora dal re i contadi di Albe e di Tagliacozzo, il re, a tenersi amica anche la famiglia Colonna, confermò nel 1465 agli eredi di Odoardo Colonna il possesso della terra di Capistrello e pertinenze, unitamente al titolo di duca de' Marsi. Questo titolo ricorda l'antico possesso che i Colonna avevano avuto dei feudi di Albe e di Celano e la ricognizione di esso in questo momento è significativa in quanto dimostra che i Colonna mantenevano i loro diritti e la Corte di Napoli intendeva mantenersi amica questa famiglia, non privandola della speranza di potere un giorno riavere quelle terre.

Nel 1480 muore Roberto Orsini, senza figli maschi, ed il Re s'impadronisce della contea d'Albe, dando con rescritto, incarico a Grimaldo Spicola di esigerne le rendite: in pari tempo conferma nel feudo di Tagliacozzo, di Pereto, di Oricola e di Rocca di botte Virginio Orsini figlio di Napoleone, barone potentissimo, bene accetto a Corte e che col Trivulsio e col Petignano avevano avuto in incarico la difesa del Regno.

Re Ferdinando, con diploma del 15 novembre 1480 (diploma tenuto segreto) investe i figli di Odoardo Colonna del feudo di Albe mediante il compenso di 20 mila ducati, che il Re dichiara *“di ricevere per la guerra contro il Turco”*. L'investitura non doveva per allora avere effetto, per le condizioni politiche del tempo, e perciò nel diploma si aggiunge: *“quali terre e castelli il re teneva in suo potere per ragioni che non credeva di esporre.”*

Nell'anno 1482 Re Ferdinando concede a Oricola, Pereto e Roccadibotte un diploma, col quale dona indistintamente a tutti e tre i paesi, oltre i privilegi, fiere, piazze, mercati ecc., tutta la montagna di Carseoli, cioè quella ove siede il Santuario della Madonna de' bisognosi, chiamata nel 610 Monte di Carsoli. Questo diploma è datato dal Castello Nuovo di Napoli nel giorno 3 marzo e conferma l'altro antecedente del dì 11 settembre 1457 scritto in Torre di Ottavio e concesso da Re Alfonso. La concessione riguarda la potestà di porre quella montagna a cultura, perché, come nota il Pieralice, fin dall'epoca della Repubblica, Roma concedeva ai popoli la coltivazione della pianura riservando a sé il dominio delle montagne, ove solo permetteva ciò che fosse piano, il resto al rimboschimento. E pertanto proprio di ciò scrive Frontino in DE COLONIIS: *“Ager Carseolis ... usque ad muros agrum eius*

privati possident. Montes possidentur nomine Romano, qui usque ad Soram deficiunt.”³¹

Nel 6 luglio 1497 con due suoi diplomi re Federico II° d’Aragona mantenne quanto Ferdinando aveva con parola di re promesso e diede a Fabrizio Colonna con il primo diploma la investitura di Albe e di Tagliacozzo compresa la baronia di Carsoli; con il secondo la baronia di Civitella Roveto. Il Cantelori³² ci dà l’elenco delle terre e castelli, di cui si componevano i feudi concessi. Di Albe, Tagliacozzo e Carsoli facevano parte: *Tagliacozzo, Albe, Celle, ORICOLA, Carsoli, ROCCA DI BOTTE, PERETO, Colli, Tremonti, Rocca Cerro, Verrucchio, Cappadocia, Petrella, Pagliara, Castella fiume, Corcumello, Cese, Scurcola, Poggio, S. Donato, Scansano, Sante Marie, Castelveccchio, Torano Morano, Tusco, Spedino, Corvaro, Castelmannardo, Sant’Anatolia, Rosciolo, Magliano, Paterno, Avezzano, Luco, Canistro, Civitantino e Cappelle.*” Alla baronia di Civitella Roveto appartenevano: “*Capistrello, Pescocanale, Civitella, Meta, Reverate e Roccavivi.*” Per tal modo i due contadi e le due baronie vennero a formare un vastissimo feudo, che si denominò lo Stato o DUCEA di Tagliacozzo e Fabrizio e i suoi successori s’intitolarono Duchi di Tagliacozzo o de’ Marsi.

Con lodo del 3 febbraio 1499, pronunziato da Re Federico II° tra i Colonna e gli Orsini, la baronia di Carsoli fu riconfermata nel possesso dei Colonna. Alle reali determinazioni non si acquietarono agli Orsini che cercarono di riconquistare le loro terre. Nel 1528 Napoleone Orsini piombò con 18 mila armati sopra Oricola, tenuta dai Colonna. Appena 300 di 5000 abitanti che allora popolavano il paese poterono rifugiarsi nel castello e resistere. Gli altri perirono nella mischia e i vecchi, le donne e i fanciulli furono trucidati nella chiesa parrocchiale di S. Silvestro, ove si erano rifugiati.³³

³¹ Idem p. 19 e 20.

³² Cantelori [sic] – Archivio colonnere [colonnese] p. 232.

³³ “*Napoleone Orsini ridusse il paese di Oricola ad un cumulo di rovine, tranne il castello che non poté espugnare e di tanto popolo non lasciò che 300 vivi, permettendo che gli altri venissero umanamente scannati, fra i quali la spietata ecatombe sette volte replicata nella chiesa di S. Tommaso, ora orto del Sig. Tito Laurenti, ove ben 700 Oricolani, non escluso il parroco, lasciarono la vita sotto il ferro spietato. Ed una piccola collina, tutta sassi detta Colle Caccia vide alzarsi sulla sommità sua una specie di torre, fatta coi mezzi capi di circa quattromila e settecento persone. Tuttora si conosce il luogo ove fu pietosamente bruciata ed inumata la congerie de’ putrescenti teschi.*” Pieralice – idem. P. 19

Nell'ottobre del 1555, poco dopo la rinuncia di Carlo V° a favore del figlio Filippo II°, sorse la guerra della Spagna contro il Papa ed i Francesi. Marcantonio Colonna, con tutti della sua Casa si mise da parte degli Spagnoli. La Marsica, come punto di appoggio, entrò nel piano di guerra ed a Tagliacozzo si fece un deposito di grande quantità di vettovaglie per l'esercito, che si disponeva ad invadere lo Stato ecclesiastico.

A fianco di Marcantonio Colonna combattevano due prodi guerrieri di Pereto: Antonio ed Angelo Vendetti.³⁴ Il Conte di Popoli, Giovanni Giuseppe Cantelmi presidiò Oricola,³⁵ in cui lasciò alcune compagnie sotto il comando di Ludovico Savelli, di Giovanni Antonio Moarezi e Gabriele Moles di Aquila. Partito il Conte per Subiaco, i primi defezionarono, passando ai servizi del Pontefice: il Moles, rimasto fedele fu assalito alle Celle: ma con l'aiuto di Fabio Colonna giunto da Aquila costrinse le milizie papali a ritirarsi.

Marcantonio Colonna è il vincitore della battaglia navale di Lepanto e per cui ebbe il soprannome di Trionfatore ed una statua di marmo che si conserva in un'aula del Campidoglio. Con varia vicenda i Colonna tennero lo Stato di Tagliacozzo circa tre secoli e mezzo, facendosi ben volere dalle popolazioni, lasciando nella Marsica ricordi non spiacevoli di loro.

Tacendo delle contese aspre, continue tra i Colonna e gli Orsini, combattute spesso nel nostro territorio, con varia sorte e con frequenti episodi di odio e di ira, io trovo a rilevare la insurrezione del secolo XV di quei di Roccadibotte contro Scipione Colonna, abate di Subiaco, con la cacciata della gente colonnese oltre la montagna di Cervara, perché - al dire del Pierantoni - si era permesso ciò che è indecente verso una comitiva nuziale. Ma fu dai Roccatani pagata ben cara la insurrezione, perché poscia il Duca d'Albe ne saccheggiò ed arse la fortezza, asportandone i cannoni tra i quali una colubrina, famosa per arte e per lunga portata.

³⁴ [Questa notizia è stata presa dal Corsignani, *Reggia marsicana*, pag. 492, ma non è stata mai trovata documentazione in merito]

³⁵ “*E in Oricola de' Marsi l'anno 1557 fu fatta piazza d'armi dagli Spagnoli ed Alemanni contro lo Stato ecclesiastico, come si legge nel libro del Ruscelli, che tratta della Guerra di Campagna.*” Monsignor Corsignani, *Regia Marsica*, Vol. I p. 205.

A compiere la rovina venne la peste nel 1610, che tornò nel 1640, spopolando ancora il paese, che prima contava oltre i 3000 abitanti.

0 0 0

Cadde il dominio dei Colonna, scomparve la feudalità, con la invasione francese nel Regno di Napoli e con la legge promulgata dal nuovo Re, Giuseppe Bonaparte. Fu opera del Maresciallo Massena la conquista del regno e senza colpo ferire. Unica resistenza alla marcia francese oppose Civitella del Tronto, difesa dal Colonnello Woed con soli duecento uomini.

Ferdinando IV^o, abbandonato dal generale russo Lasey, ai 23 di gennaio 1806 s'imbarco per Palermo: agli 11 del successivo febbraio lo seguì per la stessa volta la regina con tutta la Corte: nel giorno 13 i francesi entrarono a Napoli. Nessun'altra conquista di regno fu così facile, fu così sollecita.

Con decreto del 30 marzo 1806 l'Imperatore Napoleone dichiarò re di Napoli suo fratello Giuseppe, che entrò nella città partenopea, ricevuto con regio fasto addì 13 di maggio. Nel 2 di Agosto dello stesso anno decretò di *“essere abolita la feudalità con tutte le sue attribuzioni, la nobiltà ereditaria essere conservata. I titoli di principe, di duca, di conte, e di marchese rimanere agli attuali possessori, trasmissibili ai discendenti in perpetuo con ordine di primogenitura e nella linea collaterale sino al IV^o grado. Le prestazioni personali ed i diritti proibitivi essere aboliti senza compenso: conservarsi però le prestazioni territoriali. I demani, appartenenti ai soppressi feudi, restare agli attuali possessori e le popolazioni conservare sui medesimi i loro usi civici fino alla divisione.”*³⁶

In quell'anno il ducato dei Marsi abbracciava i seguenti castelli e terre. *“Albe, Antrosciano, Atessa, Avezzano, Canistro, Capistrello, Cappadocia, Cappelle, Carsoli, Castello a fiume, Castelnuovo, Castelvechio, Cese, Civitantino, Civitella Roveto, Colle, Corcumello, Corvaro –Fara Filiorum Petri, Forme-Gallo, Luco, Magliano, manoppello, Marano, Massa, Meta, Morino, ORICOLA, Orsogna, Paterno, Penna, PERETO, Peschio Canale, Pe-*

³⁶ Bollettino delle leggi del Regno delle Due Sicilie. N° 130.

trella, Poggio S. Filippo, Poggitello, Pretoro, Rosciolo, S. Donato, S. Giovanni, S. Pelino, S. Anatolia, Sante Marie, Santo Stefano, Scanzano, Scurcola, Sorbo, Spedino, Tagliacozzo, Trasacco, Tornareccio, Tre Monti, Tubbione, Villa Romana, Villa Sabinese, Villa S. Sebastiano.” E tutti questi furono riconosciuti Comuni con amministrazione propria.

Con legge posteriore il nuovo RE stabilì: *“doversi i demani ripartire fra i condomini per essere posseduti come proprietà libere da coloro, ai quali sarebbero toccati. Assegnarsene alla Università quella parte che fosse più vicina alle abitazioni e questa doversi quindi ripartire fra i cittadini col peso del canone verso il Comune.”*³⁷

Con le leggi dell’11 novembre 1807, 28 novembre 1808 e 29 febbraio 1809 furono costituite commissioni speciali per conoscere senza appello le cause dei feudi e delle divisioni dei demani.

La Commissione Feudale con sentenza del 27 agosto 1810 tra Pereto, Castella fiume e Contestabile Colonna dichiara nello interesse del primo Comune *“estinto qualunque diritto di fida esercitato dal feudatario sulla montagna di Pereto conosciuta sotto la denominazione = QUATTRO QUARTI DI PERETO, o sia FONTE CELLESE e FONTE DELLA TRINITA’, la montagna medesima in tutta la sua estensione resta dichiarata proprietà libera ed assoluta del Comune di Pereto.”*³⁸

Con ordinanza del 13 febbraio 1811 il Commissario del Re Cav. De Thomas Giuseppe determina in tomoli 1275 il demanio ex feudale della Montagna SERRASECCA, che divide in tre parti, di cui due assegna al Comune di Rocca di botte ed una all’ex feudatario.³⁹

Fin dai primi tempi del suo Governo, Giuseppe Bonaparte aveva diviso il Regno di Napoli in 14 provincie ed in ognuna di essa aveva collocato un Intendente con l’incarico di vigilare sugli interessi dei Comuni. Ma era troppo evidente il bisogno di procedere ad una rettifica della circoscrizione [sic] di ogni provincia e ridurre i numerosi e piccoli Comuni in altri più vasti,

³⁷ Bollettino delle leggi del Regno delle Due Sicilie. N° 130.

³⁸ Bollettino delle sentenze feudali – 1810 N° 8 p. 941.

³⁹ Bollettino delle sentenze feudali.

riunendo più di essi ad altri Comuni centrali, corrispondendo meglio, per la posizione dei luoghi, ai bisogni amministrativi.

Gioacchino Murat – creato re di Napoli il 1° agosto del 1808, in sostituzione di Giuseppe Bonaparte, mandato a regnare nella Spagna da suo fratello Napoleone I°, ben presto comprese una tale necessità e con disposizione ministeriale fece dare ordine agli Intendenti delle provincie di procedere ad una provvisoria unione delle diverse Università. L'Intendente di Aquila, S. Colonna di Leca, tracciò un nuovo piano di circoscrizione per la sua provincia, piano che fu incorporato nella legge del 4 maggio 1811 e per la quale i paesi di Pereto, Roccadibotte ed Oricola formarono il Comune riunito di Pereto.

L'unione legale, imposta con un comando che non ammetteva discussione, non vinse le difficoltà topografiche, non fuse gli interessi, non accumulò le aspirazioni dei tre paesi, che da quell'epoca in poi furono concordi solamente nel desiderare e nel chiedere di separarsi di nuovo. Sono dei 18 novembre 1815 e 8 dicembre 1820 le istanze del popolo di Pereto; del 1816 e 1820 quelle di Oricola; del 6 dicembre 1820 quella di Rocca di botte.⁴⁰ Lo chiesero in altre occasioni; vi insistettero ad ogni nuovo ordinamento di Comuni; cercarono di ottenere quanto la legge concede alle frazioni.

Finalmente il voto tradizionale di quelle popolazioni, a distanza di circa 100 anni, attraversati con mirabile persistenza in quel pensiero fisso, fu soddisfatto mercé l'iniziativa parlamentare. La legge del 27 dicembre 1907 ha costituite in comuni autonomi le frazioni di Oricola e di Rocca di Botte.

⁴⁰ [Queste informazioni sono riportate anche dal Laurenti nel libro, *Oricola e contrada Car-seolana ...*]

Territorio

Sommario

Gli enti autarchici e loro classificazione. Il territorio è attribuito indispensabile dell'ente territoriale. La legge 27 dicembre 1907 riconosce ad Oricola e a Rocca di botte il diritto ad avere un territorio. Fede che meritano i catasti antichi,

Pereto ed il suo territorio, giusta il diploma di Re Ferdinando. Lite con l'Università delle Celle e sentenza 6 ottobre 1517 dell'Uditore Generale dello Stato di Tagliacozzo. Sentenza del 1692 del governatore Resta di Carsoli. Sentenza 27 agosto 1810 della Commissione feudale tra Pereto, Castellafiume e il Contestabile Colonna per la Montagna quattro quarti. Deliberazione 1° ottobre 1863 del Consiglio Comunale di Pereto e parere dell'agente demaniale Fallace.

Rocca di botte e Camerata, Oricola e Vallinfreda rispettivamente ai confini del Regno di Napoli e dello Stato Pontificio. Convenzione del 26 dicembre 1840 di rettifica dei confini fra i due Regni.

Bosco Sesera assegnato ad Oricola: Bosco Prataglia tolto a Roccadibotte e dato a Camerata. Lamenti di Roccadibotte per siffatto operato: parere del R. Giudice di Carsoli ed il catasto del 1570 dei beni del Monastero di Santa Scolastica di Subiaco. Sentenza della Commissione feudale del 13 febbraio 1811 con cui 2/3 della Montagna ex-feudale Serrasecca viene attribuita a Roccadibotte.

Demanio di Oricola e suoi confini.

Il territorio di Oricola determinato di accordo delle parti. Controversie tra Pereto e Roccadibotte per confinazione. Testimonianze di vecchi cittadini e pretese dei singoli commissari. Proposte dell'Ing. Torchi accettate e giustificate dal Commissario.

Il Comune è un ente autarchico. Dell'autarchia il Gierke dà la seguente definizione: *“il diritto di tutte le corporazioni, le quali di fronte allo Stato appaiono come individualità, di fronte ai membri, quali collettività.”*⁴¹

Come si scorge, vi sono varie specie di enti autarchici. A differenziarli, a classificarli si è fatto ricorso a svariati criteri: agli scopi, come fa il Blodig: alla natura di essi, come consigliano lo Stein in Germania, il Ducrocq, il Bathie, l'Hourion in Francia; il Maiorana da noi; allo imperium, cui si riferisce lo Iellinek che divide gli enti autarchici in attivi, dotati cioè del potere, membri perciò dello Stato; in passivi, provvisti di vantaggi giuridici minori.

La maggior parte degli scrittori, però, eleva a principium individuationis l'elemento del territorio. Il criterio del territorio – introdotto dal Gierke, ma da questo non portato alle sue ultime ed utili conseguenze; concepito in un senso molto più rigoroso dal Rosin, dal Preuss, dello Iellinek, dal Mayer – riesce a stabilire le principali differenze tra gli enti autarchici, come quello che si riverbera e sulla costituzione degli enti stessi, che di esso sono dotati, e sulla somma dei loro diritti e dei loro doveri, e sulla estensione del loro scopo e della sfera d'azione, e sulla natura ed estensione della appartenenza del singolo; sui vari punti insomma da cui può dedursi un vero criterio giuridicamente e praticamente e conclusivo di distinzione. Ed in base ad esso gli enti autarchici sono dal Rosin divisi in corpi territoriali – microcosmi dello Stato, comprendenti gli stati membri di uno Stato federale, e i Comuni – ed in corporazioni di diritto pubblico.

In Italia oltre al termine = corporazione territoriale = fu adottato anche il concetto che l'informa dal prof. Santi Romano, il quale appunto divide gli enti autarchici in territoriali – Comuni e Province – ed in istituzionali. Nei corpi territoriali, il territorio individua l'ente, così da costituirne un attributo naturale, un momento nella sua natura. Come non si può immaginare l'ente individuo senza il corpo, senza il fisico da cui è rivestito, così non si può concepire un Comune senza il suo territorio.

Non è a confondere il territorio con le proprietà private del Comune, che possono eventualmente trovarsi su territorio di altro Comune ed anche

⁴¹ [Nella relazione esiste il rimando alla nota, ma la nota non esiste]

all'estero, né con quelle demaniali. Il concetto di territorio non solo è più vasto, ma è anche di natura sostanzialmente diversa, in quanto serve ad indicare lo spazio entro cui e su cui si esplica la potestà del Comune, indipendentemente dagli altri diritti che ad esso stesso ed ai comunisti singoli possono appartenere: diritti, che avendo un ben diverso contenuto ed una diversa finalità, non possono con l'altro venire in conflitto, nonostante che si esplicino nello stesso spazio.

“Territorio di un Comune” definisce il Blodig *“è quel pezzo di terra su cui questo esercita il proprio potere nella stessa guisa che lo Stato nel suo.”*

Il territorio, commenta il prof. Marchi, lungi dall'assumere la semplice importanza di ambiente fisico, assume quello di elemento durevole, permanente, che determina l'individualità dell'ente nel tempo, fra il perpetuo cambiarsi dei suoi membri; che determina l'unità dell'ente nello spazio, estendendone il potere non solo su membri, ma anche sugli estranei ...

Il territorio ha la funzione di concretizzare il potere dell'ente sulle persone, indipendentemente da ogni considerazione di loro speciali qualità; di trascinare nell'ambito dell'imperium dell'ente tutte le persone che nel territorio medesimo abbiano posto il piede: di essere il fondamento dell'imperium degli enti.

Noi aggiungiamo che un Comune senza territorio non esiste. L'affermazione apparentemente contraria, che si riscontra in qualche pronunzia giurisdizionale, non si riferisce al territorio comprensivamente considerato, ma solo a quella parte che spesse volte si dice esterno, cioè fuori dell'abitato.⁴² Qualche altra volta sembra che quell'affermazione abbia riferimento ad uno stato di cose anteriore e venga adoperata per accennare al fatto che un Comune non ha un territorio originariamente proprio e che esso è sorto su quello che prima apparteneva ad altro comune, ma in seguito – come è naturale – divenne suo.⁴³ Si tratta di una semplice inesattezza di linguaggio che non deve indurre in errore. È bene rilevare, infine, che il potere territoriale dei Comuni è qualitativamente eguale a quello dello Stato, da cui si differenzia solo per quantità.

⁴² Forti – La funzione giuridica del territorio comunale pag. 80 e seguenti e decisioni ivi citate.

⁴³ IV° Sezione del Consiglio di Stato – Decisione 14 febbraio 1904 La legge 1904 colonna 1743.

Il territorio è, quindi, la prima condizione di una personalità amministrativa, è elemento essenziale per la vita di un Comune e la legge del 27 dicembre 1907 riconosce il diritto ad averlo ai Comuni di Oricola e Roccadibotte. La delimitazione, l'assegnazione di esso ai nuovi enti non è possibile se non ripartendo fra i tre paesi il territorio su cui Pereto esercita tuttora il suo potere municipale. Ciò è intuitivo, ma il Legislatore non credette di dettare le norme, in base a cui effettuare siffatta delimitazione; né il Governo – cui esplicitamente venne delegato il compito di attuare la legge – suggerì i criteri da seguirsi per tradurre in atto la norma di legge, limitandosi solo a richiedere dalla Prefettura la nomina di una Commissione Municipale, composta di uno o più rappresentanti di ciascun Comune, che pro equo et bono avrebbe dovuto risolvere tutte le questioni che sarebbero sorte nell'applicare la legge suddetta.⁴⁴

Senza norme precise, categoriche, in balia all'eccessivo amore pel natio loco se non a non mai dimenticate rivalità, la Commissione non fu in grado di assolvere il proprio compito,⁴⁵ che volle – a giudizio dell'autorità prefettizia – rimessa persona estranea e competente. Fu allora che la prefettura chiamò il Sig. Ing. Ludovico Torchi dell'Ufficio del Catasto a coadiuvare il sottoscritto, preposto allo studio di un progetto di divisione del territorio e di riparto del patrimonio fra quei tre Comuni, con incarico di riferire sulla linea di confine da stabilirsi fra Pereto e gli enti nuovi, da esso sorti.

Lavoro al certo difficile, non essendosi rintracciata alcuna pianta topografica dei singoli tre paesi, quando quali università avevano vita autonoma e distinta, né potendosi fare affidamento sui libri catastali del 1808, spesso incompleti, sempre non veritieri.

È pur vero che la IV^o Sezione del Consiglio di Stato ha voluto attribuire una certa efficacia ai libri catastali, che si presentano “*come il risultato di opera-*

⁴⁴ [In questo paragrafo della relazione è descritta la nascita della commissione municipale, ovvero la nomina dei commissari ripartitori del patrimonio]

⁴⁵ [In questa parte della relazione il relatore evidenzia che tra i commissari nominati per la ripartizione dei tre comuni non fu trovato un accordo e per questo fu nominato un commissario prefettizio, il quale si avvalse di un ingegnere, Ludovico Torchi, per la delimitazione geografica dei tre comuni]

zioni che da una parte accertano consistenza di beni e di proprietà e dall'altra identificano una estensione di territorio dentro la quale le proprietà si aggruppano per configurare anche nei riguardi finanziari ed economici quella cerchia politica com: in cui il catasto fissa i suoi elementi di esame e di accertamento” onde “non è possibile disconoscere che il riparto catastale influisce potentemente sul riparto comunale e l'uno trae dall'altro giovamento e misura.”⁴⁶ Di questa massima, non conforme del resto alla sua premessa e per cui il catasto come non è prova di proprietà nei rapporti ordinari, così non è nemmeno una vera causa efficiente di riparto territoriale, non può servirsi chi studia gli atti del Comune di Pereto. Ed una prova convincente l'offre nella sua relazione il Sig. Ing. Torchi.⁴⁷

Si chiese con insistenza la delimitazione dei nuovi territori in base al vigente catasto del 1808, ma gli stessi commissari si affrettarono a far noti gli errori che questo contiene a danno delle due frazioni per concludere essere esso documento non veritiero e perciò non probatorio. “*Quei di Roccadibotte sostennero*“ riferisce l'Ing. Sig. Torchi “*che sol pel fatto che una proprietà o parte di essa è compresa in una delle sezioni I e G del catasto vigente di Rocca di botte debba perciò appartenere a questo territorio. Fu ribattuto in proposito che nella Sezione D, Oricola, i N. 41. 45, 46. regione Casette o Mole, posseduti dal Sig. Vicario Adv. Carlo per acquisto fatto da Picone Andrea, sono invece compresi nel territorio di Pereto: che i N. 46. 47. stessa regione e sezione appartenenti al SS. Crocifisso di Pereto, sono pure nel territorio omonimo e che per altri esempi analoghi si fossero pur rivolti al Sig. Emilio Santese – uomo di ben nota capacità al riguardo e di onestà indiscussa, che gliene avrebbe dati e dimostrati a piacimento.*”⁴⁸

Fra mille incertezze, per mancanza di documenti, fra le pretese esagerate dei Commissari, basate su testimonianze esagerate di vecchi che dicevano di ricordare termini e piante e strade più non esistenti, il Sig. Torchi ha assolto il compito suo, proponendo la linea di confine fra i tre paesi. Questo lavoro noi

⁴⁶ IV° Sez. del Cons. di Stato. Decis. 5 aprile 1895 in Manuale Astengo 1895 p. 187.

⁴⁷ [Il Torchi è l'ingegnere che fu chiamato per delimitare i confini e produrre una sua relazione]

⁴⁸ [Il Torchi incontra delle difficoltà a delimitare i confini basandosi sui documenti e sulle informazioni fornite dai commissari]

dobbiamo esaminare, completandolo prima, coll'espore la vera configurazione di tutto il territorio oggetto di ripartizione in confronto con i Comuni limitrofi.⁴⁹

Con diploma del 1482 Re Ferdinando I° stabilì il tenimento e i confini di Pereto;⁵⁰ diploma registrato nel Libro IX de Privilegi al foglio LXI della R. Cancelleria. Ma non furono essi rispettati.

Sorse lite di confinazione con la Università di Celle, terminata con sentenza definitiva 6 ottobre 1517 iuris ordine servata emessa nell'accordo delle parti dall'Uditore Generale dello Stato di Tagliacozzo Bernardino De Amicis. Nella sentenza è detto *“che li confini e tenimento fra le Celle e Pereto siano questi. In primo dal Sasso là da Monte romano fino a Capo la Selvagrossa sotto lo largo di Monte romano per diritto al colle Fannelli e per diritto al Colle Santa Croce seguitando per diritto fino al Fosso della Chiavica, come acqua pende verso Pereto sia degli uomini et Università di Pereto; da questo in là verso Le Celle sia degli uomini et Università delle Celle e da detto Fossato della Chiavica fino al Fossato delli Scatrafossi per lo Fossato giù fino alli Cerri di Pereto, inclusi detti Cerri per l'Università di Pereto fino al Fosso della Valle dei Tesavi per la strada che va dalle Celle a Pereto, venendo per lo culmine di Colle delle Sodine e da quello per lo Colle dello Perchieto [?] calando diritto per lo Fossato della Chiavica in là verso Pereto e dal Colle ut supra conforme verso le Celle sia della Università delle Celle.”*⁵¹

E non furono queste le sole controversie: ne troviamo altra pel promiscuo risolta con sentenza del 1612 del Governatore di Carsoli Resta: altre nel 1701, nel 1717, e negli anni 1761 e 1796 si svolse un processo a Napoli per diritto sulla Fonte e Montagna Fonte Cellese.

⁴⁹ [Il Torchi, utilizzando la poca documentazione esistente, le testimonianze di alcuni anziani dei tre paesi e la morfologia del terreno, definisce i confini. L'avvocato Pugliese nella sua relazione analizza come primo tema proprio le delimitazioni dei confini definiti dal Torchi. Da questo punto della relazione l'avvocato Pugliese analizza i confini dei tre comuni]

⁵⁰ [Dovrebbe essere il diploma datato 3 marzo 1482]

⁵¹ [Relativamente a questa sentenza esiste una mappa del territorio di Pereto con i suoi confini]

La sentenza della Commissione feudale 27 agosto 1810 riguarda Pereto, Castellafiume e Contestabile Colonna, per la Montagna quattro quarti. Riassume i fatti e dispone la sentenza nel modo che segue:

Tra Comuni di Pereto e Castello a Fiume in Provincia di Abruzzo Ulteriore secondo, patrocinati dal signor Romoaldo de Horatiis;

È l'Contestabile Colonna, patrocinato dal signor Tommaso Bucci; Sul rapporto del signore Giudice Martucci.

I Comuni di Pereto e Castello a Fiume han dimandato in Commissione contro il Contestabile Colonna, cioè

Pereto.

1. Revindica della montagna comunale denominata i Quattro quarti di Pereto, o sia Fonte Cellese e Fonte della Trinità.
2. La revindica del mulino.
3. L'abolizione di duc. 83 annui a titolo di gentileschi.⁵²
4. Il pagamento della decima e doppia decima,⁵³ e quello della bonatenenza.⁵⁴

Il Comune di Castello a Fiume ha chiesto poi.

1. L'abolizione di tutte le prestazioni finora esatte dal feudatario a titolo di bagliva,⁵⁵ gentileschi, fiscali, ed adoa⁵⁶ in feudo.
2. L'abolizione della prestazione di salme dieci di grano per causa del mulino.

La Commissione, il Regio Procuratore generale e le parti intese;

Considerando relativamente alla montagna pretesa dal Comune di Pereto;

Che per le proprietà della montagna controversa il feudatario non ha tra le carte fiscali alcun documento possessivo, capace di stabilire in suo favore l'idea della proprietà, nella quale egli cerca di mantenersi;

⁵² [Il *gentilesco* era una tassa nobiliare]

⁵³ [La *decima* era un tributo corrisposto a favore della Chiesa. Inizialmente corrispondeva alla decima parte degli introiti o proventi economici. La *doppia decima* è il doppio della decima]

⁵⁴ [La *bonatenenza* era una imposta fondiaria che i baroni del Regno di Napoli pagavano al comune per i loro beni non feudali]

⁵⁵ [La *bagliva* era l'esazione di diritti da parte delle autorità preposte per applicazione di bolli alle bilance, alle stadere, in base alle unità di misura usate nel luogo]

⁵⁶ [L'*adoa* era il servizio militare]

Che i soli documenti che si riscontrano a suo vantaggio sono due convenzioni sfornite di tutti i solenni, una del 1633, l'altra del 1771, per le quali l'Università, rinunciando a qualunque altra ragione sulla montagna, conserva per se il diritto di pascere, legnare, falciare e seminare senza alcuna prestazione;

Che queste riserve fatte dal Comune in due convenzioni successive sono segnali del suo antico dominio sulla montagna; piuttosto che delle servitù costituite sulla proprietà feudale, prova che il diritto di fida⁵⁷ rilasciato al feudatario non fu che il risultato della giurisdizione bajulare.⁵⁸

Considerato che i diritti di bagliva sono estinti per la legge e che la proprietà della montagna deve rimanere libera nelle mani del Comune.

Considerando relativamente al mulino,

Che egli è portato in tutte le carte fiscali, di cui il processo è fornito;
Che il mulino appartiene quindi al feudatario.

Considerato su' gentileschi,

Che estinta la prestazione cui il Comune soggiace, tuttociò che la legge permette di accordare al feudatario è la conservazione dei canoni convenuti su questi beni con pubblici strumenti di concessione.

Considerando per quel che concerne la decima burgensatica⁵⁹ e la bonatenza,

Che il pagamento è di diritto.

Considerando sulle istanze dedotte dal Comune di Castello a Fiume,

Che tutti i diritti di bagliva, fiscali ed adoa son caduti per la legge.

Che pe' gentileschi le disposizioni della legge sono da per tutto le medesime.

Che pel mulino la prestazione non può essere che il risultato dell'assurda feudalità delle acque, che la legge più non riconosce.

⁵⁷ [Il *diritto di fida* era la tassa per far pascolare degli animali sui territori demaniali o del feudatario]

⁵⁸ [La *giurisdizione baiulare* era il diritto di imporre dei pesi nei confronti dei sudditi]

⁵⁹ [La *decima burgensatica* era la tassa per la proprietà dei borghesi]

Dichiara e decide pel Comune di Pereto che,

Estinto qualunque diritto di fida esercitato finora dal feudatario sulla montagna di Pereto, conosciuta sotto le denominazioni di sopra riportate, la montagna medesima in tutta la sua estensione resta dichiarata proprietà libera ed assoluta del Comune di Pereto.

Rimane il feudatario assoluto dalla revindica del mulino.

Che abolita la prestazione pe' gentileschi, sieno salvi al feudatario i canoni convenuti co' possessori di questi beni in virtù di pubblici strumenti di concessione,

Paghi il feudatario la bonatenenza e gli altri pesi fiscali, la decima compresa, e se ne commetta la liquidazione e calcolo al razionale Cenni.⁶⁰

E pel Comune di castello a Fiume,

Dichiara

Abolite in esecuzione della legge tutte le prestazioni a titolo di bagliva, fiscali ed adoa feudale.

Applicabili pe' gentileschi di Castello a Fiume le disposizioni date per quelli del Comune di Pereto.

Abolita infine la prestazione delle salme dieci di grano l'anno per causa del mulino.

Sorse con Castellafiume controversia per il possesso della suddetta montagna rivendicata al Colonna e di cui Pereto voleva avere più larga estensione. Ma in seduta del 10 ottobre 1863 il consiglio Comunale, su proposta dell'agente demaniale del Mandamento di Carsoli D. Vincenzo Fallace, deliberò *“definita ogni controversia col Comune di Castellafiume ed essere pienamente contento questo Comune del possesso che gode dei 4/4 di Pereto, Fonte Cellese e Fonte della Trinità.”*

Altre questioni di confinazione tra Rocca di botte e Camerata, tra Oricola e Vallinfreda; questioni gravi perché uscivano dalle solite competizioni di Comune con Comune ed erano controversie di confinazione tra il Regno delle Due Sicilie e lo Stato Pontificio. E furono esse definite dal rappresentante dei due stati e con convenzione del 26 settembre 1840, pubblicata addì 5

⁶⁰ [Il *razionale* era un controllore, in questo caso il suo cognome era Cenni]

aprile 1853. In base ad essa furono apposti i segni lapidei. Nel regno fu compresa la Macchia Sesera di proprietà di Oricola, confinante con Vallinfreda. Rocca di botte si vide tolto dal proprio territorio terreni di sua proprietà e il demanio “*Prataglia*”.

Di questo torto ebbe presto a lamentarsi il Sindaco di Pereto che con lettera del 12 settembre 1863 N° 218 così scriveva al Sottintendente del Distretto di Avezzano: “ ... sono a dirle colla possibile chiarezza che nella denominazione della nuova linea di confine col Pontificio al riunito Comune di Rocca di botte è stata falciata buona parte del territorio per consegnarsi all’Estero, che nell’atto Sovrano de’ 7 agosto 1852 riguardante le cessioni che fa il nostro regno al N° 8 trovansi descritte così: Il territorio compreso tra Pianella Catale e Sterparelle e prosiegue per Colle Chiavelli, Cima di Monte Macchio sino al Colle Civitella tra Cervara e Camerata (Pontificio) Rocca di botte (Regno). Ora nella estensione di tal punto di territorio ceduto, il Comune replicato di Rocca di botte possiede a titolo di proprietà patrimoniale alcuni fondi di diversa estensione su cui annualmente paga il Dazio fondiario”

La deliberazione consigliare suaccennata dice quanto segue sullo stesso oggetto: “*Questione tra Rocca di botte e la Camerata – Stato Pontificio sul Confine. Due volumi di carte scritte (è l’agente demaniale Fallace che riferisce) trattano di questa contesa. Nel primo esistono riclami e dichiarazioni, copie autentiche di titoli, rapporti ufficiali, suppliche dei naturali di Rocca di botte, disposizioni delle Autorità Provinciali e Distrettuali per rimuovere gli abusi che si commettono dai naturali dalla Camerata (Stato Pontificio), verbali ed accessi di autorità costituite e rimarchevoli si nota nel foglio 7 Vol. II una deliberazione degli otto febbraio 1809 di questo Decurionato sul modo come risolvere la questione, approvata con reale rescritto de’ 28 marzo 1809, esistente al foglio 15 di detto volume. Poteva essere definitivamente assodata ogni controversia quando per ordine del passato Governo di Napoli vennero situati i termini lapidei di demarcazione: i quali divisero questo territorio con quello Pontificio, sanzionato con il Decreto Sovrano del 7 agosto 1852, e con gli atti solenni del 31 agosto e 5 settembre stesso anno, locchè gli Altissimi Regi Commissari prendeano formale possesso dei tenimenti lungo questo confine e se ne redigeva all’uopo dal Sindaco di Pereto apposito verbale per la pubblicazione e deposito degli atti di consegna*

finale e presa di possesso, documenti tutti che ordinatamente si rinvennero custoditi in questo Archivio; ma invece persistono ancora e son tornate a rivivere doglianze e giusti reclami per parte di Rocca di botte in ordine alla suaccennata erronea confinazione, stabilita in Agosto 1852 con Camerata-Stato Pontificio perché lesiva ai diritti ed alle proprietà di assoluta spettanza di questo Comune e non mai della Camerata. Che anzi a relazione del Consigliere Fulgenzi di Rocca di botte trovo bene acconcio ritornare alla memoria delle SS. LL. fatti positivi avvenuti nel 1853 in poi. Il Sig. Fulgenzi, trovandosi egli fittuario della Montagna di Prataglia, di proprietà di Rocca di botte, la quale trovasi a contatto e confine della Camerata e di Cervara, ben si avvide del modo con cui venne defraudato il proprio Comune, lesa immensamente di una significativa estensione di terreno per effetto dei termini posti erroneamente nella confinazione tra il regno di Napoli e lo Stato Pontificio ed in contrade nove nell'interno del Regno, affatto estranea dai locali fin dove si estendeva l'esercizio dei diritti di proprietà per lo in anzi, le quali erano precisamente quelle denominate Colle di Civitella; Strada Romana, Grotte di Uracchio, S. Bartolomeo, Colle di Mezzo, Serra de' Casali, Bocca di Fioio ed il Fosso.

La Camerata quindi e Cervara profittando appena stabiliti i novelli confini, nel 1852 degli errori commessi a danno di Rocca di botte, principiarono tosto ad esercitare tutti i diritti di proprietà, fruendo dei pascoli e dei seminatori, che nel distacco territoriale avrebbero potuto, per giustizia tirando indietro ai locali menzionati i confini, attribuire e lasciar liberi a prò dei cittadini di Rocca di botte. Vennero per l'oggetto avanzati esposti e reclami alle Autorità distrettuali, e nello interesse del fittuario predetto Fulgenzi venne in Subiaco (Stato Pontificio) incoato un giudizio un giudizio ivi discusso e quindi portato innanzi il Consiglio di Intendenza in Aquila, affine di ottenere l'abilitazione coll'essere esonerato dall'intero pagamento dell'affitto, co una diminuzione alla cifra stabilita nelle subaste, poiché venne a mancargli la cosa locata. Il Consiglio d'Intendenza vi fece pieno diritto, abilitando il Fulgenzi a pagare a questo Comune l'affitto indetto, colla diminuzione di annui docati ottanta, avuto riguardo alla positiva occupazione fatta a prò del Pontificio sulla confinazione seguita, colla rivalsa pure dell'indebito pagato per lo innanzi.

Sopra la materia dedotta in questo articolo io sono di parere che nello interesse di questo Comune, nei modi di legge incoarsi formale giudizio dei fondi sul Demanio Prataglia contro i Comuni di Camerata e Cervara (Stato Pontificio) col formare preventivamente analogo dettagliato [sic] rapporto al Sig. Prefetti della Provincia, ottenendo [sic] dal medesimo le relative istruzioni, massime in fatti di procedura per le norme a tenersi, perché si tratta di far valere giuridicamente i propri diritti in un Regno Estero.”

Ed il Consiglio “Considerando che il parere manifestato dallo Agente sopra la materia esposta è consono ai principi dell’equità e della legalità e tende al miglioramento e ad avvantaggiare gli interessi di questa Amministrazione Comunale, all’unanimità delibera che il Sindaco forma oggetto di speciale rapporto sopra questa materia al Sig. Prefetto della Provincia e dal medesimo ottenga le analoghe particolari istruzioni al riguardo, convenendo agli interessi di questo Comune di sperimentare e far valere tutti i suoi diritti di proprietà sul Demanio Prataglia, di cui venne lesivamente privato anche per via d’intrighi con la erronea confinazione posta sul confine Pontificio.”

Non so se furono chieste all’Autorità le desiderate istruzioni, né se questo vennero date. Risulta dagli atti che l’Intendente Borbonico Dommarco aveva già nel 1853 rivolta la sua attenzione sulla controversia, chiedendo notizie e spiegazioni, che furono date dal R° Giudice di Carsoli con lettera del 18 agosto 1853 N° 440, del tenore seguente: *“Da tempo immemorabile la estensione di terreno compreso nella Montagna detta Prataglia si è appartenuta sempre al Comune di Rocca di botte, la quale ora per effetto della novella confinazione è passata la maggior parte fra i domini della Santa Sede. A comprovare tale asserto, il Comune, senza ricorrere a documenti scritti invoca a suo beneficio il possesso continuo, non interrotto, pacifico ed a titolo di proprietà per oltre 40 anni. Che sia e sia stato in possesso risulta dalle subaste, colle quali ha dato in fitto e disposto a suo piacimento degli erbaggi, senza che vi fosse stato obbietto di alcuna controversia, giusta ho attinto da persone probe, sopra luogo e dagli archivi comunali; meno per le occupazioni violenti di tratto in tratto verificatesi da parte dei naturali di Camerata, collo incendio prima e poscia col cesinare;⁶¹ precisamente tanto si praticava nel 1813, 1840, e 1849.*

⁶¹ [Il termine *cesinare* significa dissodare, lavorare la prima volta un terreno ed in particolare dei monti e delle colline ripide]

Per essa montagna giammai la dativa⁶² è stata pagata al Pontificio Avendole rassegnato il diritto nel Comune di affittare le erbe ne viene di conseguenza che il suddetto immobile sia bene patrimoniale e non già di demanio pubblico. Ciò nonostante nel Catasto provvisorio è riportato come quest'ultima categoria.”⁶³

Il Comune di Cervara, dal canto suo, affermava essere stato il possesso di Rocca di botte sulla Montagna “*non pacifico, ma illegale, violento e questionato, perché usurpato con prepotenza ed inganni*”, sostenendo che il vero confine tra Cervara e Rocca di botte era la sommità della Macchia Mandarina, ossia monte Serraspina, come acqua pende, e questo risulta dal seguente documento estratto dal “*Registro Massimo dei beni e diritti posseduti dal Monastero di Santa Scolastica di Subiaco nei paesi dell'Abbazia, compilato nel 1570, nella descrizione dei beni della Cervara a Corte 179.*”

Dice il documento: “*La Macchia Mandarinina – Possessio in territorio Castri Cerbariae in dicta contrada capacitatis cupparum quator cum culto et inculto, iuxta Territorium Rocchae della Botte ab Aquilone: iuxta bona Ecclesiae Sanctae Mariae Cerbariae ad oriente; iuxta bona Dominici de jannaritto ad occidente: iuxta bona haeredum Gregorii Tinti a pede. Possessio in dicto territorio et dicta contrada capacitatis cupparum duodecim in circa laboratium. Cum alia terra inculta, mediante via pubblica quae via dictur = la via che va alla Camerata = iuxta bona haeredum Tulli Rosati Creci et bona Joannis Gregori Tinti a meridie; iuxta bona Donati Francisci Luciae a pede; iuxta bona Francisci Nocentii et bona Rosati Moscatelli ad oriente. Iuxta confinia Castri Rocca di Botte in summitate Macchiae Mandarinae ut aqua pendet. Juxta bona haeredum Luciani Tinti ab Occidente.*”

A seguito della legge abolitiva della feudalità, Rocca di botte si ebbe in proprietà parte della montagna di Serrasecca, prima posseduta dalla famiglia Colonna, Signora di quei luoghi. La suddetta montagna della estensione di tomoli 1275 confina a Levante con la Montagna Dogana di Tagliacozzo, a

⁶² [La dativa era l'imposta fondiaria]

⁶³ E giustamente secondo noi, giacché è errato desumere la natura di un bene immobile dal suo uso. La legge del 16 consente l'affitto de' beni demaniali, nella parte superflua agli usi civici.

Ponente con il demanio comunale di Rocca di botte, a Mezzogiorno con il Comune di Camerata ed a Settentrione con Pereto.

Con ordinanza del 13 febbraio 1811 il Cav. De Thomasis ordinò la divisione di Serrasecca in tre parti di egual valore e di eguale bontà, di cui doveva attribuirsi al feudatario Principe Colonna e le altre due al Comune di Rocca di botte, disponendo di doversi osservare il solito rispetto all'uso delle acque. L'incarico della divisione della montagna con l'apposizione dei termini lapidei fu affidata all'agente demaniale Giuseppe Paoletti, che nelle operazioni fu coadiuvato dal perito Andrea Sfardella e di tutto si redasse apposito verbale, in cui leggesi quanto appresso: *“Di fatti in detto giorno (24 marzo 1811) ci siamo tutti trasferiti nella montagna e profittando del beneficio del luogo, attesi i segni esistenti, ed indizi avuti dalle parti interessate, tenendo presente la decisione, e provvidenza sudd.; ho rilevato che la Montagna ex feudale di SERRASECCA confina a ponente col Demanio Comunale denominato la Montagnola, e principia dalla scrima di un monticello del locale Valle cicutana, e girando la linea retta a dirittura di essa Valle propriamente in un risalto di alcune rupi si trova piantato un termine a forma quadrata di una pietra viva colla distinzione della lettera R. verso la Montagnola di Rocca di botte, e colla colonna verso Serrasecca. Successivamente in corrispondenza al detto termine se ne trova piantata un'altra pure in forma quadrata colla medesima distinzione ed anno indicati, come sopra, colli quali due termini corrisponde un altro triangolo, dove si rompe la linea retta, e si tira l'altra linea trasversale colla distinzione di una Croce, e colla lettera ed arma come sopra. Seguendo la detta linea trasversale dalla parte di mezzogiorno confina colla Montagnola, che attacca alla Camerata Paese dello Stato Imperiale fino al locale MONNA DELL'ORSO, che divide la Montagna di Serrasecca dalla così detta DOGANA, e Montagna della Maddalena fino alla Montagna di Pereto, colla quale confina detta Montagna di Serrasecca dalla parte di Settentrione.*

Circoscritto in tal modo il territorio di detta Montagna di SERRASECCA, si è venuto all'operazione della divisione. Dopo un lungo dibattimento fra le parti interessate, hanno finalmente fra di loro convenuto nella seguente linea di demarcazione dicisoria di detta Montagna di SERRASECCA fra il Comune, e l'ex feudatario predetto la quale linea principia dalla parte di

Settentrione dal confine colla Montagna di Pereto, dove non si è potuto piantare alcun termine divisorio, per esservi un bosco inaccessibile, e siegue in linea retta fino a capo il bosco, e propriamente fino ad un monticino, ch'esi-ste fra le due Vallette, dove si è piantata una colonnetta di forma quadrata colla distinzione della lettera R. dalla parte di Rocca di Botte, e dalla lettera C. dalla parte dell'ex feudatario Colonna; da dove seguitando direttamente giù per il Monticino in distanza di circa un quarto di miglio si è piantata l'altra colonnetta pure di forma quadrata in cima di una catena di pietre coll'indicazione delle suddette lettere; e finalmente seguitando sempre in li-neia diretta a piedi della montagnola si è piantata una terza colonnetta pari-menti di forma quadrata coll'indicazione pure delle suddette lettere R, dalla parte di Rocca di Botte, e la lettera C. dalla parte di detto ex feudatario Colonna.

Ed in tal modo hanno concordemente convenuto, e si sono di comune con-senso piantati i suddetti termini di pietra, come sopra, dichiarando esse parti, che quelle due parti confinano a ponente colla Montagnola di Rocca di Botte appartenghino alla Comune stessa, e l'altra porzione dalla parte di Levante debba appartenere all'ex feudatario Colonna. Hanno ancora con-venuto, che l'acqua del fosso di Fioggio resti comune, e che a tale effetto sia libero il transito tanto al Comune, che all'ex feudatario del solito tratturo denominato, il Casalitto, spettante in virtù della presente divisione all'ex feudatario, e pochi passi distante dalla detta linea di demarcazione, che con-fina a Mezzogiorno colla montagnola; ed imbocca al rimanente tratturo della montagnola stessa fino al fosso predetto. E così si è terminata amiche-volmente detta decisione. Se n'è perciò da me redatto il presente, di cui si vanno a dare le rispettive copie alle parti interessate, rimettendosi l'origi-nale al signor Cavaliere Commissario, per attendersene quell'approva-zione, che stimerà dare.

Fatto in Rocca di Botte li 9 settembre milleottocento undici = Antonio Mar-tire Eletto ho convenuto come sopra = Baldassarre Lanciani Agente ho con-venuto, d.s. = Zaccaria Santelli Decurione = Giuseppe Ciacciavicca Decu-rione = Giuseppe Paoletti Agente Demaniale = Dietro tutto ciò questa Com-missione approvando la divisione del dedotto demanio fatta di accordo, e senz'alcuna discrepanza delle parti, ordina, che la medesima si osservi ai

termini del preinserto processo verbale = Fatto in Chieti oggi li 20 Ottobre 1811 = Giuseppe De Thomasi = “

Anche Oricola ha il suo demanio – confinante coi Comuni vicini: demanio così descritto dall’agente Paoletti Giuseppe in un suo verbale del 5 ottobre 1810. *“Il Comune di Oricola possiede un demanio comunale, il quale è in parte coltivato ed in parte incolto, cespuglioso e boscoso. La parte culta, incolta e cespugliosa è divisa in molti pezzi e sita in diversi luoghi del territorio. Detto territorio confina a levante col Comune di Pereto, a ponente con Riofreddo dello Stato Romano a mezzogiorno coll’Università di Rocca di botte ed a settentrione col Comune di Carsoli.*

Il bosco è sito nei piani, confinante dalla parte di ponente con Vallinfredda dello Stato Romano e dalle altre parti coi particolari cittadini. Lo stesso consiste in quercie, cerri, faggi, carpini, ecc.

Dall’affitto dei terreni seminatori che siegue in ogni triennio previ atti di subasta, la Comune ritrae circa annui ducati cento: dal taglio del bosco nel corrente anno ducati centonovantanove e grana novantacinque.

I cittadini poi esercitano in tutto il demanio i diritti di pascere, di legnare e pernottare.

La parte culta è di circa tomoli sessantacinque.

Il bosco è di circa tomoli cinquecento e la parte incolta e cespugliosa è di circa tomoli centonovanta.”

Resta così bene circoscritto il territorio dell’intero Comune di Pereto in relazione con quelle dei Comuni limitrofi, quali Castellafiume, Tagliacozzo, Carsoli, Arsoli, Camerata Nuova, Vallinfredda, Riofreddo.⁶⁴ E con facilità, nell’accordo delle parti si è circoscritto il territorio della piccola Università di Oricola, confinante con Pereto e con Rocca di Botte. Il verbale del 2 novembre u° s° parla dei termini che siffatto territorio individuano e così dice: *“Che la confinazione del territorio tra Pereto ed Oricola procede nel massimo accordo, ed i confini stessi consistono in una linea che è designata dai seguenti punti, e dei quali, in alligato al presente verbale, sarà dato lo schizzo schematico rappresentativo della linea di confine.*

Parte il confine col primo punto segnato col N° 1 ad un palo della staccionata esistente nel fondo colfarolo di proprietà Vicario, e precisamente nella

⁶⁴ [I comuni limitrofi qui descritti si riferiscono al comune di Pereto prima del distacco delle due frazioni]

località ove incomincia il confine del territorio comunale di Carsoli e Pereto.

Da questo punto, ad una distanza di circa metri trecentocinquanta, con direzione a sud, trovasi su di una pietra piramidale segnata col N° 2 il secondo termine che è nella proprietà dell'Arcipretura di Oricola. In direzione verso ovest, alla distanza di circa 300 metri, trovasi nello stesso terreno, su di una pietra prismatica, a sezione rettangolare, il termine N° 3.

Da questo, in direzione verso sud, distante circa 150 metri nel terreno di Francesco Giustini e fratelli, su di una pietra prisma triangolare, segnata in minio, trovasi il 4° termine. A sud-est proseguendo per circa 300 metri sul ciglio della scarpata destra della strada comunale che va verso Pereto, è fissato il 5° termine, in modo che esso sta sulla perpendicolare innalzata sulla metà della linea che congiunge due pali telegrafici segnati con una croce a minio nelle facce interne. Proseguendo ancora a sud est, dopo circa 500 metri su di una colonnetta obliqua, sita nella mulattiera che dall'immagine va a ponte Riodentro, si è posto il termine N° 6; e nella stessa direzione, dopo circa 200 metri, nel fondo degli eredi Maccafani, in contrada solone o valle S. Giusta, su di una colonnetta rovesciata si è posto il termine N° 7.

Nella stessa direzione, inclinando ad ovest, distante circa 500 metri, nel terreno di Francesco Sciò fu Giuseppe, su di una colonnetta con croce superiormente, si è posto il termine N° 8; e nella stessa direzione, inclinando ad ovest circa 400 metri dopo, su di una pietra smussata a prisma rettangolare, nella proprietà degli eredi Sebastiani di Riofreddo, si è posto il termine N° 9.

Continuando ad inclinare ad ovest, a circa 280 metri dopo, nella contrada Cerreta, in terreno di proprietà Vicario si è posto il termine N° 10, il quale costituisce un punto trivertice perché divide il territorio di Oricola da quello di Pereto e da quello di Rocca di Botte. Da questo punto, con direzione sud-ovest, dopo circa 500 metri, nella proprietà di Pietro Bonanni fu Francesco, detto Nasone, su di una pietra ellittica si è posto il termine N° 8 che è il primo che segna il confine dopo il trivertice tra Oricola e Rocca di Botte.

Da questo punto, circa 650 metri dopo, al di là del fosso secco, su di una pietra piramidale rettangolare, nella proprietà degli eredi Mori di Carsoli,

si è segnato il termine N° 7. Da questo punto la linea volta verso sud, traversa la strada obbligatoria di Rocca di Botte e va, dopo circa 600 metri nel Colle castagnone e foresta castellana di proprietà comunale, ove su una roccia è segnato il termine N° 6. Proseguendo verso ovest nella stessa località e traversato il colle medesimo, si trovano due colonnette marcate con magra coi numeri 5 e 4.

A distanza di circa 70 metri l'una dall'altra, e da quella N° 6 la linea di confine prosegue verso sud e, a distanza di circa 400 metri, su di una pietra provvisoria, entro piccolo scavo, sul colle fagotti, ove è un piccolo altipiano, senza roccia, si è fissato il termine N° 3. Proseguendo verso sud-est nella località colli, di proprietà comunale, fra molte altre, segnata, a distanza di circa 250 metri, una roccia col N° 2. Da questo punto verso sud, dopo circa 700 metri in linea retta, nell'aia di Giulio fu segnata col N° 1 una pietra piramidale attigua ad una colonnetta di confine provinciale, e che stabilendo il confine fra Oricola e Rocca di Botte, giunge al territorio di Arsoli.

Dopo questa descrizione di confini fra Pereto ed Oricola e fra Oricola e Rocca di Botte, i confini vengono riconosciuti esatti ed accettati dai Commissari di Pereto, di Oricola e di Rocca di Botte.

Controversia grave è sorta per identificare i confini tra Pereto e Rocca di botte. In mancanza di documenti, ascoltiamo a questo proposito la voce de' vecchi, raccolta in appositi verbali separatamente dai Commissari dei due paesi – ed ascolteremo poi anche le pretese dei rappresentanti di questi. Secondo quei di Pereto la linea di confinazione deve passare pel Casino Nocella. “*Quando ero bambino*” ha dichiarato Giustini Gaetano “*stavo a raccogliere la spiga con mio padre e Giuseppe Iacuitti diceva: io ho due terreni in queste vicinanze tutti e due dividono il confine col territorio di Rocca di botte nel sito ove è sorto il Casino attuale di Nocella e ricordo che accanto ad un frattone vi era la colonnetta di confine all'angolo della strada che ora non esiste.*” E come lui Santese Antonio fu Domenico di anni 76, Tittone Domenico di anni 80, Dondini Simone fu Berardino.

A questo confine altri ne aggiunge Cicchetti Domenico: “*Ricordo che i vecchi del tempo, quando lui era ragazzo, (ora egli ha 75 anni) dicevano che il confine passava per Pietrascritta e la pianta di licina che ancora esiste sulla*

falda del monte della Madonna dei Bisognosi.” Santese Antonio afferma che segna confine la Fontana di Fonte bagno, costruita quando egli era bambino. Giustini Gaetano invece osserva che il vecchio fontanile di Fonte bagno era in territorio di Pereto, mentre il nuovo è in territorio di Rocca di botte: quello e non questo segnava confine; e così anche Giuseppe Pelone e Ranati Berardino.

Dal canto loro quei di Rocca di botte affermano che il confine parte da dove finisce la costa della Montagna Serrasecca, cioè sotto le Pianelle, incluse, per i Colli Franchi ed in prossimità della Fontanella di S. Nicola termina al trifinio. Di Clemente Pietro fu Gaspare di anni 85 così depone: *“In quanto alla Montagna Serrasecca, Rocca di botte, comincia dalle Pianelle incluse e, secondo divide il declivio, va fino al piano della Maddalena. Per il piano il confine parte in direzione delle Pianelle e precisamente nel terreno Mari-Penna ed al di là dei tre maceroni situati nei Colli Franchi, al di qua della fontanella di S. Nicola termina alla colonnetta comune, situata precisamente nel Colle di Rientro.”* E così Carlo Fiori di anni 81, Pasquale Janni del fu Domenico di anni 87, Di Clemente Giovanni di anni 70. E Di Paolo Pietro fu Vincenzo di anni 77 conferma le disposizioni precedenti ed aggiunge: *“E perciò dalla configurazione topografica della Montagna Serrasecca è associata che il Mezzogiorno si appartiene in tenimento a Rocca di botte in relazione anche al declivio.”*

Dall’una parte e dall’altra pretese esagerate, ingiuste, man mano abbandonate. Casino Nocella, Pietrascritta, Fontebagno località tutte riconosciute appartenenti al territorio di Rocca di botte. Colli Franchi con parte delle Pianelle rientranti in quello di Pereto. Nell’abbozzo N° 3 vi è un grafico delle pretese di ciascuno dei due Comuni con la linea che in via di transazione propose il Sig. Ingegnere Torchi. La proposta conciliativa non venne accettata da quei di Rocca di botte che se non guadagno di altro territorio certamente la conferma della linea divisionale pretesa si ripromettevano dallo studio di atti e di piante antiche, che, secondo notizia avuta, erano custoditi nell’Archivio Provinciale.

E compì questo studio il Sig. Ing. Torchi, ma da esso si venne a desumere che – contrariamente alle pretese di quei di Rocca di botte – la contrada = Colli Franchi = si apparteneva completamente a Pereto e nel catasto del 1617

era riportato per una estensione superiore a quella che attualmente essa ha in atto. Siffatto accertamento indusse l'Ingegnere a variare ancora la linea di confinazione dapprima proposta, e con evidente danno di Rocca di botte. La quale a mezzo dei suoi rappresentanti ha accettato la linea proposta con riserva.

Dice il verbale: *“I commissari di Rocca di botte protestano perché i commissari di Pereto non hanno accettato i punti di confine dalla Madonna dei Bisognosi al terreno detto Pianelle, e propriamente dal N° 51 al N° 58 e che i Commissari di Rocca di botte ritengono debbono ritenersi piazzati definitivamente, anche perché due guardie rappresentanti il Comune di Pereto sarebbero a loro avviso, rimasti soddisfatti. Accettano soltanto i confini messi sulla cima della montagna dal 1 al 50 e sottoscrivono il presente verbale incondizionatamente nei rapporti di Oricola.*

Il Commissario Ing. Torchi dichiara che fin dal primo punto, N° 51 presso il convento dei bisognosi, la guardia Pietro Jannola fu ben lontano dall'accettare quel punto proposto dai rappresentanti di Rocca di botte. Talchè egli ha subito dichiarato ai rappresentanti di Rocca di botte di porre provvisoriamente il termine nel punto richiesto, per non lasciare la località senza un punto, nella speranza che la questione potesse trovare una soluzione nel consenso dei rappresentanti di Pereto, ma che però egli stesso, mettendo i punti provvisoriamente, faceva riserva di mutarli a quando non fossero accettati dai rappresentanti di Pereto, ed aggiunge che egli perfino quando mise i punti di confine nel terreno detto le pianelle egli faceva maggiore e più espressa riserva per i punti stessi, non riuscendo i rappresentanti di Rocca di Botte e di Pereto ad intendersi sulla natura, spazio e denominazione del luogo suddetto delle Pianelle. Quindi anche il punto 56 come gli altri precedenti e susseguenti, non furono definiti ma provvisori; onde non è esatto, né conforme al vero quanto asseriscono i Commissari di Rocca di Botte. Per conseguenza, nel dissenso delle parti, egli, quale commissario, unisce al presente verbale uno schizzo schematico topografico dei confini, quale egli nella sua coscienza e scienza, ed in base ai documenti e indicatori locali, crede debbano costituire la linea giusta, naturale e conveniente di divisione del territorio dei paesi di Pereto e Rocca di Botte, salvo alle parti di avvalersi, se e come per legge, dei mezzi che crederanno opportuni per impugnarlo. Il Commissario di Rocca di Botte signor Pio Nocella, che unico

e solo assisteva all'opposizione dei punti di confine dal N° 51 al 58 dichiara che solo un punto, il 56, fu contrastato dalla guardia di Pereto, ma che negli altri punti fu consenziente.

Il Commissario Torchi replica dichiarando che fu per l'applicazione del 1° punto, cioè del 51 che si dovette spostare l'andamento di tutti i restanti punti, punti, che egli mise colla speranza che di un tal fatto i rappresentanti di Pereto avessero potuto dargli venia, ed avessero quindi concesso a Rocca di Botte una tal linea di confine.

I rappresentanti di Pereto, udite le proteste dei commissari di Rocca di botte e le dichiarazioni dell'ingegnere commissario, dichiarano che essi non potevano né possono accettare i punti di confine portanti i numeri dal 51 al 58 perché detta linea, a loro avviso non sembra naturale, né è la conseguenza logica del punto di confine messo in contraddittorio in campagna fino alla zona delle Pianelle portante il N° 58, giacché da questo punto al N° 50 vi è una breve distanza di circa 300 metri; e poiché da secoli esiste un confine tra Rocca di Botte e Pereto, consistente in una colonna posta nella chiesa della Madonna dei bisognosi, era naturale che si congiungesse il N° 58 direttamente colla detta colonna, la quale rappresenta un punto non dubbio di congiungimento per la più breve linea di spartiacque del monte dei bisognosi, punto che rappresenta una linea diretta e non dubbia, né equivoca prosecuzione del confine stabilito d'accordo per la linea di divisione che scende col N° 1 dall'alta cresta della Montagna di Serrasecca e finisce col 50 alla Madonna dei bisognosi, e su cui l'accordo fu completo e soddisfacente.

I rappresentanti di Rocca di Botte ritengono che la linea dal 51 al 58 è naturalissima; perché segue le spartiacque ed è informato allo stesso concetto degli altri numeri a monte, e che la colonna messa nella chiesa non indica che si debba seguire una linea diversa e che l'accordo con i Peretani avrebbe dovuto condurre dalle pianelle alla montagna seguendo lo spartiacqua. Il Commissario Ing. Torchi replicando, conchiude che egli fin dai suoi lavori preparatori, e come da verbale letto ai rappresentanti di Rocca di Botte, in via transattiva, ebbe sempre indicata come linea di confine quella della linea diritta dalle Pianelle alla Chiesa dei bisognosi, che anche a lui sembrò e sembra giusta, naturale e conveniente. Onde risolta la quistione delle pianelle e quella del piano, tutto il resto non poteva presentare alcuna

contestazione, ed ora egli si meraviglia che se ne facciano. I rappresentanti di Rocca di botte dichiarano che desidererebbero dal Commissario che i confini del piano fossero determinati da una sola linea come la più naturale; ma che accettano, in via definitiva, la linea che dalla Madonna dei bisognosi va al N° uno al cinquanta, per la linea di confine quale è stata proposta dall'Ing. Torchi, in contraddittorio coi rappresentanti di Pereto e che parte dal vertice N° 10 comune a Rocca di Botte – Oricola e Pereto, e che proseguendo a sud-est va con due lati a raggiungere il piede del colle nel terreno di Ippoliti Evangelista in contrada Costa Fredda, l'accettano con riserva di ricorrere al Consiglio di Stato, e ciò allo scopo di non ritardare l'emanazione del Decreto Reale per la pronta effettuazione della separazione e autonomia di questi paesi.

I rappresentanti di Pereto fanno notare che essi avrebbero accettata la linea proposta dalle Cerreta a Costrafredda puramente come linea di transazione, ma poiché essa viene dai rappresentanti di Rocca di Botte accettata con riserva, fanno presente al Commissario di tener conto delle loro ragioni circa la determinazione di detta linea con due vertici, e si riservano anch'essi quelle azioni che crederanno del caso.”

E così i punti controversi sono oramai due e relativi al territorio compreso nei N. 50 a 57 e da 60 a 10. Il Sig. Ing. Torchi ha creduto di dividere a metà il territorio del primo punto. Egli infatti assegna a Rocca di Botte l'area racchiusa fra i N. 50 bis 51 – 52 – 53 – 54 e comprende nel territorio di Pereto, il suolo compreso fra i N. 54 – 55 – 56 e 57.

La risoluzione, che, a prima vista, sembra ispirata al biblico giudizio di Salomone, ha la sua buona giustificazione; quella di far rimanere in comune ai due paesi la piccola Chiesa della Vergine dei Bisognosi e di assegnare il Convento e la Chiesola annessa con le sue adiacenze al Comune di Pereto che su di esso vanta un legittimo diritto di dominio.

E così realmente è.

La Chiesa della Madonna dei Bisognosi, che la leggenda vuole edificata nell'anno 612 da tal Fausto nobile spagnolo, il quale da Siviglia aveva nella

Marsica portata la miracolosa immagine della vergine,⁶⁵ sorge in sul confine dei due paesi. Ciò afferma in modo assai esplicito Febonio e confermano altri fatti, che brevemente esporrò.

Febonio scrive così nella sua *Historia Marsorum*: “*Inter utrumque Oppidum Peretum scilicet Arcembuttae in amborum limitibus fines, templum Caelorum Dei Genitrici Reginae ex collatis in adversae fortunae casibus, insperatae opis auxiliibus, delli Bisognosi, vocitatae in eminentiori illius montis parte quae in planum se extendit positum.*”⁶⁶

Il cardinale Carlo Colonna, abate del Sacro tempio, con i vescovi de’ Marsi e di Tivoli chiese al Capitolo di S. Pietro in Vaticano che fosse incoronata la sacra immagine di Maria de’ Bisognosi. Fu questa cerimonia con pompa celebrata dal Canonico Pietro Massimi addì 5 novembre 1724 ed a ricordarla fu stampata la immagine stessa con l’arma del Cardinale Colonna e delle terre di Pereto e di Rocca di botte.⁶⁷

⁶⁵ La leggenda della piccola chiesa, visitata da papi e da regine, è narrata dal Febonio, nell’*Historie Marsorum Liber III*°, dal Vetoli, in alcuni manoscritti inediti e dal Corsignani nella sua “Reggia Marsica” – A pagina 240 del I volume del suo libro questi scrive: “*Giunsero (Fausto era in compagnia di un ebreo rinnegato) alla spiaggia dei famosi Frentani e propriamente al posto che ora si dice di Francavilla. Quivi dopo breve riposo comperarono una mula non ancora domata, nel dorso di cui posero la sacra Immagine, lasciandola in libertà di girne ovunque volesse. E fu cosa assai meravigliosa il vedere che quella, senza la scorta di alcuno, spinta da occulta forza s’incamminasse da se stessa per la via dei Peligni a Solmontini, salisse a sprone battuto sui colli di Raiano, passasse per lo territorio di Celano e giunta a Carsoli si fermasse sul Monte di Pereto*” ove sorse la Chiesa alla Vergine dedicata.

⁶⁶ Liber III pag. 211.

⁶⁷ Di questa grande festa religiosa parla diffusamente il Corsignani ed a ricordarla ai posteri sta la seguente iscrizione in marmo posta sopra la porta della sacrestia della Chiesa:

D.O.M.
Caroli Cardinalis Columnae
Huius Ecclesiae Abbatis
Hanc Beatiss: Virginis Imaginem
A . DCX
Hispani Carseolos Ad sportatam
Petrus Canonicus Maximi
Nomine Capituli S. Petri in Vaticano
Solemni Ritu Coronavit
A: MDCCXXIV – V Novembris
Hercule Antonio De Vendetta
Procurante

E questo è prova del diritto dei due paesi sulla chiesa, diritto, comprovato dagli ordini emanati da Monsignor Corradini, Vescovo de' Marsi nell'anno 1717 e secondo cui il Clero di Pereto e di Rocca di botte deve fare la processione nella mattina della festa della Beata Vergine e nel lunedì dell'una e dell'altra Pasqua, mentre il clero della terra di Oricola nel solo martedì della Pasqua di risurrezione.⁶⁸

Ora da tutti questi fatti deducesi che i tre paesi in virtù di rescritti ecclesiastici hanno uguali diritti sulla Chiesolina, la quale è posta sul confine dei territori di Pereto e di Rocca di botte, come si rileva anche dal catasto del 1748.

Se così è, deve conchiudersi che il convento con le sue adiacenze, posto verso Pereto debba far parte del territorio di questo.

E in questa parte non è soggetto a critiche il lavoro del Sig. Torchi. Il quale ha creduto anche di spostare con lieve vantaggio di Pereto la linea di confinazione che dal punto 10 va al 61. Egli ha creato un punto intermedio N° 62 visibile dai due estremi – 10 e 61. Questa variante non sta a rappresentare il capriccio del funzionario, ma è il risultato di considerazioni apprezzabili.

Il punto 61 è stato posto sul ciglio di collina detta Colonnella, che cade in modo non dubbio nel territorio di Pereto e sta col suo nome di ordine a ricordare che colà in passato doveva trovarsi un termine o colonnetta di confine. La variazione rende più netta, più precisa, più sicura la linea di confinazione proposta, pur rispettando tutti i diritti dei due paesi.

Per siffatte considerazioni io accetto tutte le proposte del Sig. Ing. Torchi Ludovico, ritenendo essere quelle da lui indicate le linee divisionali dei territori ad assegnarsi ai Comuni di Pereto, di Oricola e di Rocca di Botte.

Il lavoro del Sig. Ing. Torchi è a me apparso coscienzioso e corretto, avendo questi esaminato e serenamente vagliato le pretese dei singoli commissari, tenuti presenti gli atti, ove questi portavano luce sulla questione ed erano degni di fede, e fatto uso di criteri prudenziali e discrezionali dove mancava l'indicazione serena, la parola scritta.⁶⁹

⁶⁸ Corsignani – Idem – Vol. I pag. 245.

⁶⁹ [In questo paragrafo l'avvocato Pugliese accetta le delimitazioni eseguite dall'ingegnere Torchi e così la delimitazione territoriale era definita tra i tre comuni ed i comuni adiacenti]

Ed a ciò fare autorizza la giurisprudenza del Supremo consesso amministrativo, che ha dettato: *“Il Governo del Re, nel determinare il territorio del nuovo Comune può seguire criteri discrezionali, tanto più accettabili in quanto, mancando una precedente circoscrizione della frazione o dell’erigendo Comune non avrebbe elementi positivi, cui attenersi.”*⁷⁰

⁷⁰ IV Sezione del Consiglio di Stato – Decisione del 23 maggio 1902 in Manuale Astengo 1902 p. 271.

Patrimonio

Sommario

Successione di Comune a Comune. Teorie del Gierke, del Gabba, del Fadda e del Porrini sul riparto del patrimonio. Nostre osservazioni.

Proposte del Comm. Rostagno. Tre questioni preliminari: Epoca, cui devonsi far risalire gli effetti del riparto. Vendita del bosco Selva Piana nel 30 giugno 1900. Applicazione al bilancio del 1902 di maggior taxa bestiame.

Riparto di debiti contratti con la Cassa Depositi e Prestiti: Fontana in Pereto. Strade comunali obbligatorie. Cimiteri.

Riparto di attività: Residui attivi. Tassa fuocatico. Tassa bestiame. Corrispettivo di pascolo. Tassa esercizi e rivendite. Dazio consumo. Sovrimposte comunali.

Riparto di passività: Residui passivi. Spese di spedalità. Imposta e sovrimposta sui terreni e fabbricati. Canone governativo sul dazio consumo. Imposta per l'uso civico. Contributo mantenimento esposti. Spesa pel carcere mandamentale.

Riassunto delle entrate e delle spese di ciascun Comune: Suppellettili dell'Ufficio Municipale. Archivio. Biblioteca. Terreni e fabbricati secondo il catasto.

Impiegati comunali.

Il Gierke ha luminosamente dimostrato come gli organismi sociali di rado vengono meno senza lasciare traccia e residui di sé e come il venir meno dell'organismo importi normalmente solo la distribuzione di un centro vitale, mentre le forze organiche, dominate da questo, perdurano e vanno a vantaggio di altri centri vitali.

Se, quindi, gli scopi politici, amministrativi e sociali, col venir meno dell'associazione passano senz'altro in associazioni a ciò chiamate dall'ordinamento giuridico, il patrimonio passa in queste. In tali casi non si ha – afferma il Rosin – una attribuzione del patrimonio ai nuovi enti per parte dello Stato, ma una devoluzione diretta a favore di questi.⁷¹

L'espressione "*patrimonio*" va intesa nel senso suo più lato e comprende non solo le rendite ed i tributi, ma anche le obbligazioni contratte nei modi voluti dalla legge, le ragioni tutte di credito e di debito.

Non è qui il caso di scendere ad un particolareggiato esame di siffatta teoria; essa è vera quando l'ente che sorge viene a sostituire in modo completo quello scomparso e ne eredita perciò ogni patrimonio. Ma avviene spesso che l'ente che dà la vita ad altro organismo della sua stessa natura non cessa di essere.

Sorge il nuovo su parte del territorio dell'altro ed eredita su di esso i diritti di potestà. Gli vengono così assegnati delle finalità, e non gli possono di conseguenza negarsi i mezzi opportuni, usufruiti già dal Comune, cui subentra ed in quella proporzione richiesta dai bisogni che reclamano un soddisfacimento. Per ragione identica sarà tenuto ad accollarsi le obbligazioni in precedenza contratte per far fronte ai compiti che in avvenire saranno affidate alle sue cure.

Ma quale è la norma da seguirsi per questo riparto di debiti e di crediti?

La povertà delle disposizioni che ci dà la legge positiva – la quale contempla solo il caso dei beni suscettibili di rendita e delle passività, senza determinare i criteri che debbono presiedere al trasferimento dei diritti e delle obbligazioni assunte nei nuovi enti – consigliò la ricerca di un criterio di ordine generale che guidi ad una soluzione per lo meno soddisfacente.

⁷¹ Gierke – La teoria dell'associazione. pag. 864 e seg.

Non è da nascondere le difficoltà della materia, le quali hanno la loro ragione nella deficienza di studi dottrinari in proposito e nello scarso aiuto della giurisprudenza giudiziaria ed amministrativa, che conta poche controversie tolte in esame e queste pure decise in base a presupposti che troppo risentono dell'empirico e dell'aprioristico.

In siffatta materia due opinioni sono dominanti, ma non accede ad esse la giurisprudenza e la dottrina segue anche altre vie.

L'una ammette che nel riparto si debba rimontare alla natura, alla origine di ciascuno impegno e diritto ed attribuire questi all'uno ed all'altro dei due enti, che ne abbia risentito l'utile o ne sia stata la causa originaria.

È questa la tesi con acume sostenuta dal prof. Gabba nella successione di Stato a Stato. Scrive egli: *“Se in un punto qualunque del territorio dello Stato, questo sia entrato in relazione giuridica patrimoniale con un'altra qualunque persona, per qualunque titolo, ciò basta perché i diritti, che ne nascono in confronto dello Stato, si debbano, per ragione del pubblico interesse che rappresentano, considerare come localizzati a queste parti del territorio, e come tali debbano farsi valere in qualunque tempo contro lo Stato a cui attualmente e di fatto quella località appartiene come parte del suo territorio.”*⁷²

Sia pur vera siffatta teoria di fronte allo Stato, non sappiamo trovare ragioni per ritenerla applicabile al Comune. Questo sento ancora nella sua organica compagine molto della società civile e ne ha veri caratteri: gli interessi, cui attende, sono bensì una pubblica causa che tutta informa la sua attività, ma conservano pura e schietta l'impronta di bisogni collettivi locali: il complesso degli abitanti di un certo territorio, avente ragioni, diritti ed interessi loro propri, riuniti in un Comune, provvede consorzialmente a quei bisogni, cui l'iniziativa privata non basterebbe: ogni opera comunale è deliberata dal Consiglio e dalla Giunta Municipale, a seconda delle rispettive competenze, a spesa dell'ente: quindi tutti i comunisti contribuiscono alla costruzione di certe opere, che pur riguardano l'interesse di una sola parte del Comune: la consociazione delle forze individuali ha per suo effetto e precipuo di far cadere su tutti gli oneri di certe spese, che soltanto profittano a poche persone:

⁷² Questioni di diritto pubblico. Successione di Stato a Stato pagina 392.

e ciò è giusto, poiché questi alla loro volta, assai spesso, avranno contribuito a lavori che non recano ad essi in ispecie alcun vantaggio. Certamente un fenomeno uguale pur si riscontra nello Stato, ma in modo assai meno sensibile.

Aggiungasi che sarebbe in sommo grado sconveniente far gravare sopra una parte del Comune, che cessa per avventura di essere a questo aggregata, il peso di opere già in precedenza deliberate e che senza il fatto nuovo delle mutazioni arrecate al suo territorio, sullo stesso totalmente non sarebbero cadute.

La seconda opinione si riporta ai principi del diritto comune, i quali regolano lo scioglimento della società e della comunione, e ne contempera la rigorosa applicazione secondo equità e secondo convenienza.

Ad essa si può riannodare la teoria dei professori Fadda e Bensa che fanno ricorso al Codice di commercio e dicono applicabile alle persone collettive la norma contenuta nell'art° 196, riguardante la fusione e liquidazione delle società commerciali. *“Nella fusione”* essi scrivono *“l’ente non scompare del tutto ma si trasfonde nel nuove od in un altro preesistente: la personalità nuova o superstite continua e rappresenta la posizione giuridico-patrimoniale della personalità assorbita. Conseguentemente quella assume tutti i diritti e tutte le obbligazioni di questa.*

La liquidazione per contro ha luogo quando l’ente collettivo viene meno del tutto, né si trasfonde in altro. Nello interesse dei destinatari e dei creditori si trasforma il patrimonio in contanti, si soddisfano le ragioni dei creditori, per poi distribuire agli associati quanto per avventura sopravvanzi. Il socio non è successore nelle passività, non è personalmente tenuto – se non in quanto per natura della società vi sia una responsabilità sussidiaria: egli è solo un destinatario di quanto vi è di attivo netto nel patrimonio sociale.

Noi crediamo che su questi due tipi si modellino essenzialmente tutti i casi di devoluzione dei beni di persone collettive estinte.

Alla prima figura si presenta analoga la successione dei Comuni nel luogo di altri Comuni. Sia che uno o più Comuni vengano fusi in uno nuovo o preesistente, sia che di varie frazioni di un Comune si formi in nuovo Comune, sia che un Comune sia ripartito in più Comuni, ha luogo sempre una succes-

sione a titolo universale, perché vi è continuazione della personalità giuridico-patrimoniale ed il Comune o i Comuni superstiti o nuovi subentrano negli obblighi dei preesistenti.

Al secondo tipo si accosta la liquidazione coatta delle società commerciali fallite, nonché la liquidazione delle Casse di risparmio, a mente degli art. 25-26 della legge 15 luglio 1888 sulle casse di risparmio. E sulla stesa via procede la legge 29 maggio 1864, che abolisce le corporazioni d'arti e mestieri. La quale concede la devoluzione degli averi di tali enti, solo dopo detratti i pesi (articolo 2). Vuol dunque dire che in tali casi al destinatario si dà solo l'attivo netto. Esso non succede nell'attività e passività: ma deve attendere che sia fatta preventivamente la liquidazione per prendere il sovravanzo."⁷³

La giurisprudenza si è addimostrata piuttosto incerta, non delineando in modo sicuro la via da seguire, affermando però costantemente il potere discrezionale del Governo in siffatta materia: potere discrezionale che – come si è visto – la IV° Sezione del Consiglio di Stato ha riconosciuto all'Autorità Amministrativa financo nella assegnazione del territorio al nuovo Comune.⁷⁴ La giurisprudenza giudiziaria ha sancito: *“Nel caso di un Comune diviso in due, le obbligazioni vanno ripartite in proporzione dello interesse che ciascuno di essi può avere alla comunione, cui il debito si riabbraccia.”*⁷⁵

Anche i professori Fadda e Beresa [Bensa] affermano che il patrimonio di un Comune frazionato in più passa nelle frazioni erette in enti autonomi in proporzione dello interesse determinato dalla legittima autorità.⁷⁶

E la giurisprudenza amministrativa: *“Deve addossarsi al Comune nuovo il debito residuale da pagarsi per la costruzione delle fontane, che provvedono l'acqua alla frazione.”*⁷⁷

⁷³ Fadda e Bensa Note dei traduttori al libro II° del Diritto delle Pandette. Di Bernardo Windscheid p. 836 e 837.

⁷⁴ Decisione del 23 maggio 1902.

⁷⁵ Corte di Appello di Messina – Sentenza del 15 luglio 1880. Questa sentenza è riportata anche dal Saredo al N° 2200 del suo Commento sulla legge comunale e provinciale.

⁷⁶ Loco citato libro II pag. 831.

⁷⁷ Consiglio di Stato 9 agosto 1896.

*“Se riguardo ad un mutuo passivo si può determinare direttamente la parte della quale l’una o l’altra frazione si è avvantaggiata il reparto deve farsi in rapporto dell’utile ottenuto rispettivamente dalle singole frazioni.”*⁷⁸

*“La parte del mutuo ancora dovuta, che non può precisarsi siasi spesa specialmente per le frazioni, ma che è andata a vantaggio del Comune intero, come era precedentemente costituito, va ripartita in ragione composta della popolazione e del tributo erariale.”*⁷⁹

Il Porrini che di proposito si è occupato di questa materia, dando per il primo in Italia una trattazione completa su di essa, non sa quale tesi consigliare, trovando tutto buono. Fa egli il lavoro industrioso dell’ape che sugge da tutti i fiori il miele: dalle diverse teorie, da tutti i principi affermati dalla giurisprudenza cerca egli di trarre quel tanto di buono che essi presentano. Ma in pratica riesce difficile, se non impossibile, attuare il suo concetto complesso, multiforme, svariato.

Ciò comprende anche il chiaro scrittore, che finisce per concludere essere migliore partito lasciare nel caso specifico ogni risoluzione al prudente criterio dell’Autorità amministrativa. Egli scrive: *“Ogni quistione si converte in uno apprezzamento: i beni i debiti, ed i crediti si concepiscono in relazione ai fini della vita comunale, questi, essendo per la loro natura perpetui, non si estinguono, ma passano ai nuovi enti in ragione della estensione della intensità dei bisogni del territorio sul quale spiegano diritto. È forse una regola, il più delle volte buona, ma da non togliersi in luogo di principio assoluto, quella che determina il reparto in relazione unica col territorio dei nuovi enti; e neppure la stessa ragione dell’ammontare delle contribuzioni dirette è tale da essere esente da ogni critica: la potenza tributaria di un Comune, specialmente se urbano, sta nei dazi e nelle tasse d’indole locale. Oltra a ciò non è da trascurarsi in via di equità, trattandosi della divisione dei debiti, la loro origine; se una passività fu creata in modo precipuo per l’interesse di una frazione, pare conveniente che il Comune, al quale viene aggregata, ne risenta per lo meno in modo maggiore i pesi. Insomma è un complesso di ragioni quello che deve determinare il reparto; complesso di motivi di convenienza amministrativa, che richiede un giudizio*

⁷⁸ Consiglio di Stato 10 aprile 1900.

⁷⁹ Consiglio di Stato 4 novembre 1899.

di puro merito; l'Autorità Sovrana è la più adatta per rilevare con un'istruttoria e procedura di ufficio, i vari elementi ora contemplati, apprezzarli al loro giusto valore e determinare a quanto ascenda la rispettiva cointeressenza nei beni, nei debiti, nei crediti ... Non v'ha una norma inderogabile a priori: l'Autorità Amministrativa versa in una materia affidata al suo prudente arbitrio.

Senza dubbio tale sistema – che non offre agli interessati alcun sussidio di ricorso giurisdizionale, fuorché quello generale per vizi di illegittimità – offre inconvenienti e pericoli, ma è a buon conto quello voluto dalla legge. Il legislatore francese – i cui intenti non possono essere se non lodati – vuole che l'atto col quale viene stabilita la creazione di un nuovo Comune ne contenga le condizioni: si aggiunga che una circolare del 15 maggio 1886, per meglio dar regola al reparto dei debiti e crediti, invita i Prefetti a farne conoscere sempre la causa, l'origine, l'ammontare, la parte che a loro mente potrebbe essere assegnata a ciascun Comune ed il modo di pagamento.”⁸⁰

Allorché ebbi ad occuparmi della costituzione di Cansano – frazione del Comune di Campo di Giove – in ente autonomo proposi una risoluzione, che si accostava alla seconda opinione e che ebbe l'onore di riscuotere l'approvazione del Ministero dello Interno e del Consiglio di Stato.

Per me, la distribuzione dei pesi e degli utili, degli obblighi e dei diritti va fatto proporzionalmente alla quota spettante a ciascun ente.

Per determinare la quota o l'interesse di un aggregato di cittadini – presi in senso universale – di fronte ad altro, occorre tener conto dei vari coefficienti che ne pongono in essere la potenzialità collettiva: popolazione, redditi fondiari, capacità contributiva personale.

La sola popolazione – indice d'importanza di un Comune o di una frazione – potrebbe fino ad un certo punto sostenersi, quando concernessero uniformi condizioni di luogo, di estensione territoriale, di sviluppo economico, non mai quando vi fosse sensibile differenza di territorio, diversa posizione topografica, ineguale progresso economico.

⁸⁰ R. Porrini – Della successione dei Comuni in Archivio di diritto pubblico – Anno IV° Fascicoli 4 e 5.

In base al solo elemento della popolazione si esegue – a norma degli art. 268 e 269 della legge 6 dicembre 1865 sull'ordinamento giudiziario - il riparto dei ratizzi per la Corte di Assise, per il tribunale e per la Pretura.

In numerosi suoi giudicati l'Autorità giudiziaria, applicando per analogia altre disposizioni di legge, ha ritenuto e sancito che il riparto delle spese pei Comandi di legione e di divisione dei reali Carabinieri si debba eseguire fra le diverse Provincie interessate in base alla popolazione di ciascuna di esse. Criterio questo che non è andato immune da critiche e da censure.⁸¹

Un esempio di riparto, in cui non è la sola popolazione che prevale, ma questa accoppiata col numero degli animali e di particolari bisogni delle popolazioni, si ha nello scioglimento di promiscuità demaniali o comunioni generali o particolari di dominio fra due o più Comuni. (art° 6 del R° Decreto 10 marzo 1810 di Gioacchino Napoleone)

Il concorso dei redditi fondiari insieme con la popolazione nel riparto di spese di comune interesse è ammesso dall'art° 160 del Regolamento 19 settembre 1899 N° 394 in materia di spese pel carcere mandamentale e dall'art° 8 del Regolamento 19 luglio 1906 N° 466 per la esecuzione della legge sanitaria 25 febbraio 1904 N° 57 a proposito del servizio sanitario consorziale.

Non vi è motivo per non applicare questo stesso sistema al riparto di attività e di spese dei nuovi enti.

Lo si completa, aggiungendovi l'altro coefficiente delle tasse personali, pel cui concorso si è esplicitamente pronunziato il Consiglio di Stato – Sezione Interni – che, nel parere del 28 marzo 1902, richiamando il potere discrezionale del Governo nella specialità dei casi, pone come massima la seguente proposizione: *“Non si può scegliere come unico criterio pel riparto delle passività tra due Comuni la rendita imponibile rispettiva od il numero degli abitanti, giacché non solamente con la sovrimposta ai tributi diretti, ma anche con tutte le tasse personali i due Comuni un tempo uniti ... concorsero a sostenere le spese comuni.”*

Si risale così al concetto del diritto comune sullo scioglimento della società,⁸² ammettendo come indice della quota proporzionale rispettiva i coefficienti della popolazione, contemplati dai riguardi di equità che in diritto

⁸¹ Bollettino delle Opere Pie – Anno 1900 p. 545.

⁸² Art° 884 – 1736 - 1027 cod. civile.

pubblico presiedono ad ogni risoluzione. “*La giurisprudenza*” osserva il menzionato parere “*ha ritenuto che in mancanza di qualsiasi precetto di legge in ordine al metodo di riparto si deve di volta in volta procedere con criteri di equità.*”⁸³

La Commissione Municipale, scelta dal Prefetto, non seppe porsi di accordo nel definire le varie controversie attinenti al riparto del patrimonio. Però, invece di disinteressarsi della cosa, rimettendo all’Autorità ogni risoluzione, pensò bene di incaricare il Sindaco del Comune dello studio delle diverse questioni già dibattute, riservandosi ogni esame ed ogni approvazione delle conclusioni cui egli sarebbe pervenuto. L’incarico venne dato dalla Commissione in seduta del 26 gennaio 1908 e ratificato ad abundantiam dal Consiglio Comunale di Pereto con deliberazione del 30 stesso mese ed anno.⁸⁴

Nell’assolvere il compito affidatogli, il Comm. Rostagno – fu egli la persona scelta come amichevole compositore – non ha seguito alcuna delle norme che di sopra siamo venuti esponendo, ma nel riparto delle diverse attività e passività or si è fatto guidare dal criterio della popolazione, ora da quello dell’utilità, ora dall’origine dell’impegno o del debito.⁸⁵

Sistema al certo non immune da critica, ma mi guarderò bene io dal tentarla, ricordando che il compito mio non è quello di discutere quel poco su cui è intervenuto l’accordo dei Commissari Comunali, ma di applicare, di tradurre in atto di norma, la regola dettata da essi caso per caso.⁸⁶

⁸³ [Fino a questo punto del capitolo relativo al patrimonio, la relazione analizza alcuni pensieri, tecnici o filosofici, per la suddivisione di un patrimonio ed i possibili criteri da adottare per la ripartizione. L’avvocato Pugliese cerca di dare delle fondamenta alle conclusioni a cui arriverà nella sua relazione]

⁸⁴ [In questo punto la relazione racconta la genesi della relazione stessa. I commissari nominati, scelti dal Prefetto tra persone dei tre comuni, non trovarono un accordo sulla suddivisione del patrimonio. Il 26 gennaio 1908 i commissari nominarono un arbitro nella persona del sindaco Fortunato Rostagno. Il verdetto di questo sarebbe poi stato dibattuto dai commissari stessi]

⁸⁵ [Il Rostagno non riuscì nel suo operato a convincere i commissari in quanto adottò delle metriche diverse, ma non coerenti per gli argomenti oggetto di suddivisione e per questo fu nominato dal Prefetto un arbitro esterno, ovvero l’avvocato Samuele Pugliese]

⁸⁶ [L’avvocato Pugliese indica quale sarà lo spirito che guiderà le sue azioni]

Prima di ciò fare è necessario però sgomberare il terreno da alcune questioni, studiate dal Sindaco di Pereto, le cui conclusioni però non trovarono consenzienti tutti i membri della Commissione.

Pretesero i Commissari di Oricola che il riparto delle attività e passività comunali avesse effetto retroattivo ed incominciasse ad avere valore dal 1902 – anno che segue il Decreto reale che accordò alle frazioni il diritto di tener separate le loro rendite e le spese di cui all'art° 116 della legge comunale e provinciale ed autorizzò di conseguenza la compilazione dei bilanci particolari dei singoli paesi. E ciò con l'intento di avere fin da quell'epoca divisi fra i singoli paesi i debiti in corso di estinzione e ripartita di conseguenza anche la sovrimposta che era stata delegata a garanzia dei debiti stessi.

I debiti, ai quali qui si fa cenno, son quelli contratti in più occasioni con la Cassa Depositi e Prestiti e per opere, di cui in appresso ci dovremo occupare: debiti che anche dopo la separazione tra i tre paesi delle rendite patrimoniali e delle spese, continuarono a gravare sul bilancio generale del Comune, restando come passività dell'ente, che con il sovrano provvedimento non era cessato di esistere – ed a garentirli ne loro annuale, periodico ammortamento stette e sta tuttora, per chiaro precetto di legge, la sovrimposta comunale.

Ma, ammesso pure che i diversi debiti creati dall'Amministrazione comunale di Pereto fino a tutto il 1901 – si fossero dovuti nel bilancio dell'anno successivo ripartire tra il Centrale e le due frazioni (lo che non è), autorizzava ciò forse la ripartizione anche del tributo fondiario, con l'assegnazione di quota parte di esso al bilancio speciale delle singole frazioni?

La legge comunale e provinciale è esplicita in tema di riparti: essa consente che la frazione amministri le rendite dei suoi beni particolari, che destini queste ai suoi bisogni, all'incremento di sé stessa, dopo aver con esse provveduto a determinare spese che la legge stessa cura di enumerare. Ma ciò solo vuole, non potendo dimenticare che la frazione, quantunque acquisti, come il minore emancipato, l'amministrazione dei propri beni non cessa di far parte del Comune, con cui deve contribuire al raggiungimento dei fini di civiltà e di benessere e, come di questi si avvantaggia, così ne deve sopportare gli oneri, che si riducono a tasse, sovraimposte sui tributi diretti, fondiario-fabbricato, proventi tutti che figurano nel bilancio generale e sono dall'Amministrazione Comunale a beneficio di tutti erogati.

“Del resto” – conchiudo anche io con le parole del Comm. Rostagno – “tale ripartizione di debiti dal 1902 non sarebbe neppure corrispondente alla statuizione dei RR. DD. 20 luglio e 14 novembre 1901, coi quali non fu autorizzato il riparto dei debiti e dei crediti, ma soltanto la separazione delle rendite patrimoniali e spese, alla cui natura non appartengono né le imposte e sovrimposte, che hanno carattere di rendite finanziarie, né le spese per costruzioni stradali, cimiteri, fontane, ecc. che hanno carattere di pubblica generale utilità e debbono di conseguenza far capo al bilancio generale.”

0 0 0

Con contratto del trenta giugno 1900 fu venduto per L. 21720 il Bosco SELVA PIANA del Comune di Pereto,⁸⁷ con obbligo all’acquirente di versare il prezzo di acquisto in tre rate: L. 12000 all’atto della stipula del contratto e la somma rimanente per metà al compiersi di un anno dalla vendita e per il resto al finire del secondo anno.

Le somme vennero stanziare nei bilanci del 1900, 1901, 1902. Però essendosi coi RR. Decreti dei 20 luglio e 14 novembre 1901 divisi i patrimoni e le spese tra il centrale e le frazioni, la somma di competenza dell’esercizio finanziario del 1902 imputata al bilancio particolare del centrale, trattandosi di alienazione di patrimonio di Pereto.

I commissari di Oricola e di Rocca di botte hanno impugnata la legittimità di siffatta imputazione, osservando che essendosi con deliberazioni 8 settembre 1897 e 19 gennaio 1899 stabilito la vendita del suddetto bosco, vendita verificatasi quando riunita era l’amministrazione dei patrimoni appartenenti ai tre paesi, anche l’ultima rata del prezzo di acquisto del bosco Selva Piana doveva imputarsi al bilancio generale del Comune e non a quello particolare del Centrale.

L’epoca del pagamento rappresenta un fatto puramente accidentale che non può modificare il diritto scaturente in modo non equivoco dal contratto di vendita del 30 giugno 1900 e dagli atti consiliari che ad essa dettero origine. La osservazione dei frazionisti è esatta.

L’atto di vendita è completo con il contratto, che rappresenta la manifestazione concreta dell’*id idem placitum consensus*, il perfezionamento di ogni

⁸⁷ [Da questo punto della relazione comincia l’esame del patrimonio, i criteri adottati per le suddivisioni, i calcoli relativi e le relative spettanze tra i tre comuni]

patto assunto, al cui mantenimento si è obbligati, sotto pena del risarcimento dei danni.

La clausola, di cui al contratto del 30 giugno 1900, ed in base alla quale l'acquirente aveva diritto a rimanere sei anni nel bosco per la utilizzazione del legname vendutogli non porta alla conseguenza che egli vantasse un parziale diritto di proprietà sulle zone boschive acquisite, diritto che veniva di anno in anno ampliandosi, accrescendosi, a mano a mano che si procedeva nel possesso di fatto di esse.

No – Imnesso nel bosco (e si sa che la immissione si effettua con apposito verbale redatto dall'ufficio forestale in contraddizione delle parti) l'acquirente diventa proprietario assoluto di quanto gli fu venduto ed a suo rischio e pericolo stanno gli alberi martellati.

D'altro canto, l'agevolezza accordatagli nel pagamento del prezzo pattuito (prezzo da versarsi alla cassa comunale in tre rate) non fa sì che il diritto del Comune sulla intera somma sia sull'inizio, subito dopo il contratto, un diritto non perfetto, da perfezionarsi man mano che si avvicinavano le scadenze dei pagamenti. Così non è.

Il diritto del Comune sulla somma pattuita è perfetto, come quello dell'acquirente sulle piante acquistate, subito dopo la stipula del contratto.

Il pagamento rateale di essa rappresenta un modo di estinzione dell'obbligo assunto: ma per nulla muta il diritto pieno del Comune ad avere la somma pattuita. Questo diritto sorse nel 1900 a favore del Comune di Pereto e non di una delle tre frazioni componenti il Comune e tale doveva conservarsi anche dopo, anche quando i RR. Decreti dei 20 luglio e 14 novembre 1901 vennero a dividere fra i diversi paesi i loro patrimoni particolari. I provvedimenti del Sovrano avevano effetto per l'avvenire, e non retroattivo.

Se nel merito del reclamo i frazionisti hanno ragione, il loro reclamo è però oggi intempestivo. Le proprie ragioni essi dovevano esporre e far valere nel 1902 nel momento della compilazione del bilancio e quando venne in approvazione il conto consuntivo che a quell'esercizio si riferiva. In sede di bilancio i rappresentanti delle frazioni, che sedevano nel Consiglio Comunale nessuna eccezione mossero all'imputazione, che tardivamente si proclama illegittima; nessun ricorso vi fu in sede di conto. Tanta acquiescenza da parte degli interessati ha sanata ogni irregolarità ed oggi non si può, in una sede

incompetente, riaprire una discussione già esaurita, sollevare eccezioni a tempo debito non sollevate, riesaminare documenti e conti, le cui decisioni di approvazione sono titoli oramai inoppugnabili.

0 0 0

Sulla terza questione così espone e riferisce il Sindaco di Pereto:

Da tempo antichissimo si fittano a mercanti di campagna le erbe estive delle montagne di Pereto e di Rocca di Botte, per pascolo di bestiame ovino.

Nel 1890 per la prima volta fu applicata nel Comune di Pereto la tassa bestiame, giusta deliberazione consigliare 29 novembre 1899, ed agli accertamenti per gli effetti di detta tassa sfuggì sempre il bestiame dei mercanti che avevano in fitto le erbe, i quali mercanti, anche dopo il 1890, e sino al 1900, continuarono a pagare solamente il prezzo di fitto dei pascoli quale risultava dagli atti di aggiudicazione. Nel 1901 il Comune di Pereto si accorse dell'omissione, e con ruolo speciale compilato dalla Giunta il 12 settembre applicò ai signori Franceschetti e Todini pel capoluogo la tassa di lire 1120, e ai Signori Serra e Rossi per Rocca di Botte la tassa di Lire 305.

Contro l'applicazione della tassa i suddetti interessati ricorsero al Consiglio comunale il quale, con decisione del 4 ottobre 1901, mentre respingeva i reclami ritenendo dovuta la tassa, nella considerazione che trattavasi di armenti numerosi e di fittuari che da tempo avevano rapporti di buona amicizia col Comune e colla popolazione, dava facoltà al Sindaco di *“contemperare la tassa a quel numero di animali che di comune accordo si sarebbe stabilito per determinare la quantità di essa tassa.”*

In seguito a tale decisione del Consiglio e delle trattative corse con gli interessati, la Giunta, in seduta 27 dicembre 1901, adottava la seguente deliberazione resa esecutoria con visto Sottoprefettizio N° 11 del 4 gennaio 1902: *“Considerato che rendesi necessario di stabilire una media in quanto al numero e alla durata della dimora del bestiame ovino, onde non avere più contestazioni al riguardo anche negli anni avvenire = Delibera unanime = di liquidare definitivamente la tassa sul bestiame (capitale) dovuta dagli affittuari suddetti come appresso. = Fratelli Franceschetti annue lire 250 = Fratelli Todini annue lire 250 = Fratelli Serra annue lire 120 = Rossi Ferdinando annue lire 50.”*

Tale decisione ebbe valore per tutta la durata dell'affitto in corso. Scaduto nel 1905 l'affitto delle erbe, e dovendosi provvedere ai nuovi affitti pel quinquennio 1906-1910, il Consiglio comunale, con deliberazione 2 Giugno 1905 resa esecutoria, approvò i relativi capitoli coi quali, tra l'altro, dispose che ad evitare i continui accertamenti e variazioni per la tassa bestiame, dipendenti dal movimento del bestiame stesso nel territorio preso in fitto, la detta tassa si stabiliva in una somma fissa provvedendosi pure per essa ad incanto contemporaneamente al prezzo di affitto. E dispose che l'asta, relativamente alla tassa bestiame, si sarebbe aperta per Pereto sul prezzo di base di lire 500 e per Rocca di Botte su quello di lire 150. In seguito poi agli incanti ed ai successivi contratti, la ripetuta tassa restò determinata definitivamente per le pecore pascolanti in territorio di Pereto in lire 512,50, e per quelle pascolanti in territorio di Rocca di Botte in lire 150.

Questa tassa bestiame, dal 1901 sino ad oggi, fu portata regolarmente nel bilancio comune tra le entrate generali, mentre il canone di affitto delle erbe, essendo le tre frazioni separate riguardo alle rendite patrimoniali, fu portato ai bilanci speciali di Pereto e Rocca di Botte.

Oggi, in tema di divisione di attività e passività, i rappresentanti di Oricola chiedono che si ritorni sopra tale questione, attribuendo al bilancio comune una parte del totale importo superiore a quella risultante dai contratti e stabilita per tassa bestiame. Non sembra al sottoscritto che tale richiesta sia fondata in diritto, per le seguenti ragioni:

1°) Perché ciò implicherebbe una revisione e conseguente revocazione dei conti precedenti già approvati dall'autorità comunale e da quella tutoria, il che non è ammissibile, non esistendo nella fattispecie una controversia di fatto riconosciuta erronea, ma bensì di diritto che investirebbe la legalità del contratto. Ora, essendo il contratto regolarmente stipulato in seguito a pubblica gara, approvato dall'autorità comunale e da quella tutoria non sembra che oggi in tema divisione di attività e passività possa ritenersi sui conti precedenti, né tenersi conto della maggiore somma che si vorrebbe applicata al bilancio comune per effetto di una liquidazione che verrebbe a ledere i giudicati delle competenti autorità.

2°) Perché, se questione di diritto poteva farsi sul riparto in parola, essa avrebbe dovuto sollevarsi contro il contratto stipulato ed approvato come sopra nei termini e con le forme dalla legge ammesse, il che non fu fatto, per cui il contratto stesso ha oggimai impero di legge fra le parti contraenti e negli effetti del bilancio comunale.

3°) Perché, trattandosi della divisione delle passività ed attività esistenti al momento dell'attuazione della legge, e cioè al 1908, non appare legale che questioni non sollevate in tempo opportuno e riguardanti il periodo trascorso dalla separazione di patrimonio ad oggi possa, senza il motivo di errore di fatto o di calcolo, omissione o doppio impiego, riconoscimento di falsi documenti, scoperta di documenti nuovi, venuti in luce oggi, modificare una situazione contabile la quale era nota a tutti gli amministratori che si sono seguiti dal 1901 ad oggi, e che involge puramente e semplicemente una questione di diritto. Su questo punto quindi il sottoscritto crede che non vi sia alcun provvedimento da prendere.

Sorse anche questione sul modo di riparto dei debiti contratti con la Cassa Depositi e Prestiti per diverse opere pubbliche quali: la fontana in Pereto; i cimiteri nei tre paesi e la strada rotabile che congiunge ognuno dei tre paesi alla Provinciale ed i tre paesi fra di loro. Su ognuna delle questioni propose il Comm. Rostagno la risoluzione accettata dalla Commissione. Io riporto qui le conclusioni accettate, cui mi sono attenuto nel determinare, per ciascuno dei tre Comuni, le singole quote di debito.

La fontana di Pereto, costruita nel capoluogo del Comune,⁸⁸ ha dato luogo alla questione seguente:

I Commissari di Pereto ritengono che, trattandosi di spesa d'indiscutibile interesse igienico e come tale di utilità generale, il debito debba cedere a carico di tutti e tre i comuni, ed essere ripartito in ragione della rispettiva popolazione.

I Commissari di Oricola e di Rocca di Botte invece opinano che, trattandosi di spesa che riflette attualmente un interesse speciale ed esclusivo di Pereto, il residuo debito debba porsi a carico di Pereto stesso. In merito è da rilevarsi come la fontana costruita nel capoluogo del comune venga a costituire una

⁸⁸ [Qui si riferisce alla fontana che attualmente si trova localizzata presso piazza Cesare Battisti, luogo conosciuto in paese come *piazza della fonte*]

vera attività patrimoniale del capoluogo e di utilità diretta ed immediata di esso.

Non può dirsi evidentemente che l'uso accidentale fatto da qualche persona appartenente alle frazioni quando abbia occasione di recarsi al capoluogo venga a dare alla fontana il carattere di utilità generale, imperocchè tale uso è concesso a chiunque, sia pure non comunista, abbia occasione di transitare pel capoluogo. Trattandosi quindi di un'opera fatta nell'interesse esclusivo del capoluogo, è evidente che il debito residuale per questa costruzione debba porsi, nel presente caso di divisione di attività e passività, esclusivamente a carico di Pereto.

I Commissari sono concordi sul riparto del debito pei cimiteri. Poiché essi hanno ognuno interesse esclusivo riguardo ai cittadini di ogni singola frazione, oggi Comune, i debiti residuali per tali costruzioni devono essere divisi in proporzione del costo di ogni singolo cimitero, attribuendosi a ciascun Comune la parte corrispondente alla propria spesa.

Le strade di Pereto, Oricola e Rocca di Botte che, oltre a mettere in comunicazione tra di loro le tre frazioni allacciano ciascuna di esse alla Provinciale Carseolana Albense ed alla stazione ferroviaria, sono comprese nell'elenco delle strade obbligatorie del Comune di Pereto omologato il dì 14 settembre 1874.

Compilato dall'ingegnere dirigente la sezione speciale per le comunali obbligatorie, in data 11 giugno 1877, il verbale di tracciamento delle tre strade suddette, fu poi per ognuna redatto il progetto di costruzione che venne regolarmente approvato nelle forme di legge. Questa rete stradale ebbe, come sopra detto, due distinti obiettivi. Uno principale, di porre le tre frazioni componenti il Comune di Pereto in comunicazione con la strada provinciale ed in seguito poi con la stazione ferroviaria, e questo obiettivo è da classificarsi di singola utilità per ciascuna frazione considerata isolatamente. Secondo obiettivo, quello di porre in comunicazione tra di loro e col capoluogo i tre abitati formanti il Comune. Questo obiettivo aveva carattere di utilità generale ed è rimasto tale fino alla separazione dei Comuni. Dopo quest'epoca, essendo minimi i rapporti fra l'una e l'altra frazione, e nulli assolutamente quelli del traffico, può senza alcun dubbio asserirsi essere venuto meno.

A raggiungere il secondo degli scopi suddetti il piano stradale fu concepito e stabilito in modo che le tre strade, partendo dai relativi abitati, avessero coincidenza in un punto unico detto Immagine. Di qui alla strada provinciale le tre vie si riuniscono in un tratto comune. Per la spesa occorrente alla esecuzione dei lavori ed espropriazione, nonché per le somme necessarie alla costruzione dei cimiteri e della fontana di Pereto, dei quali pure è cenno in questa relazione, e che dovranno considerarsi a parte, fu contratto un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti a termine di legge, alla cui estinzione rateale si è provveduto con la delegazione della sovrimposta all'imposta fondiaria. Fino ad oggi il Comune ha soddisfatto regolarmente ai suoi impegni, ma una parte ancora delle annualità vincolate rimane da scadere, e costituisce un debito per capitale ed interessi che oggi in occasione della divisione dei tre Comuni deve ripartirsi fra di essi secondo criteri di equità e di diritto. Intorno a questi criteri è sorta divergenza tra i Commissari delle tre frazioni.

Vorrebbero i Commissari di Oricola ed uno dei Commissari di Rocca di Botte che i debiti per costruzioni stradali si riunissero in unica somma, senza riguardo alla spesa occorsa per ciascuna strada, e tale somma si ripartisse in ragione della popolazione di ciascun Comune.

Ritengono invece i Commissari di Pereto ed un altro Commissario di Rocca di Botte che il debito debba attribuirsi a ciascun Comune in proporzione del tratto stradale che corre nel proprio territorio, senza riguardo al nome della strada cui il tratto stesso possa riferirsi.

Considerata la questione, non sembra che né l'una né l'altra di queste due richieste corrisponda ad un retto criterio di equità di diritto.

Venuto meno, per non dire quasi scomparso, l'interesse della comunicazione stradale fra le tre frazioni, le quali sono d'altro canto congiunte tra di loro da strade mulattiere, scorciatoie quasi unicamente battute dai cittadini, specie perché il sistema di trasporto con i carri tra l'una e l'altra frazione non ha ragione di esistere e non esiste, rimane soltanto oggi a considerarsi nella divisione la utilità che i tre Comuni della rete stradale ricavano pel collegamento con la strada provinciale e con la stazione ferroviaria.

È pure da considerare che non può darsi a queste strade un valore patrimoniale di ciascuna che serve a ciascuna frazione per lo scopo suindicato, mentre per quella parte che la strada di una frazione solca il territorio di un'altra,

anziché carattere di valore patrimoniale assume quella di servitù prediale. Né si potrebbe d'altro canto richiedere alle singole frazioni, in questo caso, il rimborso del prezzo dei terreni espropriati, giacché il pagamento di tali terreni avvenne quando il territorio era unico, indiviso, e tale prezzo fu posto nel complesso delle spese per la costruzione della rete e gravò, come di diritto e come in parte ancora grava, sul bilancio generale a cui fa capo pure la sovrimposta.

Per tutte queste considerazioni di fatto e di diritto sembra che il criterio del riparto debba fondarsi esclusivamente su quello della utilità che ogni singolo Comune ricava dalla rete stradale di fronte alla spesa che fu necessaria per produrre tale utilità, e quindi la divisione del restante debito dovrebbe farsi in proporzione diretta delle somme occorse per la costruzione della strada da Pereto – strada Provinciale, Oricola – strada Provinciale, Rocca di Botte – strada Provinciale. E poiché il tratto immagine – strada Provinciale è comune e la relativa spesa apporterebbe nei fattori del riparto un fattore comune, queste aritmeticamente non influisce nella proporzionalità e può eliminarsi, restando quindi a dividersi il debito in tre parti proporzionali al costo delle strade Pereto – Immagine, Oricola – Immagine, Rocca di Botte – Immagine. Ma siccome il tratto Immagine – strada Provinciale fu nel collaudo calcolato a carico esclusivamente della strada di Pereto, dovrà proporzionalmente alla lunghezza secondo la media chilometrica detrarsi la spesa occorsa per questo tratto da quella totale Pereto – strada Provinciale, e prendere come termine proporzionale per la quota di Pereto il costo soltanto della strada che dall'abitato di quel Comune giunge all'Immagine.

N° d'ordine	Oggetto	Debiti originari esistenti anteriore al 1891			Residuo debiti colonna 5 al 31- 12-1896 trasformati ed unificati con R.D. 24-11-1898 al 5%	Residuo debiti colonna 6 al 31- 12-1906 unificati e trasformati con R.D. 20-12-1906 al 4,25%	Residuo debiti al 31- 12-1908	Riparto ammortament o mutui unificati di cui alla colonna 8, pagabili a rate bimestrali
		Data del R. Decreto di concessione	Interesse	Ammontare				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Strada di Pereto	13 Maggio 1880	5	30.000	19.317,69	16.627,48	16.188,88	905,34
2	Strada di Rocca di Botte	24 Febbraio 1884	5 e 1/2	12.000	9.285,52	7.992,54	7.781,67	435,15
3	Strada di Rocca di botte	21 Marzo 1886	5,25	12.000	8.910,07	7.669,22	7.466,97	417,38
4	Strada di Oricola	21 Marzo 1886	5,25	25.000	20.413,42	17.570,64	17.107,17	956,66
5	Strade Comunali	13053.50 Pereto 18253 Oricola 12309.42 Rocca di Botte 13749.08	5	47.400	42.547,25	36.622,14	35.656,42	1.994,01
6	Conduttura acqua potabile di Pereto	3 Giugno 1900		37.000		34.516,25	33.606,02	1.879,34
					100.473,95	120.998,27	117.807,13	6.587,88
7	Costruzione d'imiterPereto L. 6000 " Rocca di Botte 6700 " Oricola 6900	11 Giugno 1891		19.600			9.953,70	987,66
					Debito non trasformabile			
				19.600				

Note

- [1] A causa della rilegatura della relazione il numero non si riesce a leggere bene
[2] Relativamente alle voci da 1 a 5 si trova questa frase nelle annotazioni

Il reparti dei residui debiti relativi costruzioni stradali, giusto parere del Comm. Rostagno è stato eseguito in base al costo delle strade stesse dalle singole frazioni al posto chiamato "Immagine". Tali costi sono i seguenti:

Pereto - Immagine 54.254,72
Rocca di Botte - Immagine 54.336,82
Oricola - Immagine 53.926,22

Riparto												
N° d'ordine	Oricola				Rocca di Botte				Pereto			
	Ammortamento				Ammortamento				Ammortamento			
	Residuo debito (quota capitale) al 31-12-908	quota annua da pagarsi a rate bimestrali	N. annualità rimaste a pagare	Importo annualità rimaste a pagare per la estione del debito	Residuo debito (quota capitale) al 31-12-908	quota annua da pagarsi a rate bimestrali	N. annualità rimaste a pagare	Importo annualità rimaste a pagare per la estione del debito	Residuo debito (quota capitale) al 31-12-908	quota annua da pagarsi a rate bimestrali	N. annualità rimaste a pagare	Importo annualità rimaste a pagare per la estione del debito
1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2												
3	[1]	1.562,38	33	51.558,54	28.151,95	1.574,28	33	51.951,24	28.109,68	1.571,88	33	51.872,04
4												
5												
6												
7	[1]	347,69	12	4.172,28	3.402,61	337,62	12	4051,44	3.046,85	302,35	12	3.628,20
[1]		1910,07				1.912,00				3.753,17		117.518,46
				56.730,82	31.554,56			56.002,65	64.762,55			

Liberato il terreno da questioni ingombranti, procediamo oltre nell'assolvere il nostro compito.

RESIDUI ATTIVI

Secondo la Commissione questi si riducono soltanto a due: credito verso Emilio Santese e credito verso Antonini Angelo e l'uno e l'altro da ripartirsi tra i tre Comuni in base al criterio della popolazione. Il Comm. Rostagno è dello stesso avviso. Egli infatti così scrive: *“Essendo un'attività del bilancio comune rimasta da riscuotere e da dividersi, come concordano i singoli Commissari, in parti proporzionali alla popolazione dei tre Comuni, affidano a ciascuno di essi l'esercizio delle proprie ragioni creditorie, così anche il sottoscritto conclude.*

Con lo stesso criterio sono da ripartirsi gli altri eventuali crediti che potessero sorgere dal bilancio comune, come ad esempio quello verso Antonini Angelo per rimborso di ricchezza mobile arretrata.”

L'ultimo conto approvato dal Comune di Pereto è del 1904, da cui desumesi che i residui attivi in quell'esercizio come appresso:

Riassunto

Indicazione del Comune		Quota spettante
Oricola	£	1562,38
Rocca di Botte	“	1574,28
Pereto	“	1571,88
Pereto	“	1879,34
		6587,88

N°	Cognome e nome del debitore	Oggetto del credito	Somma	Osservazioni	
1	Santese Emilio già esattore comunale	Saldo debito risultante nella chiusura della gestione 1893-1897	4268,65	La somma di £ 4268,65 non fu riprodotta nel conto 1907 perché dopo espropriata la cauzione del Santese, non vi fu capienza per tutto il debito: cancellata perciò perché riconosciuta di difficile realizzazione. Il Comune ritiene necessaria riprodurla salvo sul credito i provvedimenti di ciascun Comune	4268,65
2	Eredi tesoriere Celli	Saldo debito risultato alla chiusura della gestione 1883-1887	5330	Il debito di £ 5330 fu trasfatto per £ 3500 come da deliberazione consigliare del 15 Marzo 1907 approvata dalla G.P.A. il 13 Giugno detto anno N° 11298. Tale somma fu pagata nell'anno 1907	"
3	Diversi contribuenti	Tassa pascolo	308,43	La somma di £ 308,43 fu riscossa nell'anno 1905	"
4	Diversi contribuenti	Quote per contravvenzioni regolamentari municipali	305	Furono riscosse nel 1905 £ 51,80; nel 1906 £ 18,95 e nel 1907 £ 138,45, in uno £ 209,20, sicché il residuo di £ 305 resta ridotto	95,8
5	Ministero della Pubblica Istruzione	Quota di concorso per aumento di stipendio ai maestri elementari	840	La somma di £ 840 fu riscossa nei successivi esercizi 1905-1906 e 1907	"
6	Diversi contribuenti	Tassa bestiame	325,34	La somma di £ 325,34 fu riscossa nell'anno 1905	"
7	Provincia di Aquila	Saldo sussidio per costruzione strade comunali obbligatorie	3260,4	La somma di £ 3260,40 fu interamente tolta ai residui, perché nonostante le pratiche fatte colla Provincia fu riconosciuta non dovuta	"

8	Eredi di Antonini Francesca	Rimborso di spese di spedalità	1167,33	Di impossibile realizzazione trattandosi di contadini poveri	1167,33
9	Bonanni Maria e Pietro	Idem	11,65	Idem	11,65
10	Diversi contribuenti	Idem	2306,23	Col conto 1906 la partita di £ 2306,23 fu dichiarata inesigibile	2306,23
11	Antonini Angelo	Rimborso di ricchezza mobile	1212,85	La somma di £ 1212,85 non fu riprodotta nel conto 1907 perché riconosciuta inesigibile e quantunque il Comune avesse sentenza di condanna passata in giudicato non si è potuto realizzare il credito perché il debitore è nullatene.	1212,85

Totale residui attivi 19385,88 che poi sono ridotte effettivamente a £ 9062,51

I residui da dividersi ammontano perciò a L. 9062,51.

La popolazione dei singoli paesi, giusta i risultati dell'ultimo censimento ufficiale è come segue:

PERETO	abitanti	1675	3682
ROCCA DI BOTTE	“	1055	
ORICOLA	“	952	

Sicchè le singole equazioni sono:

PERETO
 $3682 : 1675 = 9062,51 : x \quad = a \text{ L. } 4122,69$

ROCCA DI BOTTE
 $3682 : 1055 = 9062,51 : x \quad = a \text{ L. } 2596,67$

ORICOLA
 $3682 : 952 = 9062,51 : x \quad = a \text{ L. } 2343,15$

TASSA FUOCATICO⁸⁹

Il ruolo tassa fuocatico per l'anno 1908 ammonta a L. 4213, ripartite come appresso:

PERETO	L.	1882	L. 4213
ROCCA DI BOTTE	L.	1115	
ORICOLA	L.	1216	

TASSA BESTIAME

Nel bilancio del 1908 è applicata per L. 10300 ma fu riscossa per L. 10482,77 e divisa come appresso:

PERETO	L.	4978,22	L. 10482,77
ROCCA DI BOTTE	L.	3291,73	
ORICOLA	L.	2212,82	

CORRISPETTIVO DI PASCOLO

Applicato in L. 4773 al bilancio e risultante dai ruoli per L. 4347,04, di cui

PERETO	L.	1951,77	L. 4347,04
ROCCA DI BOTTE	L.	1357,63	
ORICOLA	L.	1037,64	

TASSA DI ESERCIZIO E DI RIVENDITA

Bilanciata per L. 300, riscossa come dai ruoli per L. 446 di cui:

PERETO	L.	189	L. 446
ROCCA DI BOTTE	L.	119	
ORICOLA	L.	138	

⁸⁹ [La *tassa focatico* era una tassa pagata in base alla famiglia]

DAZIO DI CONSUMO

Il dazio di consumo dà in Pereto un'entrata annua di L. 3196,50. Ripartita la somma in base alla popolazione di ciascun paese si ha che di essa competono:

a PERETO	L.	1454,15	L. 3196,50
a ROCCA DI BOTTE	L.	915,90	
ad ORICOLA	L.	826,45	

SOVRIMPOSTA COMUNALE

È completamente delegata a favore della Cassa Depositi e Prestiti in L. 9078,54. Tenuto presente l'ammontare del reddito imponibile per tutto il Comune (L. 51.625,43) e delle singole frazioni in relazione alle somme portate sul ruolo per sovrimposta si ha che questo tributo nella misura di sopra va ripartita come appresso fra i tre paesi:

a PERETO	L.	3505,83	L. 9078,54
a ROCCA DI BOTTE	L.	2769,52	
ad ORICOLA	L.	2803,19	

RESIDUI PASSIVI

Nel conto consuntivo del 1904 figurano i residui passivi menzionati nel seguente prospetto:

N° d'ordine	Cognome e nome del creditore	Oggetto del pagamento	Somma	Osservazioni	
1	Ospedali Riuniti di Roma	Spese di spedalità	583,35	Non pagato	583,35
2	Idem	Idem	2612,46	" "	2612,46
3	Diversi	Rimborsi di fondiaria per terreni occupati dalla strada comunale obbligatoria	682,22	" "	682,22

4	Idem	Pigione di locali adibiti ad uso delle scuole pubbliche	467,55	La somma di lire 467,55 fu pagata per £ 230 nel 1905 e per lire 237,55 nel 1906	"
5	Tesoriere di Avezzano	Quota per la manutenzione degli uffici giudiziari	300,63	La somma di £ 944,94 fu pagata per £ 493,67 nel 1905 e per la rimanente somma di £ 451,27 nel 1906	"
6	Tesoriere di Aquila	Idem	644,31		
7	Diversi Provincia	Mantenimento esposti	1453,92	Nel 1906 delle £ 1453,92 furono pagate £ 45,35 e £ 208,12 furono riconosciute insussistenti; nel 1907 furono pagate £ 1186,29 e £ 14,16 furono dichiarate insussistenti	"
8	Tesoriere Provinciale	Idem	400,31	Pagate nel 1905	"
9	"	Idem	344,99	" "	"
10	"	Idem	316,48	" "	"
11	Ispettore Forestale	Indennità di ispezione per taglio di boschi	37,75	Nel 1905 furono pagate £ 6,15 e £ 31,60 furono dichiarate insussistenti	"
12	Diversi	Fondo per la divisione dei patrimoni delle frazioni	440,00	Non pagato	440,00
13	Id.	Fondo delle spese impreviste	18,40	La somma di £ 18,40 fu dichiarata insussistente col conto 1905	"
14	Id.	Idem	345,57	La somma di £ 345,57 fu pagata nel 1905	"
15	Id.	Costruzione del fontanile a fonte lubro	200,00	Nel 1907 fu pagata la somma di £ 172,70 e la rimanente somma fu pagata nel 1908	"
16	Ricevitore del registro	Tassa di manomorta	147,82	Pagato nel 1905	"
17	Segretario ed altri	Stipendio al personale dell'Amministrazione Municipale	502,95	Idem	"

18	Eboli Biagio	Riparazioni a mobili	5,25	Idem	"
19	Iossa Luigi Segret.	Spese di ufficio	69,10	Idem	"
20	Tipografia Salvati	Importo di stampati	131,80	Idem	"
21	Pietronero Elia	Spese postali	15,60	Idem	"
22	Tipografia R. Prefettura	Importo di stampati	5,92	Idem	"
23	Idem	"	3,20	Idem	"
24	Camposecco Antonio	Pigione dei locali per l'ufficio municipale	143,00	Idem	"
25	Iossa Luigi Segret.	Associazione al [non si legge la voce]	10,10	Idem	"
26	Pretore	Indennità per la verifica ai registri di stato civile	6,00	Pagato nell'anno 1905	"
27	Iossa Luigi Segret.	Indennità per la leva	22,30	" "	"
28	Diversi	Per la manutenzione degli orologi pubblici	39,40	" "	"
29	Guardie Campestri	Paga di ottobre dico quota sull'ammontare delle oblazioni per contravvenzioni	100,63	" "	"
30	Idem	Salario di Ottobre Novembre e Dicembre	300,00	" "	"
31	Medici Condoti	Stipendi pei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre	1249,79	" "	"
32	Prassede Tommaso	Pigione dei locali adibiti ad uso dell'armadio farmaceutico	36,25	" "	"

33	Camerlengo Antonio ed altri becchini	Salario	105,00	" "	"
34	Giammarco Pietro	Riparazioni eseguite al cimitero	3,75	" "	"
35	Mariani Francesco	Costruzione di casse da morto per poveri	8,00	" "	"
36	Passalacqua Francesco, D'Ascanio Beniamino	Stipendio	46,22	Pagato nell'anno 1905	"
37	Laurenti Filippo	Fitto locali per alloggio carabinieri	1,00	" "	"
38	Marcangeli Giovanni	Indennità quale conciliatore	126,50	" "	"
39	Rinaldi Giuseppe	Salario per la manutenzione della strada di Oricola	33,30	" "	"
40	Tittone Giovanni ed altri	Per riparazione e pulizia alle vie interne	91,05	" "	"
41	Diversi	Per la manutenzione delle strade obbligatorie	720,00	La somma di lire 720 fu pagata per £ 120 nell'anno 1905 e per £ 600 nel 1907	"
42	Lozzi Giovanni muratore	Riparazione alle fontane pubbliche	125,00	Pagato nell'anno 1905	"
43	Diversi	Spesa pel servizio di procacciato postale	278,63	Dal conto 1905 risulta che nella somma di £ 278,63, £ 250,90 furono pagate e £ 27,73 furono iscritte alla colonna 16 perché riconosciute insussistenti	"
44	Insegnanti Municipali	Stipendio di Ottobre	361,30	Pagato nell'anno 1905	"
		Id. Novembre	361,30	" "	"
		Id. Dicembre	977,75	" "	"

45	Bambini Adele	Stipendio	29,18	" "	"
		Id	20,83	" "	"
46	Diversi	Spesa per gli esami di prosciolgimento	34,10	Col conto 1906 la somma di £ 34,10 fu iscritta alla colonna 16 perché riconosciuta insussistente	"
47	Tipografia De Arcangelis	Fornitura di stampa	18,00	Pagato nel 1905	"
48	Sindaco	Rimborso spese forzose	85,40	" "	"
49	Diversi	Spese per liti	301,95	" "	"
50	Idem	Sgravi e rimborsi di quote inesigibili	937,75	Col conto 1905 sulla somma di £ 937,75 furono pagate £ 927,54 e la rimanente somma di £ 10,21 fu dichiarata insussistente	"
51	Idem	Spesa per risanamento igienico	500,00	La somma di £ 500 non fu riprodotta nei conti successivi perché insussistente	"
52	Diversi	Spesa per condotta di acqua potabile	3000,00	Col conto dell'esercizio 1906 la somma di lire 3000 fu iscritta nella colonna 16 perché riconosciuta insussistente	"
53	Ciucci Tullio	Salario quale organista	15,00	Pagato nel 1905	"
	Idem	Id	25,00	" "	"
54	Croce Rossa Italiana	Contributo 1904	10,00	" "	"
55	Ufficiali dello Stato Civile per le frazioni	Compenso	70,28	Della somma di £ 70,28 furono pagate £ 50 nell'anno 1905 e la rimanente somma di £ 20,28 fu dichiarata insussistente col conto 1905	"
56	Camposecco Giuseppe	Fitto locale per l'ufficio telegrafico	22,00	Pagato nel 1905	"

Totale Residui Passivi

19945,34

Che si riducono effettivamente a £

4318,03

La partita di debito verso gli ospedali riuniti di Roma fa parte di speciale trattazione, sicchè tolta essa dal conto, i residui passivi da diversi si riducono a L. 1122,22. La equazione da impostarsi è anche qui la seguente.

PERETO

$$3682 : 1675 = 1122,22 : x = \text{a L. } 510,52$$

ROCCA DI BOTTE

$$3682 : 1055 = 1122,22 : x = \text{a L. } 321,54$$

ORICOLA

$$3682 : 952 = 1122,22 : x = \text{a L. } 290,16$$

SPESE DI SPEDALITA'

Trova qui posto la trattazione delle spese di spedalità. Su di esse così riferisce il Comm. Rostagno: *“Fra le altre passività del Comune di Pereto esiste quella per spese di spedalità arretrate, divisa in due parti; cioè spedalità anteriori al 30 giugno 1900, e spedalità posteriori a tutt'oggi.* Pel riparto di questa passività i Commissari delle tre frazioni non si sono trovati di accordo. Quelli di Pereto ritenevano che la norma dovesse essere divisa secondo la frazione di origine dei singoli ricoverati. Dai delegati di Rocca di Botte si chiedeva che la spesa riflettente il periodo anteriore al 1° gennaio 1902, epoca in cui ebbe effetto la separazione di patrimonio e spese delle frazioni, dovesse ripartirsi secondo la popolazione, e la spesa riflettente il periodo posteriore dovesse attribuirsi secondo la frazione di origine dei ricoverati. Dai delegati di Oricola infine si voleva che tutta la spesa dovesse essere divisa in ragione della popolazione.

Non sembra che le richieste dei delegati di Oricola e Rocca di Botte abbiano fondamento in diritto, dappoichè il criterio di riparto di questa passività deve dedursi dalla natura della passività stessa.

Pur considerando che la maggior parte delle spese di spedalità spettano agli ospedali riuniti di Roma, e sono quindi regolate dalla legge 31 maggio 1900 n° 211, è d'uopo rilevare ancora che legalmente sembra debba il debito attribuirsi a quell'ente al quale il creditore ha diritto di rivolgersi nello esercizio dell'azione sua creditoria, e che pel pagamento effettuato tiene a conseguire il diritto e l'azione di rivalsa, ove ne sia il caso, verso i ricoverati e le loro famiglie.

Apparirebbe assurdo in diritto che si attribuisse ad esempio una parte del debito per ricoverati originari di una frazione al Comune capoluogo, e viceversa, dappoichè mentre si attribuirebbe a questo ente un debito, per effetti della legge il creditore non avrebbe verso di lui il mezzo di esercitare la sua azione creditoria che dovrebbe invece rivolgere verso il Comune di origine del ricoverato. Nello stesso tempo, il Comune a cui è attribuito il debito non avrebbe più veste per l'esercizio delle opposizioni che credesse nel suo interesse di fare, perché tale opposizione spetterebbe al Comune di origine. Senza considerare da ultimo che si renderebbe quasi impossibile l'azione di rivalsa, poiché un Comune dovrebbe rivolgersi ai cittadini di un altro comune, e ciò implicherebbe, non divisione della somma totale, ma l'attribuzione personale dei singoli ricoverati all'uno piuttosto che all'altro comune, altrimenti si lederebbe il diritto di rivalsa spettante al Comune pagatore.

Ciò dimostra l'assurdo della domanda la quale porterebbe di necessità ad attribuire spese e rivalsa degli ammalati di un Comune a carico di un altro. È perciò che il criterio di riparto di questa passività deve trarsi dal criterio emergente dalle leggi generali e speciali sulla materia della pubblica assistenza, e cioè che a ciascun Comune debba attribuirsi la parte di debito sorgente dal ricovero dei propri comunisti, e pei quali al Comune stesso competono tutte le azioni di opposizione e di rivalsa.

Tenendo presente la norma accettata io ho proceduto al riparto delle spese di ospedalità a tutto il I° semestre dell'anno 1900 e degli anni 1904, 1905, 1906, 1907 e 1908.

Non ho potuto avere le notizie del secondo semestre del 1900 e degli anni 1901 – 1902 – 1903, non trovandosi nell'Archivio Municipale i prospetti che ad essi si riferiscono, né questo sono stati forniti dalla Direzione degli Ospedali di Roma, cui furono richiesti.

Nei documenti allegati alla presente relazione trovansi gli elenchi compilati per anno ed in base all'appartenenza di ciascun povero. Negli elenchi ho ricavato il seguente prospetto, che da l'ammontare del debito da porsi a carico di ciascun Comune:

N° d'ordine	Anno cui rimonta la spesa	Comune di			Totale	Osservazioni
		Pereto	Rocca di Botte	Oricola		
1	fino a tutto il 30 giugno 1900	2802,84	6172,1	2216,78	11191,72	
2	1904	1115	1567,65	2726,05	5408,70	
3	1905	1420,96	1910,99	1317,52	4649,47	
4	1906	1368,28	975,05	1906,65	4249,98	
5	1907	863,25	1124,41	508,39	2496,05	
6	1908	460,17	842,53	73,4	1376,10	
	Totale	8030,50	12592,73	8748,79	29372,02	

Ho così tradotto in atto quanto da persona di fiducia della Commissione ebbe a proporsi per il riparto di questa spesa e la Commissione accettò. Mi sia permesso esprimere l'opinione mia che dall'altra assai dissidente. Trattavasi di ripartire un debito che gravava e grava tuttora sul bilancio generale del Comune, alla cui estinzione si doveva provvedere negli anni cui il debito si riferisce, da tutti e tre i paesi.

Il mancato pagamento non può far cambiare natura alla spesa. Né a giustificare il proposto ed accertato riparto sta la ragione addotta dal Comm. Rostagno. Il quale attribuisce oggi l'onere delle spese di ospedalità a ciascuno dei tre Comuni cui si appartiene quegli che negli Ospedali di Roma ebbe ricetto e cura; e non si accorge l'egregio uomo che il comune di origine, il domicilio di soccorso dell'infermo si determinano nel momento del suo ricovero e non in quello del pagamento, né tanto meno in quello della costituzione dei nuovi Comuni.

Ripartendo ora la spesa con siffatti criteri verremmo involontariamente a dare effetto retroattivo alla legge del 26 dicembre 1907 N° 608 ed a considerare Oricola e Rocca di botte quali Comuni fin dall'anno 1900, se non da quelli precedenti.

Il sistema proposto – si dice - facilita le azioni giudiziarie di rimborso. Credo poco all'utilità di siffatti giudizi, sulla testimonianza del Segretario Iossa, che per essere vissuto alquanti anni in Pereto, conosceva colà uomini e cose.

A pagina 24 della sua memoria Questi scrive: “Non è da credere che di questa somma, come delle spese di ospedalità ordinarie, possa ottenersi il rimborso dagli interessati cui le ospedalità si riferiscono.

Trattasi in vero di gente che, solita a passare buona parte dell'anno nell'agro romano, dove trovano col lavoro l'unico mezzo del loro sostentamento, si recano negli ospedali a curarsi delle malattie che contraggono in quella campagna: di gente, quindi, assolutamente povera, che non possiedono beni di fortuna, e non hanno altre risorse che la fatica delle braccia: gente dalla quale è impossibile aspettarsi il rimborso di quelle spese che il Comune è obbligato a sostenere. Ed infatti, fin dal 1899, a cura del R. Commissario che reggeva l'Amministrazione comunale, fu compilato un ruolo di rimborsi ammontante a L. 7498,21; ma di tutta questa somma non si potettero riscuotere che sole L. 50,56, e ciò dimostra che tutte le rimanenti si devono ritenere inesigibili.”

Ma ammesso pure la possibilità, la fruttosità di siffatte azioni, quale Legge vieta al Comune di Pereto di chiedere oggi ad un cittadino possidente di Rocca di botte o di Oricola il rimborso delle somme che ebbe per lui a pagare negli Ospedali riuniti di Roma, ove quale povero fu curato, mentre tale non era e non è e vi fu curato quando era cittadino di Pereto?

IMPOSTA E SOVRIMPOSTA SUI TERRENI E SUI FABBRICATI

La imposta erariale, provinciale e comunale è stata ricavata dai ruoli delle imposte, moltiplicando il reddito per l'aliquota corrispondente che sui terreni è in totale di L. 50.240,659 di cui

erariale in	L. 15.523,848
provinciale	“ 16.647,709
comunale	“ 18.069,102

Essa va ripartita come appresso:

Denominazione dell'imposta	Ammontare dell'imposta										Totale generale dell'imposta			Somma complessiva	
	Pereto				Rocca di Botte				Oricola						
	Erariale	Provinciale	Comunale	Totale	Erariale	Provinciale	Comunale	Totale	Erariale	Provinciale	Comunale	Totale	Erariale	Provinciale	Comunale
1 Terreni	404,49	430,53	469,66	1304,68	211,51	225,15	245,64	682,3	37,99	40,43	44,16	122,58	653,99	696,11	759,46
2 Fabbricati	=	=	=	=	0,71	0,77	0,83	2,31	1,78	1,91	2,1	5,79	2,49	2,68	2,93
Totale €	404,49	430,53	469,66	1304,68	212,22	225,92	246,47	684,61	39,77	42,34	46,26	128,37	656,48	698,79	762,39
															2117,66

CANONE GOVERNATIVO PEL DAZIO DI CONSUMO

Conformemente al parere 7 Agosto 1902 del Consiglio di Stato la ripartizione del canone governativo pel dazio di consumo compete in modo esclusivo al Ministero delle Finanze cui dovranno, i singoli comuni con apposite deliberazioni di consiglio, chiederla.

IMPOSTA PER L'USO CIVICO

Questa ammonta a L. 1473,29 e va ripartita fra i tre Comuni in ragione dell'ammontare del ruolo di corrispettivo di pascolo. Abbiamo visto che nello scorso anno questa entrata è stata di L. 4347,04, delle quali L. 1951,77 sono state assegnate a Pereto; L. 1357,63 a Rocca di botte e L. 1037,64 ad Oricola. L'equazione del riparto va impostata come appresso:

per PERETO

$$4347,04 : 1951,77 = 1473,29 : x$$

$$x = \frac{1951,77 * 1473,29}{4347,04} = \text{a L. } 661,49$$

per ROCCA DI BOTTE

$$4347,04 : 1357,63 = 1473,29 : x$$

$$x = \frac{1357,63 * 1473,29}{4347,04} = \text{a L. } 460,14$$

per ORICOLA

$$4347,04 : 1037,64 = 1473,29 : x$$

$$x = \frac{1037,64 * 1473,29}{4347,04} = \text{a L. } 351,66$$

DATI PROPOZIONALI DEI RIPARTI

	ORI- COLA	ROCCA DI BOTTE	PERETO
Sovrimposta	2803,19	2762,52	3505,83
Dazio	826,45	915,90	1454,15
Tassa esercizi	138,00	119,00	189,00
Tassa di famiglia	1216,00	1115,00	1882,00
Tassa bestiame	2212,82	3291,73	4978,22
Corrispettivo pascolo	1037,64	1357,63	1951,77
	8234,10 +	9568,78 +	13960,97 = 31763,8
Popolazione	952 +	1055 +	1675 = 3682

CONTRIBUTO FORESTALE

Ammonta a L. 1134 e va ripartito secondo il criterio della popolazione e della potenzialità contributiva:

PERETO

$$\frac{\left(\frac{1675 * 1134}{3682}\right) + \left(\frac{13960,97 * 1134}{31763,85}\right)}{2} = \text{a L. 507,15}$$

ROCCA DI BOTTE

$$\frac{\left(\frac{1055 * 1134}{3682}\right) + \left(\frac{9568,78 * 1134}{31763,85}\right)}{2} = \text{a L. 333,28}$$

ORICOLA

$$\frac{\left(\frac{952 * 1134}{3682}\right) + \left(\frac{8234,10 * 1134}{31763,85}\right)}{2} = \text{a L. 293,57}$$

CONTRIBUTO PEL MANTENIMENTO ESPOSTI

Il contributo per il corrente anno ammonta a L. 291,80, giusta notizie favoritemi dall'Amministrazione Provinciale la quale mi ha pure avvertito che il Comune di Pereto deve per lo stesso titolo e per l'anno 1908 L. 266,17 e per gli anni 1907 e retro L. 1880,10, in totale L. 2146,27 per arretrati. Tali somme vanno ripartite in base ai criteri di cui sopra, come appresso:

Contributo ordinario

$$\frac{\text{PERETO} \left(\frac{1675 * 291,80}{3682} \right) + \left(\frac{1960,97 * 291,80}{31763,85} \right)}{2} = \text{a L. } 130,50$$

$$\frac{\text{ROCCA DI BOTTE} \left(\frac{1055 * 291,80}{3682} \right) + \left(\frac{9568,78 * 291,80}{31763,85} \right)}{2} = \text{a L. } 85,75$$

$$\frac{\text{ORICOLA} \left(\frac{952 * 291,80}{3682} \right) + \left(\frac{8234,10 * 291,80}{31763,85} \right)}{2} = \text{a L. } 75,55$$

L. 291,80

Arretrati

$$\frac{\text{PERETO} \left(\frac{1675 * 2146,27}{3682} \right) + \left(\frac{13960,97 * 2146,27}{31763,85} \right)}{2} = \text{a L. } 959,86$$

$$\frac{\text{ROCCA DI BOTTE} \left(\frac{1055 * 2146,27}{3682} \right) + \left(\frac{9568,78 * 2146,27}{31763,85} \right)}{2} = \text{a L. } 630,76$$

$$\frac{\text{ORICOLA} \left(\frac{952 * 2146,27}{3682} \right) + \left(\frac{8234,10 * 2145,27}{31763,85} \right)}{2} = \text{a L. } 555,65$$

L. 2146,27

SPESE PEL CARCERE MANDAMENTALE

Ammonta a L. 472,80. Per il riparto di siffatta spesa devesi tenere presente la norma dell'art° 160 del Regolamento 19 settembre 1899 N° 394: i coefficienti del riparto sono: redditi fondiari e popolazione.

$$\frac{\text{PERETO} \left(\frac{1675 * 472,80}{3682} \right) + \left(\frac{3505,83 * 472,80}{9078,54} \right)}{2} = \text{a L. } 198,62$$

$$\frac{\text{ROCCA DI BOTTE} \left(\frac{1055 * 472,80}{3682} \right) + \left(\frac{2769,52 * 472,80}{9078,54} \right)}{2} = \text{a L. } 140,24$$

$$\frac{\text{ORICOLA} \left(\frac{952 * 472,80}{3682} \right) + \left(\frac{2803,52 * 472,80}{9078,54} \right)}{2} = \text{a L. } 133,94$$

L. 472,80

0 0 0

In seguito alle su riferite cifre e tenendo presente anche i RR. Decreti del 1901 che divisero fra i tre paesi le rendite e le spese io credo che per ciascun Comune si possa compilare il seguente progetto di bilancio per la parte riguardante la situazione finanziaria al 31 dicembre 1908, e gli stanziamenti di competenza:

Entrata

	Pereto	Oricola	Rocca di botte	Anno- ta- zioni
Gestione dei residui				
Residui attivi da prospetto a pag. 96 e successivo riporto a pag. 98	4122,69	2343,15	2596,67	
Gestione della competenza				
Fitti reali di fondi rustici	4796,55	1680,00	2262,00	
Id id id fabbricati	15,00	=	10,00	
Canone Società Industrie Forestali per occupazioni di terre	=	=	200,00	
Interessi rendita pubblica	222,00	=	=	
Diritti patrimoniali (uso acque e pascolo)	20131,35	1641,72	1430,48	
Concorso governativo pubblica istruzione	673,90	559,63	559,63	
Dazio di consumo	1454,15	826,45	915,90	
Tassa esercizi	189,00	138,00	119,00	
Id fuocatico	1882,00	1216,00	115,00	
Id bestiame	4978,22	2212,82	3291,73	
Sovrimposta	3505,83	2803,19	2769,52	

Uscita

	Pereto	Oricola	Rocca di botte	Anno- tazioni
Gestione dei residui				
Spedalità arretrate come da prospetto a pag. 110 ⁹⁰	8030,50	8748,79	12592,73	
Contributo mantenimento esposti a tutto il 1908	959,86	555,65	630,76	
Altri residui passivi come da prospetto a pag. 101 e relativo riparto a pag. 107 ⁹¹	510,52	290,16	321,54	
Gestione della competenza				
Alla Cassa Dep.ti e Pres.ti quota ammort.to muti (interes. e capitale)	3753,57	1910,07	1911,90	
Imposte, sovrimposte e tasse	2100,00	558,35	1050,00	
Pigione locali scuole	180,00	120,00	110,00	
Aggio all'esattore	268,85	105,00	139,58	
Indennità al pretore per visite registri	24,00	24,00	24,00	
Spese per la leva militare	85,00	85,00	85,00	
Contributo forestale	507,15	293,57	333,28	
Id. Cassa Pensione medici (quota a carico del Comune)	60,00	30,00	30,00	
Paghe ai custodi del Camposanto e becchini	280,00	120,00	120,00	
Manutenzione cimiteri e camere mortuarie	150,00	10,00	10,00	
Stipendio veterinario consorziale	841,10	567,29	591,61	*92
Spese pel carcere mandamentale	198,62	133,94	140,24	
Id. servizio postale	790,00	124,80	340,00	
Id. per la istruzione	3228,00	1860,00	2028,00	
Contributo Monte Pensione impiegati (quota del Comune)	158,30	92,60	101,20	
Indennità Commissione prosciog.to istruz.ne elementare	40,00	30,00	30,00	

⁹⁰ La pagina a cui si riferisce è quella del testo originale.

⁹¹ La pagina a cui si riferisce è quella del testo originale.

⁹² Nella colonna Osservazioni è riportata questa voce: *Ripartizione ai sensi dell'art. 8 Reg.to.*

Mantenimento esposti (contributo annuo)	130,50	75,55	85,75
Stipendio ai medici	2500,00	1500,00	1500,00
Contributo straordinario Cassa Pensione medici (quota a carico del Comune)	72,00	36,00	36,00
Stipendio ai medici per la condotta piena	300,00	100,00	100,00

N.B. Nella parte riguardante la Gestione dei residui dovrà anche essere presente, per stabilire l'esatta gestione finanziaria al 31-12-1908 il fondo definitivo che risulterà dal consuntivo 1908.

BENI IMMOBILI E MOBILI

I beni patrimoniali di pertinenza dei tre paesi sono quelli risultanti dal Catasto agli Articoli indicati nel qui unito prospetto. Nei beni mobili comprendiamo: Oggetti ed arredi della casa comunale, la biblioteca, l'archivio. Sul riparto di questi è intervenuto l'accordo della Commissione, riferito come appresso dal Comm. Rostagno.

Mobili ed arredi della Casa Comunale. *“Non esiste controversia sopra la divisione dei mobili ed arredi della sede municipale. Si dovrà procedere ad una stima dei mobili ed arredi stessi, i quali resteranno al Comune di Pereto, giacchè, sia per il loro valore minimo sia per le loro condizioni, non sarebbe il caso di farne la divisione in natura, la quale non profitterebbe a nessuno, mentre in fondo recherebbero danno al capoluogo Pereto. Le frazioni Oricola e Roccadibotte dovranno avere il rimborso in contanti dal capoluogo in ragione della popolazione.”*

Biblioteca. *“La collezione di leggi e libri in genere, poichè questi furono assegnati al Comune di Pereto, e tale Comune non cessa, ma continua la sua esistenza pure essendone staccate le frazioni, è logico e legale, e su ciò sono concordi tutti i Commissari, che rimangano al Comune capoluogo dovendo i nuovi Comuni creati formare come di diritto la loro collezione dal giorno in cui hanno legale creazione ed esistenza.”*

Archivio. In quanto agli atti di archivio i Commissari convengono, e così si ritiene, che tutte le pratiche relative alle frazioni vengano consegnate alle frazioni stesse costituite in Comuni. Pei registri dello Stato Civile sarebbe sorta controversia tra i Commissari del capoluogo e quelli delle frazioni.

I primi ritengono che allo scopo di non dividere in due parti gli atti dello Stato civile, cioè quella relativa ai registri delle nascite e delle morti i quali sono stati tenuti separati, e quella dei registri di matrimonio che formano volumi unici pel capoluogo e frazioni, debbano conservarsi tutti alla sede del capoluogo: i Commissari delle frazioni invece vorrebbero la consegna dei registri riflettenti le nascite e i decessi, poiché senza inconvenienti essendo separati, possono ad esse essere affidati come di loro esclusivo interesse, non riscontrandosi la necessità di un concentramento in Pereto che renderebbe meno comode le eventuali ricerche degli atti.

Su questo punto si osserva come nessuna disposizione di legge soccorre in proposito né oppone divieto alla separazione di tali registri in natura già distinti, e quindi nulla vieta che le ricerche relative ai matrimoni vengano fatte al Comune originario mentre le altre possano farsi alle sedi dei nuovi Comuni sui propri e singolari registri. È quindi da risolversi la questione nel senso che i registri delle nascite e dei decessi, essendo già separati per il capoluogo e per ciascuna frazione, siano consegnati ai singoli Comuni sorti nelle frazioni cui i registri stessi si riferiscono.

IMPIEGATI

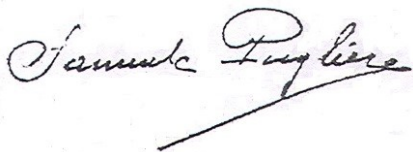
Nulla ha stabilito la Commissione sugli impiegati municipali. Ho ritenuto opportuno lasciare al criterio delle nuove amministrazioni la risoluzione delle diverse questioni che riguardano il personale. Questa facoltà di provvedere alla condizione giuridica degli stipendiati è riconosciuta alla amministrazione comunale dalla autorità giudiziaria.

“Quando si stacca da un Comune una frazione che viene eretta in Comune autonomo, si hanno due enti nuovi, che subentrano al vecchio Comune, di cui sono derivazioni anche nei rapporti con gli impiegati. Perciò gli impiegati che erano al servizio del comune prima del distacco, non possono rifiutarsi ad osservare la convenzione tra i nuovi Comuni”.⁹³

⁹³ [C'è un rimando ad una nota, ma la nota non esiste].

Così le nuove amministrazioni possono determinare se intendano valersi dell'opera di un solo segretario, come consente l'art. 112 2° capoverso della legge comunale e provinciale. Ove non si desideri siffatto consorzio Pereto avrà diritto a proporre nuovi patti e nuove condizioni al Segretario Comunale, che ad esso rimane, mantenendo o riducendo l'attuale stipendio che gli viene corrisposto oltre minimo consentito dalla legge. Ed anche per il servizio medico potranno intervenire gli opportuni accordi. Pereto ha il suo medico: altro dottore presta servizio cumulativo per Oricola e Roccadibotte.

Ad ogni modo qualunque sia per essere il provvedimento delle nuove amministrazioni comunali per disciplinare ed assicurare il servizio medico al paese e bene qui ricordare che i Comuni hanno ditto [sic] alle condotta, e possono ridurre lo stipendio al medico non ostante questo abbia raggiunta la stabilità. Siffatta libertà riconosce alle Amministrazioni Comunali l'autorità giudiziaria (cassazione Firenze sentenza citata) e ritiene anche il Ministero dell'Interno che a pag. 99 del libro *"l'assistenza sanitaria dei poveri"* scrive quanto appresso: *"E si è pure riconosciuta la perfetta libertà dei Comuni di licenziare il medico e di ridurne lo stipendio, anche dopo raggiunta la stabilità, ... quando una frazione dello stesso Comune venga aggregata ad altro od eretta in Comune autonomo poiché i medici non potevano, al momento in cui locarono l'opera propria, ignorare la possibilità di tali modificazioni territoriali stabilite dalla legge, mentre non sarebbe conforme ad equità e giustizia che i medici dovessero continuare a percepire il primitivo stipendio, quando ne fossero per fatti indipendenti o superiori alla volontà del Comune dal quale sono stipendiati, notevolmente diminuiti gli oneri ..."*

A handwritten signature in dark ink, reading "Emanuele Pugliese". The signature is written in a cursive style with a long, sweeping underline that extends to the right.

Considerazioni

La relazione è divisa in tre capitoli, di seguito sono riportate delle considerazioni sulla relazione:

- Cenni storici, un capitolo di circa trenta pagine di introduzione, che non fornisce elementi utili per la ripartizione dei tre comuni. Ad esempio, la storia di Bitti, o Butti, come possibile fondatore del paese di Rocca di botte non ha alcun fondamento storico. Anche la nota relativa alla nascita, vita e morte della chiesa di Santa Maria della Vittoria a Scurcola marsicana è un racconto non pertinente con l'obiettivo. Per brevità si omettono altri argomenti non attinenti. Altri argomenti non hanno un riferimento diretto con la ripartizione, ma con la storia dei tre paesi o dei paesi della Marsica. La presenza di questo contenuto fa pensare che l'autore ha inserito elementi per rimuovere l'attenzione sui temi reali che si trovano nell'ultima parte del documento.
- Territorio, un capitolo in cui all'inizio è riportata un'elencazione di autori e loro pensieri su come dividere un territorio a fronte della nascita di nuovo comune. Nella successiva parte sono riportate le conclusioni a cui arrivò l'avvocato Pugliese per delimitare il confine dei tre comuni.
- Patrimonio, il capitolo fondamentale della relazione, ovvero il patrimonio da suddividere, i criteri adottati per suddividerli, e quindi la quota spettante ad ognuno dei tre comuni.

Il documento presenta note lunghe, come ad esempio la nota 26 o la 27, o note che non forniscono informazioni utili per l'obiettivo della relazione, come ad esempio la nota 12.

Di seguito sono elencati alcuni argomenti utili per la storia di Pereto. Per brevità e per la scarsa conoscenza sono stati tralasciati quelli relativi agli altri due comuni. Per ogni argomento è stato inserito tra parentesi la pagina di questa pubblicazione a cui far riferimento:

1. Nel 1909 non esisteva documentazione oggettiva sui confini dei tre comuni (pagina 32).
2. Nel 1909 i confini con:
 - a. Oricola erano definiti e fissati di comune accordo (pagina 44).
 - b. Rocca di botte non erano ben definiti dalle carte e per questo si chiamarono dei testimoni di entrambi i comuni per delimitare il confine. La chiesa di Santa Maria dei bisognosi, a fronte della suddivisione dell'ingegnere Ludovico Torchi, rimase per metà di Pereto e metà di Rocca di botte, giusto il termine di un rocchio di una colonna romana posto all'interno della chiesa.⁹⁴ Il convento venne a trovarsi tutto nel territorio di Pereto (pagina 46 e seguenti).
 - c. Carsoli erano definiti, a cause di varie controversie tra Carsoli e Pereto, la prima delle quali trovò conclusione con la sentenza del 6 ottobre 1517. A queste ne seguirono altre che delimitarono i confini tra i due paesi (pagina 34).
 - d. Castellafiume erano stati definiti con delibera comunale, datata 10 ottobre 1863 (pagina 37).
 - e. Tagliacozzo, non sono citati nella relazione.
3. Nel 1810 l'*Università* di Pereto non aveva documentazione che attestasse che la montagna o parte di essa era di sua proprietà e non del feudatario, il principe Colonna. Esistevano solo due convenzioni, sfornite dell'autenticazione regia, una del 1633, l'altra del 1771, per le quali l'*Università*, rinunciando a qualunque altra ragione sulla montagna, conservava per se il diritto di pascere, legnare, falciare e seminare senza alcuna prestazione (pagina 35).
4. Nel 1810 esisteva un mulino a Pereto di proprietà del feudatario (pagina 37).

⁹⁴ [Il rocchio esiste tuttora, solo che nel tempo ha trovato varie collocazioni all'interno della vecchia chiesa, non essendo fissato nel pavimento]

5. Prima del 1810 il feudatario concedeva in affitto i pascoli montani denominati *Quattro quarti di Pereto* (ossia *Fonte cellese* e *Fonte Trinità*), mentre dopo quell'anno questi pascoli divennero proprietà del comune di Pereto (pagina 37).
6. Una delle entrate principali dell'amministrazione comunale era l'affitto dei pascoli estivi ai cosiddetti *mercati di campagna*, ovvero proprietari di ovini che provenivano dal Lazio (vedi pagina 66 e seguenti). Questo affitto avveniva da tempo immemorabile. L'amministrazione comunale, per ottemperare alle leggi e per ricavare un maggior utile, deliberò la *tassa bestiame* nel 1899, ovvero il pagamento, oltre una quota fissa dovuta al pascolo, di una quota in proporzione agli animali portati al pascolo che il *mercante* si era aggiudicato. La relazione evidenzia che i *mercanti* si sentirono colpiti di questo pagamento, ritenuto ingiusto, e ne nacque un contenzioso che sfociò in un accordo tra le parti.
7. Nel 1904 l'amministrazione comunale pagava:
 - a. un affitto ad Antonio Camposecco per locali adibiti ad ufficio municipale (pagina 80).
 - b. un affitto a Tommaso Prassede per locali adibiti ad uso dell'armadio farmaceutico (pagina 80).
 - c. un affitto a Filippo Laurenti per locali utilizzati come alloggio dei carabinieri (pagina 81).
 - d. il servizio di trasporto della posta chiamato *procaccia postale* (pagina 81).
 - e. gli insegnanti della scuola elementare (pagina 81).
 - f. per far svolgere l'esame di terza classe elementare, chiamato *Proscioglimento della scuola elementare* (pagina 82).⁹⁵
8. Il punto di incrocio tra le strade che portano rispettivamente a Pereto, Oricola, Rocca di botte e la SS Tiburtina è oggi chiamato *le quattro strade*. I vecchi del paese di Pereto chiamavano questa località *l'Immagine*, come riportato nella relazione.

⁹⁵ [La scuola elementare era fino alla classe terza. Mio nonno Raffaele Giordani, nato a Pereto nel 1897, utilizzava il termine *proscioglimento* quando qualcuno si apprestava o aveva passato l'esame elementare, o della scuola media]

9. Diverse persone dei tre comuni passavano buona parte dell'anno nell'*Agro romano* per lavorare. Nella campagna romana qualcuno si ammalava e per questo era ricoverato presso gli ospedali di Roma. Al termine della degenza l'amministrazione riceveva le parcelle da saldare per la degenza. Queste spese dovevano essere pagate da chi aveva ricevuto le cure. Qualora la persona fosse stata indigente, l'amministrazione comunale era chiamata a pagarle. Nel 1899 su lire 7.498,21 richieste per varie degenze ospedaliere, solo lire 50,56 furono rimosse dall'amministrazione comunale, le altre furono dichiarate inesigibili visto lo stato di indigenza (pagina 86). Nella relazione un lungo capitolo è dedicato alla voce *Spese di ospedalità*, segno che queste erano un onere negativo per l'amministrazione (pagina 83 e seguenti). Per queste spese non si riuscì ad avere documentazione completata per il periodo preso in considerazione dalla relazione e gli importi, che andavano saldati anno per anno, non erano stati ancora pagati nell'anno 1908. Su questo tema i commissari avevano viste completamente diverse, segno che la somma da suddividere era notevole. Era questo un segno della povertà che esisteva nei tre paesi.

La conclusione di alcune ripartizioni svolte dall'avvocato Pugliese sono riportate nel libro di Achille Laurenti a cui si rimanda.

